

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Parlamento europeo	
	<i>Interrogazioni scritte con risposta</i>	
90/C 272/01	n. 643/89 dell'on. Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Incentivi comunitari alla produzione di energia nucleare	1
90/C 272/02	n. 752/89 dell'on. Gerardo Fernandez Albor alla Commissione Oggetto: Pubblicazione di opere sulla storia e sulla cultura del continente europeo	1
90/C 272/03	n. 762/89 dell'on. Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Organismo di controllo degli aiuti al settore oleicolo	2
90/C 272/04	n. 813/89 dell'on. Bryan Cassidy alla Commissione Oggetto: Standard qualitativi per l'acqua potabile	3
90/C 272/05	n. 968/89 dell'on. Marie-Claude Vayssade alla Commissione Oggetto: Problemi posti dalla doppia nazionalità in rapporto alla libera circolazione degli studenti e all'equipollenza dei diplomi	3
90/C 272/06	n. 1076/89 dell'on. Christopher Jackson alla Commissione Oggetto: Divieto alle importazioni CEE di pelli di foca	4
90/C 272/07	n. 1105/89 dell'on. Paul Marck alla Commissione Oggetto: Food and Drug Administration	4
90/C 272/08	n. 1295/89 dell'on. Juan Gangoiti Llaguno alla Commissione Oggetto: Misure a favore del settore tessile comunitario	5
90/C 272/09	n. 93/90 dell'on. Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Uva passa	6
90/C 272/10	n. 101/90 dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru alla Commissione Oggetto: Le vittime del tabacco nella CEE	7

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	Pagina
90/C 272/11	n. 104/90 dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru ai ministri degli affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Neurochirurgo arrestato a Malawi	7
90/C 272/12	n. 105/90 dell'on. M. Victor Manuel Arbeloa Muro ai ministri degli affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Leader studentesco arrestato nel Myanmar	7
90/C 272/13	n. 203/90 dell'on. Ernest Glinne ai ministri degli affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Ambasciata francese a Kabul	8
90/C 272/14	n. 242/90 dell'on. Vincenzo Mattina alla Commissione Oggetto: Protezione civile e protezione delle foreste dagli incendi	8
90/C 272/15	n. 259/90 dell'on. Edward McMillan-Scott alla Commissione Oggetto: Ispezione del bagaglio negli aeroporti comunitari	9
90/C 272/16	n. 1178/90 dell'on. Edward McMillan-Scott alla Commissione Oggetto: Ispezione dei bagagli negli aeroporti della Comunità	9
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 259/90 e 1178/90	9
90/C 272/17	n. 280/90 dell'on. Carlos Robles Piquer ai ministri degli affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Nuove violazioni dei diritti dell'uomo nel Burkina Faso	9
90/C 272/18	n. 282/90 dell'on. Dorothee Piermont ai ministri degli affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Materiale didattico sulla Germania entro i confini del 1937, pubblicato dall'ufficio stampa e informazione del governo federale tedesco	10
90/C 272/19	n. 324/90 dell'on. Winifred Ewing al Consiglio Oggetto: Embargo sul commercio delle armi con la Cina	10
90/C 272/20	n. 325/90 dell'on. Winifred Ewing al Consiglio Oggetto: Osservazioni indipendenti ai processi in Cina	10
90/C 272/21	n. 326/90 dell'on. Winifred Ewing ai ministri degli affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Legge marziale nel Tibet	11
90/C 272/22	n. 353/90 dell'on. Winifred Ewing alla Commissione Oggetto: Simposio di Parigi sull'eliminazione delle scorie nucleari	11
90/C 272/23	n. 359/90 dell'on. Paul Staes alla Commissione Oggetto: Euratom e uranio sudafricano	11
90/C 272/24	n. 382/90 dell'on. Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Facilitazioni nel recupero retroattivo di assegni familiari per i lavoratori emigranti ...	12

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	Pagina
90/C 272/25	n. 397/90 dell'on. Alonso Puerta alla Commissione Oggetto: Applicazione delle direttive che fissano gli obiettivi di qualità delle acque nella comunità autonoma delle Asturie (Spagna)	13
90/C 272/26	n. 414/90 dell'on. Maxime Verhagen ai ministri degli affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Esecuzioni illegali in Liberia	14
90/C 272/27	n. 423/90 dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muro ai ministri degli affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Detenzione di protestanti e di cattolici in Cina	14
90/C 272/28	n. 438/90 dell'on. Jean-Pierre Raffarin alla Commissione Oggetto: Atlantico e Anno europeo del turismo	15
90/C 272/29	n. 442/90 dell'on. Antoni Gutiérrez Diaz alla Commissione Oggetto: Morbo di Alzheimer	15
90/C 272/30	n. 443/90 dell'on. Raymonde Dury alla Commissione Oggetto: Valutazione dell'interesse delle ricerche in materia di farmaci	16
90/C 272/31	n. 450/90 dell'on. Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Incremento dei casi di tubercolosi in Italia	16
90/C 272/32	n. 472/90 dell'on. Maria Santos alla Commissione Oggetto: Interruzione volontaria della gravidanza	17
90/C 272/33	n. 502/90 dell'on. Karl von Wogau alla Commissione Oggetto: Tariffe postali nella Comunità europea	17
90/C 272/34	n. 563/90 dell'on. Anita Pollack alla Commissione Oggetto: Impatto dei camion sull'ambiente	17
90/C 272/35	n. 573/90 dell'on. Alexander Langer alla Commissione Oggetto: Esportazione incontrollata di rifiuti tossici e nocivi in Romania	18
90/C 272/36	n. 618/90 dell'on. Gijs de Vries alla Commissione Oggetto: IVA sulle autovetture usate	19
90/C 272/37	n. 633/90 dell'on. Marc Galle alla Commissione Oggetto: Traffico d'avorio	19
90/C 272/38	n. 646/90 dell'on. Luigi Moretti alla Commissione Oggetto: Iscrizione al pubblico registro di autoveicoli importati in Italia da paesi comunitari ..	20
90/C 272/39	n. 658/90 dell'on. Artur da Cunha Oliveira alla Commissione Oggetto: «Marea nera» a Madeira	20
90/C 272/40	n. 659/90 dell'on. Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Incidenze dell'incenerimento dei rifiuti sul piano di una politica per il riciclo dei medesimi	21

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	Pagina
90/C 272/41	n. 660/90 dell'on. Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Incidenze dell'incenerimento dei rifiuti sul piano di una politica per il riciclo dei medesimi	21
90/C 272/42	n. 666/90 dell'on. Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Incidenze dell'incenerimento dei rifiuti sul piano della politica per il riciclo dei medesimi	21
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 659/90, 660/90 e 666/90	21
90/C 272/43	n. 662/90 dell'on. Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Fusione nucleare	22
90/C 272/44	n. 663/90 dell'on. Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Futuro reattore a fusione	22
90/C 272/45	n. 664/90 dell'on. Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Stanziamenti per il programma ITER	23
90/C 272/46	n. 677/90 dell'on. Ana Miranda de Lage ai ministri degli affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Conferenza CSCE a Bonn	23
90/C 272/47	n. 702/90 dell'on. James Ford alla Commissione Oggetto: Progetto di propagazione indigena	24
90/C 272/48	n. 703/90 dell'on. James Ford alla Commissione Oggetto: Universalità dell'impiego di cristalli «fumé» per le autovetture	24
90/C 272/49	n. 713/90 degli on. Yves Verwaerde e Jean-Pierre Raffarin alla Commissione Oggetto: Inquinamento delle acque	25
90/C 272/50	n. 718/90 dell'on. Jessica Larive alla Commissione Oggetto: Ammissione alla categoria professionale dei chirurghi nei Paesi Bassi	25
90/C 272/51	n. 738/90 dell'on. Mechthild von Aleman al Consiglio Oggetto: Riconoscimento di diplomi di maturità conseguiti da cittadini tedeschi all'estero	25
90/C 272/52	n. 747/90 dell'on. James Janssen van Raay alla Commissione Oggetto: Sostegno finanziario per consentire ai paesi membri minori e più deboli di prendere parte pienamente al processo di elaborazione di norme europee	26
90/C 272/53	n. 753/90 dell'on. Hemmo Muntingh alla Commissione Oggetto: Continuazione del programma d'azione relativo alla foca monaca fissato dagli Stati firmatari della convenzione di Barcellona	27
90/C 272/54	n. 776/90 dell'on. Hemmo Muntingh alla Commissione Oggetto: Coordinamento delle attività per la protezione della foca monaca	27
90/C 272/55	n. 798/90 degli on. Carlos Carvalhas e Joaquim Miranda da Silva alla Commissione Oggetto: Pino marittimo	28

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	Pagina
90/C 272/56	n. 818/90 degli on. Eusebio Cano Pinto e Ana Miranda de Lage alla Commissione Oggetto: Avvenimenti nell'Europa orientale e loro ripercussioni nella Comunità	28
90/C 272/57	n. 875/90 dell'on. Peter Crampton alla Commissione Oggetto: Divieto totale di tutti i tipi di amianto all'interno della Comunità	29
90/C 272/58	n. 889/90 dell'on. Ernest Glinne alla Commissione Oggetto: «Tatuaggio» pericoloso per i ragazzi	29
90/C 272/59	n. 917/90 dell'on. George Patterson alla Commissione Oggetto: Mercato delle specialità medicinali	30
90/C 272/60	n. 918/90 dell'on. George Patterson alla Commissione Oggetto: IVA su attività educative	30
90/C 272/61	n. 948/90 dell'on. Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Carezza di personale paramedico nelle strutture sanitarie italiane	31
90/C 272/62	n. 972/90 dell'on. Antoni Gutiérrez Diaz alla Commissione Oggetto: Protezione del lago di Managua (Nicaragua)	31
90/C 272/63	n. 985/90 dell'on. Anna Hermans alla Commissione Oggetto: Diserbante atrazina	31
90/C 272/64	n. 988/90 dell'on. Anna Hermans alla Commissione Oggetto: Denuncia della Commissione europea a proposito del «Vlaamse Kabeldecreet»	32
90/C 272/65	n. 1038/90 dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru al Consiglio Oggetto: Una seconda Camera nella Comunità	32
90/C 272/66	n. 1079/90 dell'on. Winifred Ewing alla Commissione Oggetto: Anno del turismo — finanziamento di progetti scozzesi	33
90/C 272/67	n. 1089/90 dell'on. Lissy Gröner alla Commissione Oggetto: Posizione giuridica della donna nei matrimoni con stranieri	33
90/C 272/68	n. 1120/90 dell'on. Anna Hermans alla Commissione Oggetto: Articolo 40 della convenzione di Lomé IV	33
90/C 272/69	n. 1122/90 dell'on. Ben Fayot alla Commissione Oggetto: Installazione della Società lorenese di recupero alla frontiera franco-belgo-lussemburghese	34
90/C 272/70	n. 1133/90 dell'on. Winifred Ewing ai ministri degli affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Conferenza CSCE sulla dimensione umana	35
90/C 272/71	n. 1152/90 degli on. Eugenio Melandri e Alexander Langer alla Commissione Oggetto: Vendita di bambini nella Sierra Leone	35
90/C 272/72	n. 1156/90 dell'on. Carlos Robles Piquer ai ministri degli affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Cooperazione diplomatica franco-tedesca	36

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	Pagina
90/C 272/73	n. 1170/90 dell'on. Maxime Verhagen alla Commissione Oggetto: Scontri bellici in Etiopia	36
90/C 272/74	n. 1193/90 dell'on. Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Aiuti ai profughi eritrei e somali	37
90/C 272/75	n. 1215/90 dell'on. François-Xavier de Donnea al Consiglio Oggetto: Ampliamento del sistema monetario europeo	37
90/C 272/76	n. 1235/90 dell'on. Eugenio Melandri alla Commissione Oggetto: Commercio degli armamenti convenzionali dismessi con gli accordi di Vienna	38
90/C 272/77	n. 1241/90 dell'on. Gérard Monnier-Besombes alla Commissione Oggetto: Misure discriminatorie e sanzioni contro gli obiettori di coscienza in Europa	38
90/C 272/78	n. 1255/90 dagli on. Enrico Falqui, Gianfranco Amendola, Paul Lannoye, Gérard Monnier-Besombes, Virginio Bettini e Didier Anger alla Commissione Oggetto: Contributi della Comunità per lo studio e/o l'uso di pesticidi negli Stati membri	39
90/C 272/79	n. 1274/90 degli on. Jesús Cabezón Alonso, Josep Pons Grau e Maria Izquierdo Rojo alla Commissione Oggetto: Sottoutilizzazione della voce 9651 del bilancio 1988	39
90/C 272/80	n. 1278/90 dell'on. François-Xavier de Donnea alla Commissione Oggetto: Difficoltà di investimento negli Stati Uniti	39
90/C 272/81	n. 1282/90 dell'on. Winifred Ewing alla Commissione Oggetto: Dazi imposti dal Giappone sulle importazioni di pellame provenienti dalla CEE	40
90/C 272/82	n. 1302/90 dell'on. Dieter Rogalla alla Commissione Oggetto: Cartelli con la scritta «Douane» alle frontiere interne della Comunità	40
90/C 272/83	n. 1341/90 dell'on. Dorothee Piermont al Consiglio Oggetto: Conferma nel corso del vertice di Dublino del 28 aprile 1990 dello status di nazione non nucleare della Repubblica federale di Germania	41
90/C 272/84	n. 1374/90 dell'on. Carlos Robles Piquer ai ministri degli affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Sviluppi democratici in Messico	41
90/C 272/85	n. 1418/90 dell'on. Adrien Zeller alla Commissione Oggetto: Competenza giudiziaria, riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale tra gli Stati membri della CEE e quelli dell'EFTA	42
90/C 272/86	n. 1419/90 dell'on. Adrien Zeller alla Commissione Oggetto: Competenza giudiziaria, riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale tra gli Stati membri della CEE	42
90/C 272/87	n. 1441/90 dell'on. Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Disfunzioni nei servizi sanitari nazionali dei paesi membri	42
90/C 272/88	n. 1482/90 dell'on. Friedrich Merz alla Commissione Oggetto: Trasporto gratuito nella Comunità europea per gli accompagnatori dei minorati	43

(segue in 3ª pagina di copertina)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
90/C 272/89	n. 1561/90 dell'on. Filippos Pierros alla Commissione Oggetto: Creazione di una borsa europea	43
90/C 272/90	n. 1591/90 dell'on. Gérard Deprez alla Commissione Oggetto: Interventi finanziari dei fondi strutturali in Vallonia	43
90/C 272/91	n. 1610/90 degli on. Maria Izquierdo Rojo, Josep Pons Grau, Jesús Cabezón Alonso, Enrique Sapena Granell, Mateo Sierra Bardají, Carmen Díez de Rivera Icaza e Francisco Sanz Fernández alla Commissione Oggetto: Creazione di una banca euro-mediterranea di sviluppo	44
90/C 272/92	n. 1658/90 dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru alla Commissione Oggetto: Banca euro-mediterranea	44
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 1610/90 e 1658/90	44
90/C 272/93	n. 1639/90 dell'on. Bryan Cassidy al Consiglio Oggetto: Piano d'azione 1990-1994 nel quadro del programma «L'Europa contro il cancro»: prevenzione del consumo di tabacco	44
90/C 272/94	n. 1645/90 dell'on. Joachim Dalsass al Consiglio Oggetto: Decreto del presidente della Repubblica italiana n. 223 del 30 maggio 89, articolo 7, paragrafo 3 — Violazione delle norme CEE sulla libera circolazione	45
90/C 272/95	n. 1660/90 dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru alla Commissione Oggetto: Occupazione dei locali del patriarcato ortodosso a Gerusalemme	45
90/C 272/96	n. 1680/90 dell'on. Guadalupe Ruiz-Giménez Aguilar alla Commissione Oggetto: Preparazione di amministratori pubblici latino-americani	45
90/C 272/97	n. 1710/90 dell'on. Dagmar Roth-Behrendt alla Commissione Oggetto: Criteri applicati nei concorsi delle istituzioni europee	46
90/C 272/98	n. 1713/90 dell'on. Rolf Linkohr al Consiglio Oggetto: Occupazione di minorati nelle istituzioni della CEE	46
90/C 272/99	n. 1724/90 dell'on. Gerardo Fernández-Albor alla Commissione Oggetto: Promozione comunitaria della pubblicazione di guide per la ricerca di un impiego ...	47
90/C 272/100	n. 1727/90 dell'on. Ernest Glinne al Consiglio Oggetto: Situazione politico-militare in Etiopia e programma d'aiuto	48
90/C 272/101	n. 1729/90 dell'on. Ernest Glinne al Consiglio Oggetto: Programma delle Nazioni Unite per la protezione dell'ambiente e della fascia d'ozono	49
90/C 272/102	n. 1756/90 dell'on. Pol Marck alla Commissione Oggetto: Terreni orticoli	49
90/C 272/103	n. 1839/90 dell'on. Fernand Herman alla Commissione Oggetto: Politica familiare	50

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 643/89

**dell'on. Carlos Robles Piquer (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee**

(27 ottobre 1989)

(90/C 272/01)

Oggetto: Incentivi comunitari alla produzione di energia nucleare

Nel suo rapporto sull'esercizio 1987 il Commissariato francese dell'energia atomica aveva sottolineato la necessità di considerare il nucleare come un elemento essenziale per il rilancio della costruzione europea e questo dal punto di vista sia dell'indipendenza energetica sia del livello tecnologico come pure della competitività economica e della protezione dell'ambiente. È con questa politica che la Francia è divenuta un paese esportatore di energia elettrica verso i paesi vicini.

Premesso questo, non pensa la Commissione che si dovrebbe incoraggiare lo sviluppo equilibrato del settore nucleare in tutta l'area comunitaria assegnandogli, nell'ambito della costruzione europea, il compito ben preciso di assicurare alla Comunità la necessaria indipendenza in campo energetico, come pure di ovviare agli squilibri che attualmente si verificano al suo interno?

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha
in nome della Commissione**

(15 gennaio 1990)

La Commissione permane convinta che il ricorso ad un'utilizzazione «pulita» e sicura dell'energia nucleare per la produzione di energia elettrica, alle condizioni previste nella comunicazione della Commissione sull'energia e sull'ambiente⁽¹⁾, costituisca un fattore di indipendenza della Comunità in questo settore e concorra a migliorare la competitività delle imprese europee senza peraltro contribuire all'inquinamento atmosferico.

Per quanto concerne i residui e gli effluenti radioattivi dell'energia nucleare, la Commissione rammenta che essi sono soggetti alle disposizioni relative alla protezione sanitaria prevista dal trattato Euratom.

L'onorevole parlamentare è inoltre invitato a prendere visione delle comunicazioni della Commissione sul programma indicativo nucleare della Comunità (PINC)⁽²⁾.

⁽¹⁾ COM(89) 369 def.⁽²⁾ COM(85) 401 def. e COM(89) 347 def.**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 752/89**

**dell'on. Gerardo Fernandez Albor (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee**

(23 novembre 1989)

(90/C 272/02)

Oggetto: Pubblicazione di opere sulla storia e sulla cultura del continente europeo

L'importante progetto che cinque editori europei intendono portare a termine, il quale prevede la pubblicazione simultanea di 14 opere sulla storia e sulla cultura del continente europeo, ha risvegliato un enorme interesse fra gli europeisti per le caratteristiche comuni di detta impresa, la quale intende rendere conto, in base ad impostazioni diverse, di un'Europa diversificata, contraddittoria e con un pluralismo conflittuale che dovrà evolversi in un pluralismo armonioso, secondo quanto dichiarato da uno dei suoi promotori.

Dato che questi ultimi hanno manifestato il loro interesse a presentare il progetto in questione alle istituzioni comunitarie, non ritiene la Commissione che sarebbe opportuno concedere il patrocinio comunitario a detto progetto, elaborato da europei per gli europei?

**Risposta data dal sig. Dondelinger
in nome della Commissione**

(18 aprile 1990)

La Commissione si congratula per i vari progetti di pubblicazione di opere sulla storia della cultura europea che rispondono all'appello lanciato nella dichiarazione solenne di Stoccarda (19 giugno 1983) sulla promozione generale della coscienza europea.

La Commissione incoraggia gli editori europei a lanciare tali iniziative e si rallegra per le sempre più numerose sinergie che si sviluppano tra le case editrici europee in risposta al mercato interno del 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 762/89

**dell'on. Mihail Papayannakis (GUE)
alla Commissione delle Comunità europee**

(23 novembre 1989)

(90/C 272/03)

Oggetto: Organismo di controllo degli aiuti al settore oleicolo

È stato istituito in Grecia l'organismo di controllo degli aiuti al settore oleicolo, per il momento funzionante grazie a finanziamenti comunitari (dotazione iniziale: 1 miliardo di dracme) ed investito di un compito di estrema importanza che sta appena cominciando a svolgere anche se non ha ancora potuto estendere i suoi controlli a tutti i settori, quali ad esempio quello della normalizzazione qualitativa dell'olio di oliva.

Da informazioni attendibili mi risulta che il funzionamento di detto organismo è ostacolato ed intralciato per vari motivi, non sempre chiari. Ne risulta una mancanza di trasparenza nella distribuzione degli aiuti, probabilmente a danno di molti piccoli produttori, senza che si possa dire con esattezza chi sono coloro che da tale sperequazione traggono giovamento.

Si chiede alla Commissione cosa intende fare per:

1. consentire all'organismo in questione di cominciare immediatamente ad operare in condizioni di normalità e ad estendere il suo campo di intervento all'intero settore oleicolo;
2. contribuire a garantire effettivamente la sua autonomia a livello tanto operativo che di strutture organizzative;
2. mantenere in essere ancora per qualche tempo il suo finanziamento da parte esclusivamente comunitaria,
4. garantire che la mancata ottemperanza da parte dello Stato ellenico alle disposizioni previste non arrechi pregiudizio ai produttori greci, che non sono certa-

mente responsabili dei problemi in cui si dibatte l'organismo in questione.

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(16 marzo 1990)

1 e 2. La Commissione è a conoscenza degli ostacoli posti ultimamente dalle autorità greche al corretto funzionamento dell'agenzia di controllo per l'olio d'oliva. Essi derivano in massima parte dall'ingerenza delle autorità in alcune procedure amministrative dell'agenzia che ha portato ad una serie di ritardi soprattutto per quanto riguarda l'assunzione di personale supplementare e la fornitura di materiale e mezzi (attrezzature per il trattamento dei dati, automobili di servizio, ecc.). Va tuttavia rilevato che non è stata osservata alcuna ingerenza per quel che riguarda le principali attività di controllo dell'agenzia, che sembrano procedere in conformità con il programma approvato.

La Commissione ha immediatamente invitato le autorità greche a rispettare pienamente l'autonomia amministrativa e operativa dell'agenzia, come previsto dalla normativa comunitaria. Per il prossimo futuro sono state inoltre programmate delle discussioni bilaterali fra la Commissione e le autorità greche volte a chiarire la situazione.

La Commissione è d'accordo sull'opportunità di estendere al più presto il campo d'azione dell'agenzia in modo da coprire tutti i principali settori di spesa del FEAOG, sezione garanzia, nel settore dell'olio d'oliva. In tale contesto il Consiglio ha recentemente adottato il regolamento (CEE) n. 200/90 ⁽¹⁾ volto ad estendere le competenze delle agenzie negli Stati membri produttori, affidando loro i controlli in materia di aiuto al consumo e di magazzino dell'olio di oliva.

3. Il contributo e il periodo di finanziamento delle spese delle agenzie a carico del bilancio comunitario negli Stati membri produttori fino al 31 ottobre 1992 sono disciplinati dall'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2262/84 ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3888/88 ⁽³⁾. Conformemente a tale articolo la Commissione presenterà a tempo debito una proposta concernente il metodo di finanziamento a decorrere dalla campagna 1992/1993.

4. Alla Commissione non risulta che vi siano state proteste per un trattamento scorretto dei piccoli produttori di olio d'oliva in Grecia. Va poi rilevato che i problemi a cui si trova a far fronte l'agenzia non possono in alcun modo pregiudicare la concessione di aiuti comunitari ai beneficiari; spetta sempre agli Stati membri fare in modo che gli stanziamenti disponibili nel quadro del FEAOG, sezione garanzia, siano utilizzati senza ritardi ed esclusivamente ai fini stabiliti. In ogni caso, qualora uno Stato membro venga meno agli obblighi che gli incombono in virtù della normativa comunitaria, la Commissione può avviare contro di esso una procedura d'infrazione a norma dell'articolo 169 del trattato CEE.

⁽¹⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1990.

⁽²⁾ GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 12.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 813/89**dell'on. Bryan Cassidy (ED)****alla Commissione delle Comunità europee***(28 novembre 1989)**(90/C 272/04)**Oggetto:* Standard qualitativi per l'acqua potabile

Esistono differenze fra gli standard qualitativi per l'acqua potabile previsti dalla direttiva 80/778/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980 ⁽¹⁾, gli orientamenti sulla qualità dell'acqua potabile fissati dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e quelli in vigore negli Stati Uniti.

In particolare, gli Stati Uniti e l'OMS prevedono dei limiti per i radionuclidi, mentre la CEE non ne fissa alcuno.

Inoltre, contrariamente alla, CEE gli USA e l'OMS hanno fissato limiti per il cloruro di vinile.

Come spiega la Commissione tali disparità?

⁽¹⁾ GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 11.

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione***(15 gennaio 1990)*

La protezione della popolazione contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti è disciplinata da una direttiva del Consiglio, adottata nel 1959 e successivamente più volte modificata, per tener conto dei progressi scientifici in questo campo ⁽¹⁾. Tale direttiva stabilisce in particolare i limiti ammissibili di introduzione per ingestione (ivi compresa l'ingestione con acqua potabile) per ciascun radionuclide, limiti che devono essere rispettati in rapporto a qualsiasi attività che comporti il rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti. Tali limiti si applicano in circostanze normali.

Nel caso di emergenza radiologica, la Commissione ha il potere, a norma del regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio, modificato dal regolamento (Euratom) n. 2218/89 ⁽²⁾, di rendere applicabili una serie di livelli massimi, ammissibili, prestabiliti, di contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari.

Tali livelli si applicano ai prodotti alimentari immessi sul mercato. Dato che l'acqua potabile non è stricto sensu immessa sul mercato, il regolamento attribuisce all'autorità competente degli Stati membri la facoltà di applicare alle forniture di acqua potabile i valori stabiliti per i prodotti liquidi.

Finora la Commissione non ha proposto alcun limite per l'amianto nell'acqua potabile, poiché ritiene che i dati disponibili non sono sufficienti per valutare la grandezza del rischio connesso all'ingestione di amianto.

Sebbene la United States Environmental Protection Agency (US EPA) abbia recentemente stabilito un valore limite, altre importanti organizzazioni di protezione della salute (quali l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e le Canadian Health and Welfare Authorities) mettono in dubbio la validità di questo limite.

L'OMS valuterà nuovamente il problema dell'amianto nel corso dell'attuale riesame delle sue direttive concernenti la qualità dell'acqua potabile e la Commissione prenderà certamente nella dovuta considerazione i risultati di tale riesame.

Il cloruro di vinile rientra invece nel parametro 32 dell'allegato I della direttiva 80/778/CEE del Consiglio ⁽³⁾. Tale parametro stabilisce un numero guida di 1 µg/l per tutti i composti organoclorurati (esclusi quelli usati come pesticidi) e precisa che le concentrazioni devono essere ridotte nella misura del possibile. Tale valore era stato originariamente proposto dalla Commissione nel 1975 come concentrazione massima ammissibile (CMA) ma fu cambiato in numero guida durante le discussioni al Consiglio.

La Commissione rileva che l'US EPA ha indicato un limite massimo di 2 µg/l per il cloruro di vinile, mentre non è a conoscenza di alcun limite fissato dall'OMS.

⁽¹⁾ GU n. L 246 del 17. 9. 1980 e GU n. L 265 del 5. 10. 1984.

⁽²⁾ GU n. L 371 del 30. 1. 1987 e GU n. L 211 del 22. 7. 1989.

⁽³⁾ GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 11.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 968/89**dell'on. Marie-Claude Vayssade (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(7 dicembre 1989)**(90/C 272/05)*

Oggetto: Problemi posti dalla doppia nazionalità in rapporto alla libera circolazione degli studenti e all'equipollenza dei diplomi

Un giovane franco-tedesco deve affrontare la seguente difficoltà: titolare di un diploma di maturità francese ottenuto nella sezione francese di un liceo franco-tedesco situato in Germania federale, desidera continuare gli studi universitari in tale paese. Mentre i suoi compagni di studio di nazionalità francese possono accedere all'università tedesca con il loro diploma di maturità francese, egli è considerato un tedesco e deve quindi superare l'esame per il «riconoscimento» che gli consentirà di ottenere una votazione utile ai fini della procedura relativa al numero chiuso. Tale studente, che non ha compiuto i suoi studi nella scuola tedesca, viene quindi a trovarsi in una situazione di inferiorità che può avere come risultato il mancato accesso all'università tedesca.

Qual è la reazione della Commissione di fronte a tale situazione paradossale?

Quali misure propone per evitare che la doppia nazionalità — fonte di arricchimento culturale — sia di pregiudizio a chi la detiene?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(16 marzo 1990)

Il trattato di Roma vieta qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità. Di conseguenza gli Stati membri devono garantire ai cittadini comunitari lo stesso trattamento riservato ai loro propri cittadini. In caso di violazione di questo principio, la Commissione può intervenire chiedendo allo Stato membro interessato di uniformarsi al diritto comunitario.

Il principio della non discriminazione tra cittadini di uno stesso stato è invece un diritto fondamentale stabilito da tutte le costituzioni degli Stati membri. In caso di violazione, i cittadini hanno il diritto di ricorrere alla giustizia del loro paese.

La Commissione, pur condividendo il parere dell'onorevole parlamentare che una tale discriminazione non dovrebbe esistere, non può tuttavia intervenire poiché il settore in questione non rientra nella sfera di competenza della Comunità.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1076/89

dell'on. Christopher Jackson (ED)

alla Commissione delle Comunità europee

(19 dicembre 1989)

(90/C 272/06)

Oggetto: Divieto alle importazioni CEE di pelli di foca

Può la Commissione far sapere quali misure abbia preso per avviare le procedure previste per infrazione contro gli Stati membri che rifiutano di attuare il divieto imposto a livello CEE alle importazioni di prodotti derivati dalle foche nella Comunità europea?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(22 gennaio 1990)

Come indicato nella risposta all'interrogazione scritta n. 768/89 dell'onorevole parlamentare ⁽¹⁾, dai dati Eurostat sulle importazioni nella Comunità di pelli da pellicceria intere gregge (voce 4301.22) e di pelli da pellicceria conciate o preparate (voce 4302.22) di cuccioli dal manto bianco di foca groenlandica e di cuccioli di cistofora creata (manto greggio-blu) risulta che:

la Repubblica federale di Germania nel 1986 ha importato 1 135 pelli gregge di cistofora creata dalla Groenlandia (a cui non si applica la direttiva) e 1 640 pelli dalla Norvegia.

La Commissione ha chiesto che le autorità tedesche competenti confermassero che l'importazione di 1 640 pelli dalla Norvegia riguardava anch'essa pelli alle quali non si applica la direttiva ma non ha ricevuto alcuna risposta ed ha allora inviato alla Repubblica federale di Germania una lettera di intimazione formale (conformemente all'articolo 169 del trattato).

La risposta delle autorità tedesche alla lettera in questione è attualmente all'esame.

⁽¹⁾ GU n. C 117 dell'11. 5. 1990, pag. 5.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1105/89

dell'on. Paul Marck (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(19 dicembre 1989)

(90/C 272/07)

Oggetto: Food and Drug Administration

Nel rapporto della commissione d'inchiesta del Parlamento europeo sulla qualità delle carni come pure in altre relazioni si insiste sistematicamente sulla necessità di creare in Europa un ente analogo alla Food and Drug Administration statunitense.

1. Ha già iniziato la Commissione a porre in atto le misure auspiccate nelle suddette relazioni?
2. Ritiene inoltre che la realizzazione del mercato unico europeo imponga la necessità di creare un organismo comunitario onde evitare tra l'altro pareri contrastanti tra i vari Stati membri?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(3 luglio 1990)

Nel settore farmaceutico e in base all'esperienza acquisita con le procedure comunitarie di coordinamento delle decisioni nazionali di autorizzazione all'immissione sul mercato dei medicinali, la Commissione ha avviato intense consultazioni con tutti gli ambienti interessati con la finalità di arrivare ad una valutazione unica e, scientificamente, il più possibile valida. Come annunciato nel suo programma di lavoro per il 1990, essa intende proporre un sistema misto che abbinì una procedura centrale di autorizzazione per i nuovi medicinali e una procedura decentrata di riconoscimento reciproco per gli altri medicinali. Questo sistema sarebbe accompagnato dalla creazione di un'agenzia europea di valutazione dei medicinali, incaricata di preparare, in stretto collegamento con gli Stati membri, le decisioni applicabili nella Comunità.

Nel settore alimentare, la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione deve essere più stretta in numerosi campi, tra i quali citiamo:

- la valutazione scientifica, sotto il profilo sanitario, delle sostanze e dei processi utilizzati nonché dei residui e dei contaminanti;
- i controlli ufficiali, compresi quelli veterinari.

La Commissione sta esaminando le modalità e i mezzi da attuare per realizzare questa cooperazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1295/89

dell'on. Juan Gangoiti Llaguno (NI)
alla Commissione delle Comunità europee

(15 gennaio 1990)
(90/C 272/08)

Oggetto: Misure a favore del settore tessile comunitario

Si è sparsa la notizia che la Commissione potrebbe adottare misure a favore del settore tessile comunitario in risposta alla liberalizzazione degli scambi a seguito dell'Uruguay Round.

La Commissione ha inoltre deciso di creare un «osservatorio» durante il periodo transitorio fino allo smantellamento dell'accordo multifibre, il cui compito è definire le misure di salvaguardia, la durata dei periodi transitori e le loro modalità.

È evidente che l'entrata in vigore degli accordi dell'Uruguay Round e lo smantellamento dell'accordo multifibre avranno per conseguenza un indebolimento della posizione competitiva attuale dell'industria tessile comunitaria, a causa dell'«invasione» che avrà luogo ad opera di grandi società extracomunitarie.

Quali misure sta pensando di attuare la Commissione per favorire la competitività del settore tessile comunitario?

A quali fondi attingeranno queste misure?

La Commissione sta prendendo in considerazione l'eventualità di rendere flessibile o addirittura di sospendere il divieto ai governi nazionali e/o regionali di concedere aiuti a questo tipo di imprese?

Non sarebbe opportuno avviare l'abrogazione di questo divieto cominciando dall'industria tessile che si occupa di applicazioni industriali, ad esempio l'industria tessile che fa parte dell'indotto dell'automobile?

La Commissione opera in base ad uno scadenziario prefissato per quanto riguarda l'adozione di misure a favore del settore tessile e l'abolizione del divieto di erogare aiuti al settore in questione?

Risposta data dal sig. Bangemann in nome della Commissione

(29 giugno 1990)

La Commissione invia direttamente all'onorevole e alla segreteria generale del Parlamento copia dei due ultimi rapporti da essa elaborati sulla situazione dell'industria dei tessili e dell'abbigliamento nei quali sono esposte le idee generali della Commissione sui fattori economici e politici delle tendenze del settore e le azioni da intraprendere.

La politica della Commissione sugli aiuti statali al settore tessile è stata oggetto di una comunicazione agli Stati membri nel febbraio 1977.

Da allora, i cambiamenti avvenuti nella situazione e nelle strutture dei mercati e dell'industria non sono stati tali da proporre l'alleggerimento dei termini di questo inquadramento, al contrario.

Da notare inoltre che la disciplina vigente non vieta gli aiuti bensì li assoggetta a una serie di condizioni da rispettare onde mantenere una giusta proporzione tra i vantaggi che gli aiuti possono rappresentare per certe industrie e in certe regioni e gli effetti negativi che gli aiuti possono avere in altri Stati membri le cui imprese sono in diretta concorrenza con le prime.

Specificamente per il settore delle fibre artificiali, la disciplina inizialmente introdotta nel luglio 1977 è stata prorogata di altri due anni, fino al 19 luglio 1991 e copre attualmente l'abbigliamento e gli usi finali industriali delle fibre sintetiche. La posizione della Commissione in materia è stata comunicata agli Stati membri nel luglio 1989. A breve termine, non è previsto un allentamento della politica vigente ma allo scadere dell'attuale disciplina, nel luglio 1991 saranno riesaminate le condizioni generali del settore.

L'uso finale industriale delle fibre sintetiche è stato recentemente inserito nei settori industriali cui si applica la disciplina restrittiva della Commissione per quanto riguarda gli aiuti statali e non è previsto per il momento alcun alleggerimento di questa politica.

Non è previsto alcuno scadenziario in vista di rendere più flessibili le attuali politiche della Commissione sul settore tessile e sulle fibre sintetiche.

La creazione di un osservatorio per l'industria dei tessili rappresenta una formula intesa a migliorare, come chiesto dal Consiglio, la situazione delle informazioni attualmente disponibili sotto il profilo sottosectoriale e regionale. L'elaborazione e la realizzazione delle strategie imprenditoriali fronte alle sfide del grande mercato e della concorrenza esterna, così come l'elaborazione e l'attuazione delle politiche di inquadramento del settore dei tessili e dell'abbigliamento richiedono oggi un'analisi più fine della

situazione e dell'evoluzione delle strutture e dei mercati di questo settore.

Questa formula è ora oggetto di uno studio di fattibilità affidato ad un consulente e sono stati contattati gli ambienti professionali e le amministrazioni che dovrebbero essere associati al suo funzionamento.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 93/90

dell'on. Mihail Papayannakis (GUE)

alla Commissione delle Comunità europee

(2 febbraio 1990)

(90/C 272/09)

Oggetto: Uva passa

La Commissione ha proposto di riformare il sistema dell'organizzazione comune di mercato abolendo il regime finora vigente in materia di aiuti e di gestione dell'uva passa e sostituendolo con un altro, tuttora incerto sotto molti aspetti, che prevederebbe: l'abolizione del prezzo garantito al produttore e dell'aiuto alla produzione (trasformazione), l'introduzione di un limite all'intervento, la distinzione tra la funzione di organismo preposto all'intervento e quella di ente trasformatore (il che colpirebbe in pratica le cooperative e, in generale, renderebbe estremamente difficoltoso procedere a una valutazione dei redditi dei produttori). Parallelamente è stata preannunciata l'introduzione di un sistema di aiuti ai produttori commisurati alla superficie coltivata, laddove la Commissione cerca all'evidenza di declinare qualsiasi responsabilità comunitaria in materia di gestione del prodotto.

Può la Commissione dire quali sono le cause che hanno indotto a una revisione così radicale della PAC?

È essa consapevole delle reazioni che inevitabilmente si avranno soprattutto in Grecia, paese che è l'unico produttore e esportatore della Comunità ma che certamente non è il principale ispiratore dell'opinione pubblica agricola comunitaria né è tanto forte da far sì che i cambiamenti della politica agricola possano avere riflessi sulle restanti produzioni gestite dalla PAC?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(16 marzo 1990)

Le proposte presentate dalla Commissione per una profonda modifica dell'organizzazione di mercato nel settore

delle uve secche sono basate sui risultati della sua valutazione del regime attuale [relazione della Commissione sull'organizzazione dei mercati delle uve secche ⁽¹⁾]. La conclusione principale ricavata da questo esame è che il regime in vigore non fornisce ai produttori incentivi tali da implicarli, almeno in certa misura, nella commercializzazione dei loro prodotti. I viticoltori ricevono lo stesso prezzo minimo alla produzione, indipendentemente dal fatto che i prodotti vengano venduti sul mercato o consegnati all'intervento. Nel quadro di questo regime, la competitività dell'uva sultanina greca è diminuita negli ultimi anni, sia in termini di prezzo che in termini di qualità, rispetto al medesimo prodotto messo in commercio dagli altri principali fornitori comunitari.

Le proposte della Commissione intendono introdurre le modifiche necessarie a rendere nuovamente concorrenziale il prodotto ellenico sui mercati della CEE. Ciò presuppone un notevole miglioramento qualitativo dell'uva sultanina greca (in modo da poter competere al livello superiore del mercato), nonché l'istituzione di un prelievo di corresponsabilità a carico dei produttori per la commercializzazione della loro merce. Quest'ultimo elemento è conforme alla recente riforma della politica agraria comune.

Per consentire ai produttori di adeguarsi al nuovo regime, la Commissione ha proposto un periodo transitorio di tre anni, durante il quale verrà concesso ai viticoltori un aiuto per ettaro, calcolato in modo da compensare la riduzione del prezzo minimo alla produzione (proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 426/86 ⁽²⁾). Tutti gli altri elementi del regime attuale (aiuto alla produzione, prezzo minimo all'importazione) resteranno in vigore durante il periodo transitorio, mentre verranno introdotte nuove misure per migliorare la qualità. La Commissione non ha proposto di modificare le molteplici funzioni degli organismi d'intervento; essa ha soltanto proposto che, conformemente a quanto raccomandato nella relazione speciale n. 2/89 della Corte dei conti ⁽³⁾, vengano applicati criteri rigorosi per accrescere la trasparenza dei vari compiti di tali organismi.

Alla fine del periodo transitorio la Commissione riesaminerà il funzionamento del nuovo regime per le uve secche, nell'ambito del quale l'aiuto per ettaro assumerà un'importanza determinante, diventandone l'elemento chiave. La Commissione conserverà la responsabilità della gestione del settore, in quanto verrà mantenuto il sistema d'intervento a prezzo garantito per un determinato livello di scorte; tuttavia i produttori dovranno condividere la responsabilità della commercializzazione dei loro prodotti (ma, grazie all'aiuto per ettaro, fruiranno di un livello minimo di sostegno).

⁽¹⁾ COM(89) def., Volume I.

⁽²⁾ COM(89) 660 def., Volume III, pag. 169, articolo 6 bis, paragrafo 3.

⁽³⁾ GU n. C 128 del 24. 5. 1989, pag. 44.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 101/90

dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(8 febbraio 1990)

(90/C 272/10)

Oggetto: Le vittime del tabacco nella CEE

Vista la notizia pubblicata su un giornale dalla quale si apprende che sono più di 2,5 milioni le persone vittime del tabagismo e che muoiono più colombiani e thailandesi a causa del tabacco americano che americani a causa della cocaina colombiana o dell'eroina proveniente dal Sud-est asiatico, si vuol sapere:

Esistono nella CEE statistiche attendibili circa il numero annuo delle vittime del tabacco, americano o meno? Quante sono a loro confronto le vittime provocate dalla cocaina e dall'eroina nella Comunità?

Risposta data dal sig. Christophersen
in nome della Commissione

(7 marzo 1990)

Gli epidemiologi attribuiscono il 30% di tutti i decessi per cancro al tabagismo. Inoltre, il 25% dei decessi per malattie cardiache ischemiche e il 75% dei decessi per malattie respiratorie come la bronchite, l'enfisema e l'asma sono anch'essi provocati dal tabagismo.

Di conseguenza, e in base agli ultimi dati sulla mortalità forniti dall'OMS, circa 440 000 persone nella Comunità europea muoiono ogni anno a causa dei danni provocati dal tabagismo.

La Commissione non dispone di dati sulla mortalità dovuta alla cocaina o all'eroina. Tuttavia i dati disponibili negli Stati Uniti indicano che il numero di vittime del tabacco è 200 volte più elevato di quello delle vittime della cocaina.

La Commissione trasmette all'onorevole parlamentare, nonché al segretariato generale del Parlamento, alcune tabelle e un elenco delle fonti d'informazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 104/90

dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru (S)
ai ministri degli affari esteri
degli Stati membri della Comunità europea
riuniti nell'ambito della cooperazione politica

(8 febbraio 1990)

(90/C 272/11)

Oggetto: Neurochirurgo arrestato a Malawi

Possono i ministri degli esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica europea interessarsi della sorte

dell'unico neurochirurgo del Malawi, il quarantaseienne dott. George Mtafu, detenuto nella prigione centrale di Blantyre sin dal febbraio 1989, senza alcun capo di imputazione e ancora in attesa di giudizio, per aver rifiutato di scagionarsi dall'accusa di dissentire dalle critiche mosse dal presidente a vita della Repubblica ad alcuni funzionari pubblici di alto rango nel nord del Malawi?

Risposta

(20 settembre 1990)

Il 20 giugno 1990 il rappresentante della presidenza a Lilongwe ha inoltrato una nota presso le autorità del Malawi allo scopo di trasmettere le preoccupazioni della Comunità economica europea e dei suoi Stati membri circa la situazione dei diritti dell'uomo nel Malawi.

La presidenza ha chiesto il rilascio dei detenuti ed ha manifestato preoccupazione circa i resoconti del maltrattamento e persino della morte di detenuti politici e prigionieri, nonché sulla mancanza di inchieste pubbliche in merito a detti fatti.

Il rappresentante della presidenza a Lilongwe continuerà a seguire attentamente la situazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 105/90

dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muro (S)
ai ministri degli affari esteri
degli Stati membri della Comunità europea
riuniti nell'ambito della cooperazione politica

(8 febbraio 1990)

(90/C 272/12)

Oggetto: Leader studentesco arrestato nel Myanmar

Possono i ministri degli esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica europea interessarsi della sorte del ventiseienne studente d'ingegneria Aung Din, leader della Federazione nazionale delle associazioni studentesche della Birmania, arrestato il 24 aprile 1989 dalle autorità in applicazione della legge marziale?

Risposta

(20 settembre 1990)

Benché il caso specifico contemplato dall'interrogazione non sia stato discusso nell'ambito della CPE, la Comunità ed i suoi Stati membri hanno impiegato vari mezzi, tra cui dichiarazioni pubbliche, per comunicare al governo militare birmano, nel periodo precedente le elezioni del

27 maggio, che le politiche antidemocratiche, inclusa la detenzione di leader politici, avevano gravi ripercussioni sulle relazioni tra di essi e la Birmania.

Nelle recenti dichiarazioni del 6 giugno e del 2 agosto, la Comunità europea e i suoi Stati membri si sono compiaciuti del modo in cui il popolo birmano ha esercitato il diritto di voto nelle elezioni di maggio. La Comunità ha invitato l'attuale governo birmano a rispettare i risultati delle elezioni, procedendo, tra l'altro, all'immediata liberazione dei leader politici detenuti.

I Docici continuano a seguire da vicino gli sviluppi della situazione in Birmania.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 203/90

dell'on. Ernest Glinne (S)

ai ministri degli affari esteri
degli Stati membri della Comunità europea
riuniti nell'ambito della cooperazione politica

(14 febbraio 1990)

(90/C 272/13)

Oggetto: Ambasciata francese a Kabul

Mentre le potenze occidentali continuano a rifiutarsi di riaprire la loro ambasciata a Kabul per non sostenere indirettamente, con questo gesto politico, il regime di Najibullah, la Francia ha recentemente deciso unilateralmente di inviare un incaricato d'affari nella capitale afghana.

Qual è la posizione comune dei ministri degli affari esteri in merito a detta decisione francese?

Risposta

(20 settembre 1990)

L'interrogazione rivolta dall'on. Glinne esula dalla competenza della CPE.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 242/90

dell'on. Vincenzo Mattina (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 febbraio 1990)

(90/C 272/14)

Oggetto: Protezione civile e protezione delle foreste dagli incendi

Può la Commissione CEE chiarire come intende affrontare, in particolare attraverso i propri settori «protezione civile», «ambiente» e «agricoltura», il problema degli incendi dei boschi che, oltre a depauperare i nostri polmoni verdi, mettono a repentaglio così numerose vite umane?

Quali strumenti la Commissione potrebbe usare per finanziare quei progetti industriali europei che, per il loro fine sociale e ambientale, non possono autofinanziarsi (vedi ad esempio il progetto «AAA», Aereo Anfibia Avanzato, di Italia, Germania, Grecia, Jugoslavia e Danimarca che, non possedendo caratteristiche puramente commerciali e tanto meno militari, ricade nella categoria dei progetti con finalità sociali ed umanitarie)?

Risposta data dal sig. Ripa di Meana in nome della Commissione

(22 maggio 1990)

Da una decina di anni la Comunità finanzia una serie di interventi miranti a ridurre il rischio di incendio nelle foreste delle regioni meridionali dell'Europa, in particolare nel quadro del regolamento (CEE) n. 269/79⁽¹⁾, che istituisce un'azione comune forestale in alcune zone mediterranee della Comunità, del regolamento (CEE) n. 1975/82⁽²⁾ relativo all'incentivazione dello sviluppo agricolo in alcune regioni della Grecia, nonché dei programmi integrati mediterranei [regolamento (CEE) n. 2088/85⁽³⁾], del programma specifico di sviluppo dell'agricoltura in Portogallo [regolamento (CEE) n. 3828/85⁽⁴⁾], dell'azione comune specifica intesa a promuovere lo sviluppo agricolo in talune regioni della Spagna (regolamento (CEE) n. 1118/88⁽⁵⁾), nonché del regolamento (CEE) n. 3529/86⁽⁶⁾, relativo alla protezione delle foreste contro gli incendi, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1614/89⁽⁷⁾.

La Commissione è consapevole che gli incendi costituiscono il problema fondamentale delle foreste nell'Europa meridionale, soprattutto dopo i gravi incendi del 1989 che hanno messo in evidenza alcune lacune nelle azioni di protezione contro gli incendi. Per questo motivo il comitato permanente forestale, istituito con decisione del Consiglio del 29 maggio 1989⁽⁸⁾, ha deciso, nel corso della sua prima riunione, di creare un gruppo di riflessione sulla protezione delle foreste contro gli incendi nel quadro del coordinamento delle azioni condotte attraverso i regolamenti (CEE) n. 3529/86 e (CEE) n. 1614/89.

All'inizio del 1990 la Commissione ha lanciato quindi una serie di studi in collaborazione con tutti gli Stati membri per enucleare soluzioni comunitarie atte a rendere più coerenti le politiche di protezione delle foreste contro gli incendi.

La Commissione è al corrente delle iniziative intraprese da alcuni Stati membri per sviluppare un nuovo aeromobile destinato a combattere le minacce all'ambiente. È importante realizzare progressi tecnologici in questo campo. Tali iniziative fruiranno della collaborazione, per la ricerca e lo sviluppo, nell'ambito del nuovo programma quadro, particolarmente per quanto riguarda il settore aeronautico e, assieme ai suddetti studi, dovrebbero potenziare il contributo che la Comunità può apportare in questo campo.

Per quanto riguarda il progetto «AAA» menzionato dall'onorevole parlamentare, va ricordato che progetti di

questo tipo, pur presentando aspetti interessanti per i suoi fini ambientali e di collaborazione industriale interstatuale, non sono attualmente contemplati dai quadri comunitari di sostegno recentemente adottati dalla Commissione. Le dimensioni e le specificità degli interventi finanziari previsti dai capitali di bilancio della politica ambientale sono d'altra parte inadeguate per fornire sostegno a tali progetti.

- (¹) GU n. L 38 del 14. 2. 1979.
 (²) GU n. L 214 del 22. 7. 1982.
 (³) GU n. L 197 del 27. 7. 1985.
 (⁴) GU n. L 372 del 31. 12. 1985.
 (⁵) GU n. L 107 del 28. 4. 1988.
 (⁶) GU n. L 362 del 21. 11. 1986.
 (⁷) GU n. L 165 del 15. 6. 1986.
 (⁸) GU n. L 165 del 15. 6. 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 259/90

dell'on. Edward McMillan-Scott (ED)

alla Commissione delle Comunità europee

(19 febbraio 1990)

(90/C 272/15)

Oggetto: Ispezione del bagaglio negli aeroporti comunitari

La ditta statunitense Science Applications International Corporation e la ditta francese Sodern hanno messo a punto un'attrezzatura in grado di individuare esplosivi quali il Semtex nel bagaglio con una percentuale di successo del 95% grazie all'impiego di radiazioni neutroniche per analizzare il contenuto di valigie e contenitori sigillati ad un ritmo di 10 unità al minuto.

Quali passi stanno compiendo la Commissione e le autorità aeroportuali della Comunità per ottenere un'imminente commercializzazione di attrezzature in grado di individuare esplosivi e droga nei bagagli dei passeggeri e nelle merci aviotrasportate?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1178/90

dell'on. Edward McMillan-Scott (ED)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 maggio 1990)

(90/C 272/16)

Oggetto: Ispezione dei bagagli negli aeroporti della Comunità

Considerate le continue minacce derivanti alla sicurezza dei passeggeri dall'eventualità che nei bagagli o nel carico dell'aeromobile possano essere stati nascosti esplosivi e alla luce dei successi tecnologici conseguiti, fra l'altro, dall'americana Science Applications International Corporation e dalla francese Sodern nello sviluppo di sistemi di analisi termoneutronica (TNA) per l'individuazione di esplosivi quali il Semtex, intende la Commissione promuovere — e in che modo — l'adozione di apparecchiature TNA negli aeroporti comunitari e in quelli degli Stati

aderenti alla convenzione di Lomé, specie dopo il recente attentato che ha distrutto un secondo aereo UTA nel Ciad?

**Risposta comune data dal sig. Van Miert
 in nome della Commissione
 alle interrogazioni scritte n. 259/90 e 1178/90**

(3 luglio 1990)

La Commissione segue con grande impegno i problemi relativi alla sicurezza nel settore del trasporto aereo e due anni fa ha organizzato una conferenza sulla sicurezza degli aeroporti e degli aerei. Tuttavia le competenze della Comunità in questo campo sono molto limitate.

Spetta alle autorità nazionali prendere le misure necessarie affinché siano assicurati i controlli dei passeggeri e dei bagagli.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 280/90

dell'on. Carlos Robles Piquer (PPE)

ai ministri degli affari esteri
 degli Stati membri della Comunità europea
 riuniti nell'ambito della cooperazione politica

(19 febbraio 1990)

(90/C 272/17)

Oggetto: Nuove violazioni dei diritti dell'uomo nel Burkina Faso

Il governo del Burkina Faso ha annunciato, il 25 dicembre 1989, il fallimento di un nuovo tentativo di colpo di Stato. La lega per i diritti dell'uomo di tale paese ha denunciato, in quello stesso giorno, che più di cinquanta persone erano state arrestate e che probabilmente altre lo sarebbero state successivamente.

A complemento dell'interrogazione formulata il 20 novembre 1989: sono in grado i signori ministri di dare informazioni sulla situazione in questo paese e sul trattamento riservato agli arrestati? Sono in grado di confermare che gli 1,4 milioni di Ecu di aiuti a fondo perduto, erogati dal Fondo europeo di sviluppo il lo scorso 4 di ottobre, servono per i previsti scopi di sviluppo rurale e cinematografico e non piuttosto per azioni di propaganda? Possono anche confermare che i 31,5 miliardi di Ecu concessi il 5 giugno scorso servono veramente alla lotta contro la desertificazione o esiste il rischio che vadano a rafforzare un governo che non sembra rispettare i diritti dell'uomo?

Risposta

(20 settembre 1990)

La Comunità ed i suoi Stati membri seguono da vicino la situazione dei diritti dell'uomo nel Burkina Faso, nel con-

testo della regolare rassegna degli sviluppi nell'Africa subsahariana.

Nel vertice di Dublino del 25 e 26 giugno, il Consiglio europeo ha sottolineato l'importanza dei progressi per quanto riguarda il rispetto dei diritti dell'uomo e il «buon governo» nell'Africa subsahariana.

La Commissione segue da vicino l'attuazione di tutti i programmi di cooperazione previsti nella convenzione di Lomé e si assicura che essi vengano attuati in piena conformità dei loro obiettivi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 282/90

dell'on. Dorothee Piermont (ARC)

ai ministri degli affari esteri
degli Stati membri della Comunità europea
riuniti nell'ambito della cooperazione politica

(19 febbraio 1990)

(90/C 272/18)

Oggetto: Materiale didattico sulla Germania entro i confini del 1937, pubblicato dall'ufficio stampa e informazione del governo federale tedesco

Nel dicembre 1989 la «Zeitbild-Verlag GmbH», con sede nella Mainzer Str. 225, 5300 Bonn 2, ha pubblicato, in collaborazione con l'ufficio stampa e informazione del governo federale tedesco, un opuscolo da distribuire alle scuole, per il cui contenuto si dichiara responsabile la «Comunità per un insegnamento al passo con i tempi. W. Martin».

Nel testo la Repubblica democratica tedesca viene definita come «Germania centrale» e si afferma che «la Germania non finisce sull'Oder o sulla Neisse: essa si estende fino ai confini del 31 dicembre 1937 e comprende gli ex territori tedeschi della Prussia orientale, della Pomerania, del Brandeburgo orientale e della Slesia». Per la linea di demarcazione dei confini definitivi si rimanda ad un inesistente trattato di pace.

1. Qual è il giudizio dei ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della CPE in merito al fatto che sono stati distribuiti, fra studenti della Repubblica federale, scritti del genere, dopo l'apertura del muro?
2. Qual è la loro posizione di fronte al fatto che il governo federale tedesco collabora alla pubblicazione di tali scritti tramite il suo ufficio stampa e informazione?

Risposta

(20 febbraio 1990)

Il quesito posto dall'onorevole parlamentare esula dalla competenza della cooperazione politica europea.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 324/90

dell'on. Winifred Ewing (ARC)

al Consiglio delle Comunità europee

(21 febbraio 1990)

(90/C 272/19)

Oggetto: Embargo sul commercio delle armi con la Cina

Il Consiglio è al corrente della violazione da parte del governo britannico dell'impegno assunto con la dichiarazione del Consiglio europeo di Madrid sulla Cina, avvenuta:

- con l'autorizzazione concessa, il 14 settembre 1989, alla società GEC Marconi di vendere apparecchiature radar per la caccia dell'aviazione cinese, e
- con la manifesta intenzione d'intrattenere relazioni ad alto livello con la Cina, confermata dalla visita di tre deputati britannici in Cina lo scorso ottobre?

Entrambe le iniziative sono in contrasto con la dichiarazione con cui si sollecitava la predisposizione di un embargo sul commercio delle armi con la Cina e la «sospensione di contatti bilaterali ministeriali e ad alto livello».

Risposta (1)

(20 settembre 1990)

Benché i quesiti specifici sollevati dall'onorevole parlamentare non siano stati discussi nell'ambito della cooperazione politica europea, essa può stare tranquilla che la Comunità e gli Stati membri si consultano strettamente sulle misure prese nei confronti della Cina. Come l'onorevole parlamentare avrà saputo, il ministro degli affari esteri britannico dell'epoca annunciò i termini del divieto di vendita di armi britanniche alla Cina il 6 giugno 1989.

(1) Quale risposta è stata fornita dai ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica, competenti in materia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 325/90

dell'on. Winifred Ewing (ARC)

al Consiglio delle Comunità europee

(21 febbraio 1990)

(90/C 272/20)

Oggetto: Osservazioni indipendenti ai processi in Cina

Nella dichiarazione del Consiglio di Madrid sulla Cina si è convenuto di sollevare la questione dei diritti umani nelle opportune sedi internazionali e di richiedere che osservatori indipendenti possano assistere ai processi e visitare le prigioni.

Il Consiglio è al corrente dell'arresto avvenuto il 30 novembre 1989 di undici tibetani che distribuivano materiale di propaganda controrivoluzionaria, cinque dei quali sono stati condannati a oltre diciassette anni di reclusione? Il Consiglio aveva formalmente richiesto d'inviare osservatori indipendenti al loro processo?

Risposta (*)

(20 settembre 1990)

La Comunità e gli Stati membri hanno chiesto alle autorità cinesi di consentire che osservatori assistano ai processi e visitino le prigioni, come specificato nella dichiarazione di Madrid ma le autorità cinesi hanno respinto la suddetta richiesta asserendo che essa costituisce un'interferenza negli affari interni della Cina. Nel caso particolare a cui si riferisce l'interrogazione non è stata presentata una richiesta a parte. La Comunità e gli Stati membri hanno affrontato con le autorità cinesi gli aspetti dei diritti umani per quanto attiene alla situazione nel Tibet e, come è stato dichiarato al Parlamento europeo in precedenza, ci si è valse di tutte le occasioni propizie per indurre le autorità cinesi a rispondere alle preoccupazioni comunitarie e in generale internazionali per violazioni dei diritti umani in Cina.

(*) Quale risposta è stata fornita dai ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica, competenti in materia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 326/90

dell'on. Winifred Ewing (ARC)

**ai ministri degli affari esteri
degli Stati membri della Comunità europea
riuniti nell'ambito della cooperazione politica**

(21 febbraio 1990)

(90/C 272/21)

Oggetto: Legge marziale nel Tibet

I ministri degli affari esteri intendono esercitare pressioni sul governo della Cina affinché sospenda la legge marziale instaurata a Lhasa, nel Tibet, essendo evidente che in tali condizioni non può svolgersi alcun processo politico costruttivo?

Risposta

(20 settembre 1990)

L'onorevole parlamentare avrà preso nota dell'annuncio da parte delle autorità cinesi secondo cui nel Tibet è stata abolita la legge marziale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 353/90

dell'on. Winifred Ewing (ARC)

alla Commissione delle Comunità europee

(26 febbraio 1990)

(90/C 272/22)

Oggetto: Simposio di Parigi sull'eliminazione delle scorie nucleari

La Commissione è disposta a fare una dichiarazione sulle conclusioni cui è pervenuto il simposio di Parigi (8 - 13 ottobre 1989) sulla sicurezza a lungo termine dell'eliminazione delle scorie nucleari?

**Risposta data dal sig. Pandolfi
in nome della Commissione**

(22 maggio 1990)

Il simposio svoltosi a Parigi il 9 - 13 ottobre 1989 era sotto il patrocinio congiunto dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA), dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'OCSE (AEN) — che agiva inoltre come coordinatore — e della Commissione delle Comunità europee, in collaborazione con il Commissariato francese per l'energia atomica (CEA). Il simposio aveva l'obiettivo di consentire ad esperti di tutto il mondo di discutere la sicurezza a lungo termine del deposito definitivo dei residui radioattivi e di passare in rassegna le diverse possibilità di deposito.

La Commissione condivide le conclusioni esposte nel comunicato dell'AEN in data 16 ottobre 1989 e cioè: gli esperti hanno confermato che vi sono stati dei progressi e che le conoscenze ora disponibili consentono di valutare in modo affidabile e a lungo termine i futuri siti di eliminazione. Le incertezze relative alle valutazioni di resa sono ora ben individuate e forniscono orientamenti per la ricerca futura. Ulteriori lavori di R & S comprenderanno ricerche sul campo e in situ in località specifiche per raccogliere dati e perfezionare i metodi di valutazione. La Commissione trasmette direttamente all'onorevole parlamentare e alla segreteria generale del Parlamento il testo integrale delle conclusioni del simposio di Parigi (9 - 13 ottobre 1989).

Essa osserva inoltre che tali conclusioni sono in linea con quelle della «Giornata di informazione PAGIS» da essa organizzata a Madrid il 30 giugno 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 359/90

dell'on. Paul Staes (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(26 febbraio 1990)

(90/C 272/23)

Oggetto: Euratom e uranio sudafricano

Si presume che la ditta Nukem abbia fornito uranio sudafricano alla ditta finlandese TVO, violando il decreto n. 1 delle Nazioni Unite. L'Euratom deve verificare tale fatto,

tanto più che l'uranio fornito proviene da una scorta immagazzinata nella Comunità. Ufficialmente l'uranio proveniva dal Niger ma in realtà, tramite un origin-swap, (scambio di denominazione d'origine) proveniva dal Sudafrica.

La TVO ha negato ma documenti del tribunale penale di Wiesbaden nell'Assia (testimonianza del dottor Horst Keese, direttore della Nukem-Lussemburgo), confermano che è avvenuta una transazione illegale. Il dottor Keese afferma perfino che l'Euratom era d'accordo con la transazione.

Il 17 novembre u. s., alle 17.30, il portavoce Ilkka Mikkola ha ammesso espressamente la cosa dinanzi alla radio finlandese: la TVO è stata raggirata dalla Nukem. In realtà tale inganno è stato perpetrato ai danni sia dello Stato finlandese che di quello sovietico. D'altro canto, non rientra tra le competenze dell'Euratom consentire un origin-swap. Può la Comunità rispondere ai seguenti quesiti:

- Sapeva l'Euratom che la TVO aveva dichiarato di disporre delle necessarie licenze (certificati) dell'Euratom?
- In caso affermativo, l'Euratom ha reagito subito nei confronti della TVO e dello Stato finlandese? Che deve fare ora l'Euratom dato che risulta accertato che la Nukem ha commesso un abuso nei suoi confronti? Intende l'Euratom presentare un reclamo?
- Può la Commissione comunicare come mai né essa né l'Euratom abbiano reagito alle dichiarazioni in materia da noi rese all'epoca dinanzi alla commissione d'inchiesta del Parlamento europeo sul traffico di materie nucleari? Nel frattempo esso è stato provato ed è stato perso tempo prezioso.

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha
in nome della Commissione**

(10 maggio 1990)

Il decreto cui fa allusione l'onorevole parlamentare è il decreto n. 1 del consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia e riguarda unicamente l'uranio proveniente da questo paese.

Invitiamo l'onorevole parlamentare a far riferimento all'intervento della Commissione davanti al Parlamento europeo durante il quale, tra altri argomenti, è stato dichiarato, nel luglio 1988 (¹), che la Commissione, molto prima dell'affare «Transnuclear», aveva preso delle disposizioni per evitare le permutazioni di origine a volte chiamate, in modo del tutto sbagliato, «flag-swaps» anche se questo tipo di operazione non è contrario al trattato Euratom e da tale data nessuna operazione di questo tipo è stata presentata alle istanze comunitarie.

Da notare inoltre che Euratom non rilascia licenze (certificati) di alcun tipo.

(¹) *Dibattiti del Parlamento europeo* n. 2-367 (luglio 1988).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 382/90

dell'on. Carlos Robles Piquer (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(26 febbraio 1990)

(90/C 272/24)

Oggetto: Facilitazioni nel recupero retroattivo di assegni familiari per i lavoratori emigranti

La decisione del Consiglio dei ministri degli affari sociali della Comunità europea di approvare il nuovo regolamento sui regimi della sicurezza sociale consentirà di porre termine alle discriminazioni che debbono subire gli emigranti i cui familiari continuano a vivere nel paese comunitario di origine.

Ai sensi della suddetta disposizione taluni lavoratori emigranti nei paesi della Comunità europea potranno percepire retroattivamente, dal 15 gennaio 1986, assegni familiari di entità variabile ma che in alcuni casi, come quello della Spagna, sono cinquanta-cento volte superiori a quelli percepiti nei rispettivi paesi.

Data la rilevanza degli importi spettanti ai suddetti lavoratori, può la Commissione far sapere in che modo dovrebbe essere effettuata la relativa campagna di informazione, volta a facilitare ai lavoratori aventi diritto il recupero retroattivo degli assegni familiari? Non ritiene inoltre che si dovrebbe esigere il pagamento automatico degli importi dovuti, senza dover attendere i reclami degli interessati?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(28 marzo 1990)

La domanda posta dall'onorevole parlamentare riguarda l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3427/89 (¹) adottato dal Consiglio e in vigore dal 15 novembre 1989.

Detto regolamento introduce una soluzione uniforme per la concessione delle prestazioni familiari ai lavoratori i cui familiari risiedono nel territorio di un altro Stato membro, vale a dire l'erogazione delle prestazioni da parte dello Stato membro d'occupazione del lavoratore, secondo la legislazione di detto Stato. Il regolamento (CEE) n. 3427/89 è applicabile con effetto retroattivo dal 15 gennaio 1986.

L'onorevole parlamentare auspica sapere, da un lato, come sarà organizzata la campagna d'informazione destinata a consentire agli interessati (in particolare spagnoli e portoghesi) di riscuotere le prestazioni alle quali avrebbero diritto retrospettivamente a decorrere dal 15 gennaio 1986 e, dall'altro, se si debba esigere d'ufficio il versamento di tali prestazioni senza che gli interessati le debbano reclamare.

La Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti sta esaminando le modalità necessarie per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3427/89 di cui sopra, ivi compresi i punti sollevati dall'onorevole parlamentare. Infatti, bisogna anzitutto determinare se la soluzione uniforme di cui agli articoli 60 e 220 dell'atto relativo alle condizioni d'adesione della Spagna e del Portogallo sia entrata in vigore retroattivamente il 15 gennaio 1986 per tutti i lavoratori subordinati e non subordinati, inclusi i lavoratori di nazionalità spagnola e portoghese. Questo problema, prettamente giuridico, deve formare oggetto di esame approfondito.

In questa fase sembra che, per motivi pratici, il versamento retroattivo delle prestazioni vada effettuato a richiesta degli interessati.

Nella Commissione amministrativa è stato costituito un gruppo di lavoro al fine di stabilire le misure d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3427/89.

I primi lavori del gruppo hanno fin da ora consentito l'adozione da parte della Commissione amministrativa di una decisione che fissa al 1° aprile 1990 la data di effettiva applicazione del nuovo regime. Tale decisione sarà pubblicata prossimamente nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Il pagamento retroattivo delle prestazioni formerà oggetto di una decisione successiva.

Infine, la delegazione francese presso la Commissione amministrativa ha annunciato che le autorità francesi stanno esaminando i mezzi atti ad informare gli interessati dei diritti che possono rivendicare; ciò potrà assumere forme diverse: affissioni, diffusione di opuscoli informativi presso famiglie identificabili, ecc.

Per quanto riguarda i lavoratori che hanno esercitato un'attività in Francia durante un periodo limitato nel 1986, 1987, 1988 e che sono ritornati nello Stato membro di cui sono cittadini o in un altro Stato membro, risulta che solo gli Stati membri in cui risiedono sono in grado di fornire loro le informazioni pertinenti a tale riguardo.

(¹) GU n. L 331 del 16. 11. 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 397/90

dell'on. Alonso Puerta (GUE)

alla Commissione delle Comunità europee

(5 marzo 1990)

(90/C 272/25)

Oggetto: Applicazione delle direttive che fissano gli obiettivi di qualità delle acque nella Comunità autonoma delle Asturie (Spagna)

Gli Stati membri sono tenuti ad assicurare l'esecuzione delle direttive comunitarie (articolo 130 R, paragrafo 4

del trattato CEE) e la Commissione deve controllare la loro effettiva applicazione. Ora, una direttiva non può essere eseguita se non è stata recepita nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri.

1. Può la Commissione accertare se nella Comunità autonoma delle Asturie vengono effettivamente applicate le seguenti direttive:

— 75/440/CEE (¹), concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri;

— 76/160/CEE (²), concernente la qualità delle acque di balneazione;

— 78/659/CEE (³), concernente la qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci;

— 80/68/CEE (⁴), concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose;

— 80/778/CEE (⁵), concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano?

2. Può la Commissione fornire tutte le informazioni disponibili al riguardo?

(¹) GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 26.

(²) GU n. L 31 del 5. 2. 1976, pag. 1.

(³) GU n. L 222 del 14. 8. 1978, pag. 1.

(⁴) GU n. L 20 del 26. 1. 1980, pag. 43.

(⁵) GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 11.

Risposta data dal sig. Ripa di Meana in nome della Commissione

(30 aprile 1990)

Per quanto riguarda la comunità autonoma del «Principado de Asturias» la Commissione dispone delle seguenti informazioni sull'applicazione effettiva delle direttive sottoindicate:

Direttiva 75/440/CEE: le comunità spagnole non hanno ancora classificato le acque di superficie in categorie (A1, A2, A3), né presentato un piano di risanamento.

Direttiva 78/659/CEE: le autorità spagnole non hanno ancora effettuato la designazione delle acque da piscicoltura.

La Commissione ha ricevuto una petizione che denuncia le attività di un'impresa mineraria che inquina le acque del fiume Vega (Consiglio de Ribadesella, Asturias) e che avrebbe provocato la morte di numerosi pesci nell'ottobre 1989.

Direttiva 76/160/CEE: le autorità spagnole hanno designato le acque di balneazione per l'intero territorio nazionale. Per quanto concerne le Asturie e in base alla relazione sulla qualità delle acque di balneazione per il 1988 inviata alla Commissione dalle autorità spagnole, vi sono 35 zone di balneazione marittima e 59 punti di prelievo tra cui 6 non sono conformi per quanto concerne il parametro

coliformo della direttiva 76/160/CEE. Daltronde per l'insieme delle zone di balneazione delle Asturie, per diversi parametri previsti dalla direttiva, non è stata fornita nessuna informazione.

Direttiva 80/68/CEE: la Commissione non dispone di informazioni relative all'applicazione di questa direttiva alle Asturie.

Direttiva 80/778/CEE: non è stata data nessuna risposta da parte delle autorità spagnole alle due lettere di richiesta di informazioni della Commissione nel 1989.

Per le informazioni che mancano la Commissione invierà una lettera di richiesta di informazioni alle autorità spagnole.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 414/90

dell'on. Maxime Verhagen (PPE)
ai ministri degli affari esteri
degli Stati membri della Comunità europea
riuniti nell'ambito della cooperazione politica

(5 marzo 1990)

(90/C 272/26)

Oggetto: Esecuzioni illegali in Liberia

1. I ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica sono a conoscenza delle notizie secondo cui nel Nimba County (Liberia nord orientale) nonché nella capitale Monrovia centinaia di cittadini disarmati sono stati uccisi dai ribelli e dalle truppe governative?

2. Il ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica sono inoltre a conoscenza del fatto che durante l'invasione del 24 dicembre 1989 le truppe governative hanno raso al suolo, incendiandoli, i villaggi di Butuo e Karnplay uccidendo nel contempo un gran numero di cittadini?

3. I ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica sono disposti ad esprimere la loro preoccupazione e a rivolgere un appello al governo liberiano affinché ponga immediatamente fine alle esecuzioni illegali?

4. Quali altri passi i ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica compiranno per far sì che in Liberia si ponga fine agli inquietanti sviluppi in corso?

Risposta

(20 settembre 1990)

La Comunità ed i suoi Stati membri stanno seguendo gli eventi in Liberia con grande preoccupazione. Essi hanno inviato due note al governo liberiano circa i fatti di Nimba

County ed hanno inoltre lanciato vari appelli sia al governo sia alle forze ribelli deplorando la perdita di vite umane e chiedendo che si ponga fine alle uccisioni. Essi hanno condannato le azioni contro la popolazione innocente ed hanno chiesto alle parti coinvolte nel conflitto di non esercitare violenza verso le ambasciate e gli altri luoghi di rifugio — chiese, ospedali, ecc. — dove i civili indifesi hanno cercato protezione. Essi hanno inoltre sollecitato tutte le parti in causa a trovare una soluzione pacifica. In particolare, la presidenza rimanda l'onorevole parlamentare alle dichiarazioni dei Dodici, del 25 luglio e del 2 agosto, sulla Liberia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 423/90

dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muro (S)
ai ministri degli affari esteri
degli Stati membri della Comunità europea
riuniti nell'ambito della cooperazione politica

(5 marzo 1990)

(90/C 272/27)

Oggetto: Detenzione di protestanti e di cattolici in Cina

I ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica europea possono occuparsi appena possibile dei vescovi cattolici Liu Guangdong, della diocesi di Yixian, e Habei Li Side, della diocesi di Tianjin, non iscritti all'Associazione cattolica patriottica, ufficialmente riconosciuta, arrestati rispettivamente il 26 novembre e l'8 dicembre 1989? Possono inoltre occuparsi della sorte dei dirigenti protestanti arrestati all'inizio di ottobre dello stesso anno nella provincia di Henan e che forse non sono stati ancora liberati?

Risposta

(20 settembre 1990)

Conformemente a quanto dichiarato dinanzi al Parlamento in varie occasioni, la Comunità ed i suoi Stati membri hanno sollevato la questione del rispetto dei diritti dell'uomo in Cina, sia direttamente presso le autorità cinesi sia nelle sedi internazionali appropriate. In particolare, dalla dichiarazione di Madrid, i rapporti CEE-Cina sono stati incrinati dalla mancata garanzia del pieno rispetto dei diritti dell'uomo da parte della Cina. Sebbene non tutti i casi individuali citati nell'interrogazione siano stati discussi nell'ambito della cooperazione politica europea né siano stati sollevati a Pechino, posso assicurare all'onorevole parlamentare che il rispetto della libertà di religione e la situazione dei cattolici della chiesa di Roma sono tra le preoccupazioni specifiche della Comunità e dei suoi Stati membri nel contesto dei diritti dell'uomo in Cina.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 438/90**dell'on. Jean-Pierre Raffarin (LDR)****alla Commissione delle Comunità europee***(5 marzo 1990)**(90/C 272/28)**Oggetto: Atlantico e Anno europeo del turismo*

L'Atlantico è un tema che ravvicina le Americhe all'Europa tanto culturalmente quanto geograficamente.

Nel contesto dell'Anno europeo del turismo, cosa intende fare la Commissione per promuovere l'Europa agli occhi dell'opinione pubblica sia nordamericana sia sudamericana?

Quali ruoli specifici potrebbero svolgere le regioni dell'Atlantico in un programma di promozione dell'Europa nei confronti del continente americano?

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha
in nome della Commissione**

(28 giugno 1990)

Azioni di promozione del turismo europeo negli Stati Uniti e nel Canada vengono condotte da diversi anni dal servizio turismo della Commissione, in collaborazione con la Commissione europea del turismo (organizzazione che riunisce gli enti nazionali di 24 paesi d'Europa), sotto forma di campagne pubblicitarie in giornali e riviste. Tali azioni hanno lo scopo di sensibilizzare il grande pubblico nei confronti delle attrattive turistiche dell'Europa. Anche taluni progetti presentati nel corso dell'anno europeo del turismo, in particolare dalla Spagna e dal Portogallo (ispirati agli «scopritori» del nuovo mondo), nonché dall'Inghilterra e dalla Francia (Tunnel sotto la Manica), possono suscitare un nuovo interesse dei turisti americani per l'Europa «atlantica» in senso lato.

Inoltre, sono state avviate nuove azioni di promozione del turismo europeo, comprendendo questa volta anche l'America latina, in occasione dell'Anno europeo del turismo.

Negli Stati Uniti verrà realizzata una campagna pubblicitaria su otto riviste nazionali di alto livello, scelte per la loro buona distribuzione nazionale.

Anche nel Canada si insisterà su una buona distribuzione nazionale della campagna di informazione nelle riviste. I lettori potranno ottenere, dietro richiesta, un opuscolo intitolato «Travel planner on Europe» contenente informazioni sulle agenzie di viaggio dei paesi dell'Europa occidentale.

In America latina l'attrattiva e la crescente facilità di accesso degli Stati Uniti, sia per i giovani che per gli adulti, rendono necessario evidenziare i valori e la competitività dei paesi europei, che non sono ancora stati ben affermati. Dato che sarebbe troppo costoso rivolgersi ai singoli mercati del continente sudamericano, la soluzione

più efficace è sembrata la partecipazione alla «Cotal Convention» indetta per il 1990 a Mar del Plata (Argentina) e destinata a riunire 2 500 agenti di viaggio di tutta l'America latina. Il presidente del Cotal ha ufficialmente autorizzato, nell'ambito di detta esposizione, una «Avenue de l'Europe» con stand nazionali e con il logo dell'Anno europeo del turismo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 442/90**dell'on. Antoni Gutiérrez Díaz (GUE)****alla Commissione delle Comunità europee***(5 marzo 1990)**(90/C 272/29)**Oggetto: Morbo di Alzheimer*

Il morbo di Alzheimer, la cui sintomatologia si manifesta attraverso la degenerazione graduale delle funzioni intellettive fino alla demenza totale e che è prodotta dalla perdita continua ed irreversibile di cellule cerebrali, colpisce circa il 4,5% degli ultrasessantenni ed è la malattia più frequente fra quelle che provocano la demenza.

In vari paesi della Comunità sono nate associazioni di familiari di persone colpite da questa malattia, le quali svolgono una funzione positiva sia per quanto riguarda la cura dei malati che la diffusione delle informazioni.

Quali possibilità esistono che la Comunità promuova l'attività di queste associazioni di cittadini?

Esiste qualche programma comunitario o di partecipazione comunitaria in cui rientri anche la malattia di Alzheimer?

La Commissione conta di promuovere qualche iniziativa in merito?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(22 maggio 1990)

Il 28 marzo 1990 la Commissione ha presentato una «Comunicazione riguardante gli anziani»⁽¹⁾ che prepara il terreno per una serie di azioni comunitarie, a favore degli anziani, da svolgere nei prossimi anni. Queste comporteranno l'organizzazione di studi e conferenze e la creazione di una base di dati europea su questioni attinenti agli anziani.

Sebbene sia ancora troppo presto per dire con esattezza quali problemi saranno oggetto delle singole azioni, è tuttavia prevedibile che il morbo di Alzheimer, che colpisce in particolare gli anziani, avrà un posto di spicco nell'elenco.

Inoltre, nel programma di ricerca medica e sanitaria della Commissione, sono state incluse sin dal 1982 ricerche sulla demenza e sul morbo di Alzheimer in particolare. Il coordinamento delle ricerche su questa malattia è in legame con la ricerca epidemiologica e biologica e, indirettamente, con lo sviluppo di relative tecnologie. La Commissione finanzia attualmente quattro progetti collaborativi di ricerca (azioni concertate) relativamente al morbo di Alzheimer e si prevede che ricerche sull'invecchiamento saranno intraprese nel corso del terzo programma quadro (1990-1994).

(¹) COM(90) 80 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 443/90

dell'on. **Raymonde Dury (S)**
alla Commissione delle Comunità europee

(5 marzo 1990)
(90/C 272/30)

Oggetto: Valutazione dell'interesse delle ricerche in materia di farmaci

Nel chiedere con insistenza la proroga della validità dei brevetti l'industria farmaceutica sollecita altresì finanziamenti per le sue ricerche. Non tutte le ricerche tuttavia sembrano finalizzate alla scoperta di nuovi ritrovati. Negli Stati Uniti, poi, i vari tipi di ricerca vengono classificati a seconda del loro interesse terapeutico (nullo, modesto o notevole).

Non ritiene la Commissione opportuno introdurre anche in Europa una nomenclatura analoga?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(3 maggio 1990)

La ricerca, particolarmente nel settore farmaceutico, è un'attività ad alto rischio, estremamente costosa. Chiaramente, un finanziamento adeguato di quest'attività è indispensabile per ogni politica di promozione e rafforzamento della ricerca.

È esatto che la ricerca non porta necessariamente a delle innovazioni però la mancanza di sicurezza nei risultati fa appunto parte della natura di quest'attività. Per quanto riguarda l'innovazione stessa, l'interesse di tener conto dell'importanza terapeutica di un nuovo farmaco può infatti essere valutato soltanto in riferimento ai vari obiettivi perseguiti.

Se si tratta di chiedere un nuovo criterio per la brevettabilità di un medicinale, bisogna ricordarsi che i criteri di brevettabilità generalmente ammessi sono neutri in pro-

posito e concernono unicamente il processo di creatività applicato all'industria in senso lato (novità, attività inventiva). Non potrebbe essere altrimenti nella misura in cui l'importanza terapeutica del medicinale non può materialmente essere valutata prima della sua immissione sul mercato cioè molto tempo dopo il deposito della domanda corrispondente di brevetto.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 450/90

dell'on. **Cristiana Muscardini (NI)**
alla Commissione delle Comunità europee

(5 marzo 1990)
(90/C 272/31)

Oggetto: Incremento dei casi di tubercolosi in Italia

La tubercolosi in Italia oltrepassa ogni anno i 25 mila casi. Sono soprattutto le persone anziane ed i sieropositivi da Aids ad essere maggiormente colpiti dalla malattia.

La disponibilità sul mercato di efficaci interventi farmacologici fa sì che questa malattia non susciti grande preoccupazione.

Tuttavia c'è stata un'inversione di tendenza rispetto al passato con un progressivo incremento di casi.

Questo fenomeno ha colto di sorpresa gli operatori sanitari, poiché la riforma della sanità in Italia aveva comportato lo smantellamento della rete sanatoriale e di controllo epidemiologico che tanto aveva contribuito alla lotta anti-tubercolare.

Potrebbe la Commissione delle Comunità europee rendere note le statistiche dei casi di tubercolosi negli Stati membri?

Potrebbe la Commissione delle Comunità europee far sapere quali iniziative intende promuovere a tale riguardo?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(10 aprile 1990)

La Commissione non dispone di statistiche in materia di tubercolosi negli Stati membri. L'OMS dispone di statistiche sull'incidenza della tubercolosi nella Comunità per il periodo 1980-1987, che vengono trasmesse direttamente all'onorevole parlamentare nonché al segretariato generale del Parlamento europeo.

La Commissione non intende attualmente promuovere iniziative in questa materia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 472/90**dell'on. Maria Santos (V)****alla Commissione delle Comunità europee***(5 marzo 1990)**(90/C 272/32)**Oggetto:* Interruzione volontaria della gravidanza

Considerando che sono note le varie sofferenze sopportate dalle donne che non possono interrompere volontariamente una gravidanza problematica;

considerando che in alcuni Stati membri, nonostante esista una legislazione adeguata in tale materia, quest'ultima non viene applicata, come nel caso del Portogallo, in quanto mancano le condizioni minime di accessibilità ai benefici della legge,

1. Di fronte a tale situazione, può la Commissione comunicare se intende emanare una normativa a tale riguardo?
2. La Commissione dispone di statistiche aggiornate sull'applicazione di tale legge in Portogallo?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione***(21 maggio 1990)*

1. L'onorevole parlamentare è pregata di consultare la risposta della Commissione alle interrogazioni orali n. 0-49/90 della on. Lehideux e n. 0-147/89 della on. Vayssade durante la sessione plenaria del Parlamento europeo del febbraio 1990 ⁽¹⁾.

2. La Commissione non ha alcuna statistica sull'aborto in Portogallo.

⁽¹⁾ *Dibattiti del Parlamento europeo n. 3-374 (febbraio 1990).*

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 502/90**dell'on. Karl von Wogau PPE)****alla Commissione delle Comunità europee***(7 marzo 1990)**(90/C 272/33)**Oggetto:* Tariffe postali nella Comunità europea

Sa la Commissione che la tariffa per la spedizione di un pacco postale di 15 kg da Friburgo a Kehl amonta a 11 marchi tedeschi ma che, per inviare lo stesso pacco a Strasburgo, appena 1 km più distante, essa è pari a 40 marchi tedeschi a causa del superamento della frontiera?

In che modo si adopera la Commissione perché si tenga conto degli obiettivi del mercato comune anche nel settore delle tariffe per la spedizione di pacchi postali?

**Risposta data dal sig. Pandolfi
in nome della Commissione***(16 maggio 1990)*

Il servizio di spedizione e distribuzione di pacchetti è uno dei servizi pubblici offerti dalle dodici amministrazioni postali della Comunità europea. Questo servizio non è coperto dal monopolio ed è infatti offerto anche da operatori privati in alcune regioni europee, principalmente nelle grandi città della Comunità.

Le tariffe di questo servizio sono fissate liberamente da ciascuna delle dodici amministrazioni postali che sono competenti in modo esclusivo per le tariffe nazionali e per quelle internazionali.

Il forte divario di tariffa (40 marchi tedeschi verso la Francia rispetto ad 11 marchi tedeschi per una spedizione all'interno della Repubblica federale di Germania) concernente la spedizione di un pacchetto di 15 kg al di là della frontiera francotedesca (da Friburgo a Strasburgo) deriva essenzialmente dall'obbligo di scambio di questo pacco tra due amministrazioni diverse. La loro competenza territoriale esclusiva implica infatti la necessità di fissare una tariffa di remunerazione dell'amministrazione di destinazione (la posta francese) per compensare i costi della distribuzione a suo carico (costi terminali).

Rispetto alle spedizioni nazionali, i costi di transito dei pacchetti attraverso centri internazionali di scambi aumentano infatti notevolmente i costi di spedizione dei pacchetti postali verso altri paesi della Comunità.

Lo scarto tariffario rilevato, in questo caso di 29 marchi (14,2 Ecu) cioè 2,63 volte la tariffa nazionale tedesca, sembra superare nettamente le differenze di costo provocate dall'esistenza di una frontiera interna tra la Repubblica federale di Germania e la Francia. La fissazione di queste tariffe è attualmente di unica competenza dell'amministrazione postale tedesca.

La Commissione, consapevole dell'importanza di queste questioni, ha previsto di pubblicare, prima della fine del 1990, un libro verde sul mercato dei servizi postali nella Comunità nel quale esaminerà tutti questi aspetti e proporrà elementi di risposta in vista di una graduale definizione di un mercato postale interno senza frontiere per tutti i cittadini della Comunità europea.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 563/90**dell'on. Anita Pollack (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(16 marzo 1990)**(90/C 272/34)**Oggetto:* Impatto dei camion sull'ambiente

Qual è l'impatto di una tonnellata/chilometro di merci trasportate da camion dotati di motori diesel delle dimensioni normalmente usate per viaggi internazionali, su quanto segue:

- consumo energetico primario,
- emissioni di biossido di carbonio,

- emissioni di biossido di azoto,
- emissioni di monossido di carbonio,
- emissioni di idrocarburo aromatico polinucleare (poli-ciclico) (PAHs),
- sostanza particellare,
- incidenti,
- uso del territorio?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(14 giugno 1990)

In base alla decisione 85/338/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ la Commissione ha sviluppato un sistema per la raccolta a livello comunitario di dati sulle emissioni di inquinanti atmosferici. In una relazione sintetica del gruppo di lavoro CORINAIR ⁽²⁾ le emissioni di CO, NO_x e di composti organici volatili (VOC) del traffico su strada (basati sull'anno 1985) sono stati valutati ed elencati per i diversi Stati membri e le seguenti classi di veicoli:

veicoli < 3,5 t:

- benzina
- diesel
- LPG

veicoli > 3,5 t:

- benzina
- diesel da 3,5 a 16 t
- diesel > 16 t

Statistiche specifiche basate sul trasporto tonnellata/chilometro, effettuato nel traffico internazionale da camion diesel di dimensioni normali non sono disponibili.

L'ufficio statistico delle Comunità europee (Eurostat) valuta la possibilità di estendere le statistiche ambientali in particolare nel settore del traffico.

⁽¹⁾ GU n. L 176 del 6. 7. 1985, pag. 14.

⁽²⁾ La Commissione invierà una copia di questa relazione direttamente all'onorevole membro e al segretariato del Parlamento.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 573/90

dell'on. Alexander Langer (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(16 marzo 1990)

(90/C 272/35)

Oggetto: Esportazione incontrollata di rifiuti tossici e nocivi in Romania

Secondo circostanziate notizie di stampa, almeno dal 1987 sarebbe in corso un fiorente commercio che por-

rebbe numerose ditte italiane, tedesco-occidentali, olandesi e svizzere a disfarsi dei loro rifiuti industriali tossici e nocivi attraverso la loro esportazione praticamente incontrollata e più o meno legale in Romania, dove questi verrebbero accolti principalmente nei porti sul Mar Nero (soprattutto a Sulina) in condizioni di grave pericolo pubblico e senza adeguati impianti di trattamento e di smaltimento. Concorrerebbe a ciò l'intervento — tra altre — dell'impresa rumena «Kimika Ice», della società svizzero-britannica «Metrode IDT» con sede a Viganello (Lugano) e registrata a Cardiff, della società italiana «Sirteco» e della banca rumena «Manufactora Nova Ovn Trust».

Cosa può riferire la Commissione europea in proposito e come pensa di assicurare il rispetto dei necessari criteri di sicurezza e di giustizia, per evitare che un simile criminale commercio, sinora possibile grazie a condizioni di miseria, di mancata democrazia e trasparenza e di corruzione, possa ulteriormente perpetuarsi ed istituzionalizzarsi sotto nuove vesti?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(22 maggio 1990)

La Commissione non è venuta a conoscenza degli articoli di stampa menzionati dall'onorevole parlamentare e gradirebbe ricevere le informazioni in suo possesso. Su questa base la Commissione invierà una richiesta di informazioni agli Stati membri che sarebbero il punto di partenza di queste esportazioni e cioè l'Italia, la Repubblica federale di Germania e i Paesi Bassi.

La Commissione ricorda all'onorevole parlamentare che i trasferimenti di rifiuti verso i paesi terzi violano il diritto comunitario nella misura in cui non è assicurata la loro eliminazione senza pericoli per la salute umana o per l'ambiente.

Secondo la direttiva 84/631/CEE del Consiglio del 6 dicembre 1984, relativa alla sorveglianza e al controllo nella Comunità delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi ⁽¹⁾ modificata dalla direttiva 86/279/CEE ⁽²⁾, l'autorità competente di spedizione dovrà verificare se tale condizione è ben soddisfatta (articolo 3, paragrafo 3). Il trasferimento inoltre può essere autorizzato soltanto se lo Stato terzo ha dato il suo accordo per iscritto. Nella maggior parte degli Stati membri, questa direttiva comunque — che avrebbe dovuto entrare in vigore dal 1° ottobre 1985 — è stata recepita nella legislazione nazionale soltanto molto recentemente.

Nel quadro della convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei trasporti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e relativa eliminazione, il regime di controllo sarà ulteriormente rafforzato. La Commissione prevede a tal fine l'introduzione di un regolamento che sostituirà la

direttiva di cui sopra e che potrà entrare in vigore senza l'intervento degli Stati membri.

(¹) GU n. L 326 del 13. 12. 1984, pag. 31.

(²) GU n. L 181 del 4. 7. 1986, pag. 13.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 618/90

dell'on. Gijs de Vries (LDR)

alla Commissione delle Comunità europee

(20 marzo 1990)

(90/C 272/36)

Oggetto: IVA sulle autovetture usate

In vari Stati membri della Comunità si consente ad aziende soggette all'IVA di detrarre in tutto o in parte l'IVA sulle automobili nuove (XII direttiva). Nella maggior parte dei paesi la detrazione dell'IVA non è consentita ai privati. La modifica proposta della VI direttiva IVA pone al settore automobilistico dei problemi nel caso in cui un'autovettura, data in permuta o venduta da un privato, venga offerta da una ditta del settore a un altro privato o comunque a un soggetto tenuto al versamento dell'IVA. Su alcune autovetture verrebbe versata IVA in eccesso (una prima volta sull'auto nuova e poi parzialmente sull'auto usata). Ne consegue che nei Paesi Bassi non è chiaro come debba essere fissato il prezzo delle auto offerte in vendita.

La Commissione è consapevole del fatto che la modifica proposta della direttiva sull'IVA potrà ingenerare notevoli complicazioni amministrative nella vendita di autovetture e che farà aumentare le possibilità di frode fiscale?

Quali provvedimenti intravede la Commissione per prevenire o limitare queste conseguenze negative?

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener
in nome della Commissione**

(5 luglio 1990)

Nella proposta presentata al Consiglio l'11 gennaio 1989 in materia di assoggettamento all'IVA dei beni d'occasione e degli oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione (¹), la Commissione è favorevole all'istituzione di un regime basato sull'applicazione dell'IVA al margine realizzato dal soggetto passivo — rivenditore.

Tale regime consente di farsi corrispondere dal soggetto passivo il vero valore aggiunto evitando anche la doppia imposizione. Esso è stato oggetto di numerose consultazioni con gli esperti del settore che si sono dichiarati essenzialmente d'accordo. Infine, la maggioranza degli Stati membri che dispone attualmente di un regime parti-

colare per i veicoli d'occasione ha optato per il regime del margine.

Come all'onorevole parlamentare, anche alla Commissione preme evitare che l'introduzione di un sistema uniforme d'imposizione dei beni d'occasione dia luogo a rischi di frode e a complicazioni amministrative. La Commissione resta convinta che l'applicazione del regime particolare proposto consentirà di far fronte efficacemente a tali preoccupazioni.

(¹) GU n. C 76 del 28. 3. 1989, pag. 10.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 633/90

dell'on. Marc Galle (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(20 marzo 1990)

(90/C 272/37)

Oggetto: Traffico d'avorio

Nell'ottobre 1989 105 paesi hanno deciso a Losanna di sospendere il traffico d'avorio. A causa di tale divieto il prezzo dell'avorio è già sceso del 30 - 50 %.

Nel gennaio 1990 il governo Thatcher ha deciso tuttavia di risollevarlo il mercato dell'avorio nella colonia britannica di Hong Kong. Qual è la posizione della Commissione europea circa l'intenzione di smerciare sul mercato mondiale entro sei mesi la scorta di 670 t di avorio che sono immagazzinate a Hong Kong?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(8 maggio 1990)

La Commissione è al corrente della riserva formulata dal Regno Unito nei confronti di Hong Kong per quanto riguarda il trasferimento dell'elefante africano dall'Appendice II all'Appendice I della «Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora» (CITES). La riserva sarà in vigore per un periodo di sei mesi a decorrere dal 18 gennaio 1990 e non si applicherà al Regno Unito né a nessuno dei suoi territori dipendenti. Le importazioni di avorio destinate a Hong Kong continueranno ad essere vietate e soltanto l'avorio attualmente detenuto legalmente a Hong Kong potrà essere riesportato durante il periodo della riserva.

Hong Kong non è coperto dalla legislazione comunitaria e ai termini dell'attuazione CITES è considerato come un paese terzo. Ai termini della convenzione, inoltre, la riesportazione di avorio, acquistato legalmente prima

del 18 gennaio 1990, può continuare ad essere oggetto di transazioni internazionali anche in assenza di tale riserva.

La Commissione desidera comunque sottolineare che tutte le importazioni di avorio nella Comunità provenienti da paesi terzi sono vietate in base al regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 384 del 31. 12. 1982, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 646/90

dell'on. Luigi Moretti (ARC)

alla Commissione delle Comunità europee

(20 marzo 1990)

(90/C 272/38)

Oggetto: Iscrizione al pubblico registro di autoveicoli importati in Italia da paesi comunitari

Le autorità italiane esigono, per l'iscrizione di autoveicoli al pubblico registro automobilistico, l'esibizione di atto di vendita notarile.

Ciò anche per autoveicoli acquistati all'estero, muniti di documento provvisorio di circolazione e targa doganale ed importati direttamente dall'acquirente.

Tale pretesa, atteso che in molti Stati comunitari la vendita di autoveicoli non avviene attraverso atto notarile e considerato che le autorità italiane non ritengono validi, in sostituzione, i documenti di vendita emessi all'estero, genera problemi di ordine burocratico agli acquirenti, rendendo oltremodo onerosa e defatigante la definizione della pratica.

Ritiene la Commissione che le esposte pretese delle autorità italiane siano conformi alle norme sulla libera circolazione delle merci all'interno della Comunità ed, in caso negativo, intende, e come, adoperarsi, affinché siano rimosse?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(16 maggio 1990)

Come ricordato dalla Commissione nella sua comunicazione concernente le procedure di omologazione e immatricolazione di veicoli già immatricolati in un altro Stato membro ⁽¹⁾ risulta dalla sentenza della Corte di giustizia del 17 giugno 1987, causa 154/85 «Commissione versus Italia» ⁽²⁾, che nella misura in cui i documenti rilasciati nello Stato membro di esportazione contengono le informazioni necessarie per immatricolare i veicoli nello Stato membro di importazione, quest'ultimo è tenuto ad accettare tali documenti nella forma e secondo le modalità in

base alle quali essi hanno corso legale nello Stato membro dove sono stati emessi.

Gli Stati membri in particolare non possono assoggettare il riconoscimento di tali documenti rilasciati negli altri Stati membri alla condizione che essi siano legalizzati o autenticati oppure a condizione che essi rispettino un modello stabilito dallo Stato membro di importazione.

La Commissione ha ricevuto nel marzo 1989 il testo di una circolare del ministero dei trasporti italiani datata 24 febbraio 1989 nella quale, con riferimento alla comunicazione della Commissione di cui sopra, si prevede che i documenti da presentare assieme alla domanda di immatricolazione non debbano essere autenticati o legalizzati.

La Commissione però, avendo ricevuto nel 1989 degli esposti concernenti il fatto che le autorità italiane continuavano ad esigere che i documenti richiesti per l'immatricolazione in Italia di veicoli importati da altri Stati membri e rilasciati in questi ultimi fossero autenticati o legalizzati, è intervenuta presso dette autorità per chiedere spiegazioni in proposito.

La Commissione non mancherà di tenere informato l'onorevole parlamentare sul risultato dei suoi passi presso le autorità italiane.

⁽¹⁾ GU n. C 218 del 4. 11. 1988, pag. 9.

⁽²⁾ *Raccolta della giurisprudenza della Corte* 1987, da pag. 2717 a 2739.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 658/90

dell'on. Artur da Cunha Oliveira (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(23 marzo 1990)

(90/C 272/39)

Oggetto: «Marea nera» a Madeira

Lo scorso lunedì 15 gennaio un'enorme «marea nera» (con una superficie di 20 × 2 km e circa 50 cm di profondità), provocata dallo spandimento di migliaia di tonnellate di petrolio greggio nel mare circostante, ha invaso l'arcipelago portoghese della regione autonoma di Madeira, soprattutto l'isola di Porto Santo dove vi è la spiaggia meno inquinata di tutta la Comunità europea. Sono state irrimediabilmente distrutte flora e fauna marine con grave rischio per il rifornimento di acqua dell'isola, ottenuta per l'80% tramite desalinizzazione. Inoltre, enormi sono stati i danni provocati al turismo, principale fonte di reddito della regione, nonché all'economia in generale, per non parlare del rischio della scomparsa dalle Isole Deserte della rarissima colonia di foche.

Si vuol sapere dalla Commissione:

- a) Intende sostenere sul piano tecnico e finanziario il governo portoghese e la regione autonoma di Madeira in tale circostanza?

- b) Cosa intende fare affinché altre isole della Comunità, che non possono per loro natura disporre di mezzi di lotta contro «maree nere» di questa portata, non corrono analoghi rischi?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(1° giugno 1990)

La Commissione ha preso nota con preoccupazione del recente grave incidente ecologico che ha colpito l'isola di Porto Santo. La task force CEE ha partecipato pienamente alle operazioni per combattere il grande spargimento di petrolio nell'arcipelago di Madera. La continua e attiva presenza di diversi esperti della task force in queste isole per più di due mesi e l'efficiente coordinamento del gruppo crisi a Bruxelles hanno fornito all'amministrazione portoghese un'assistenza tecnica di alto livello.

I costi delle operazioni di pulizia e altre eventuali rivendicazioni saranno a carico del responsabile dell'inquinamento, conformemente ai sistemi internazionali di indennizzo per l'inquinamento da petrolio. Rappresentanti delle società di assicurazione hanno seguito direttamente le operazioni, in stretta cooperazione con le autorità portoghesi e con gli esperti della task force comunitaria.

La Commissione, nel quadro del comitato consultivo in materia di controllo e di riduzione dell'inquinamento marino da idrocarburi e da altre sostanze pericolose, analizzerà i parametri tecnici del recupero di petrolio e delle operazioni di pulizia della costa per migliorare le attuali tecniche e sistemi di lotta contro questo tipo di inquinamento.

La Commissione appoggerà anche qualsiasi iniziativa intesa a creare un'organizzazione operativa per prevenire incidenti nell'area e combattere l'inquinamento in caso di incidente.

Esiste inoltre la possibilità, nel quadro dell'iniziativa comunitaria Envireg, di un'assistenza finanziaria nelle aree eleggibili per la fornitura di apparecchiature di piccole dimensioni che servano a ridurre al minimo gli effetti di scarichi accidentali da navi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 659/90

**dell'on. Hiltrud Breyer (V)
alla Commissione delle Comunità europee**

(23 gennaio 1990)

(90/C 272/40)

Oggetto: Incidenze dell'incenerimento dei rifiuti sul piano di una politica per il riciclo dei medesimi

1. Qual è l'aliquota di acqua nei rifiuti domestici?
2. Qual è il quantitativo di residui di combustione risultanti dall'incenerimento dei rifiuti?

3. Quale sarebbe il bilancio energetico degli inceneritori di rifiuti domestici una volta esaurite tutte le possibilità di modificare il prodotto nonché di evitare e riciclare i rifiuti?

4. Quali sono i quantitativi di composti organici di carbonio emessi attualmente dagli inceneritori di rifiuti domestici?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 660/90

dell'on. Hiltrud Breyer (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(23 gennaio 1990)

(90/C 272/41)

Oggetto: Incidenze dell'incenerimento dei rifiuti sul piano di una politica per il riciclo dei medesimi

Attualmente si progetta nella CE la costruzione di circa 450 inceneritori di rifiuti domestici di cui 120 nella sola Repubblica federale di Germania. Ciò premesso:

1. Quale potere calorifico posseggono i rifiuti domestici una volta fatta la cernita di tutte le potenziali sostanze pregiate nei confronti dei rifiuti alla rinfusa?
2. Qual è il quantitativo di rifiuti che viene a crearsi in sede di costruzione di un inceneritore di media grandezza (circa 150 000 t/a)?
3. Quali sostanze pregiate e/o nocive si possono ricavare dai rifiuti domestici grazie ad adeguate riconversioni della produzione?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 666/90

dell'on. Hiltrud Breyer (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(23 gennaio 1990)

(90/C 272/42)

Oggetto: Incidenze dell'incenerimento dei rifiuti sul piano della politica per il riciclo dei medesimi

1. In quale misure è possibile evitare il formarsi di carboderivati organici negli inceneritori dei rifiuti grazie ad un'adeguata depurazione dei gas combusti e ad una postossidazione?
2. Di quanto rincarerebbe per i cittadini lo smaltimento dei rifiuti se invece di essere bruciati venissero selezionati e sottoposti a cernita?

**Risposta comune data dal sig. Ripa di Meana
alle interrogazioni scritte n. 659/90, 660/90 e 666/90
in nome della Commissione**

(11 giugno 1990)

Nel quadro della preparazione delle direttive 89/369/CEE (1) e 89/429/CEE (2) relative agli impianti

nuovi e a quelli esistenti per l'incenerimento dei rifiuti domestici, adottate dal Consiglio nel giugno 1989, la Commissione ha fatto effettuare vari studi tecnici. È opportuno tuttavia notare che i dati quali la composizione, il potere calorico, l'umidità dei rifiuti domestici o la quantità dei residui dopo l'incenerimento, le sostanze inquinanti emesse, il bilancio energetico o infine il costo dell'incenerimento stesso, sono estremamente variabili a seconda delle attrezzature impiegate, della provenienze rurale o urbana dei rifiuti e a seconda dei vari Stati membri. Per ciascun progetto di questo tipo deciso da una collettività locale è pertanto opportuno verificare la sua compatibilità con eventuali raccolte selettive e valutare i valori locali dei diversi parametri summenzionati.

(¹) GU n. L 63 del 14. 6. 1989, pag. 32.

(²) GU n. L 203 del 15. 7. 1989, pag. 50.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 662/90

dell'on. Hiltrud Breyer (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(23 marzo 1990)

(90/C 272/43)

Oggetto: Fusione nucleare

1. Quali sono i programmi a livello europeo per la ricerca e lo sviluppo nel settore della fusione nucleare?
2. Qual è il contributo organizzativo e finanziario della CEE a detti programmi?
3. A quanto ammontano i contributi finanziari degli Stati membri?
4. Quale forma di divisione del lavoro sussiste fra gli Stati partecipanti?

**Risposta data dal sig. Pandolfi
in nome della Commissione**

(16 maggio 1990)

1. Tutte le ricerche svolte nella Comunità europea nel settore della fusione termonucleare magnetica controllata sono integrate nel programma di fusione della Comunità al quale sono interamente associati due paesi dell'EFTA, la Svezia e la Svizzera.

La Commissione è responsabile della gestione generale del programma.

2 e 3. Complessivamente, la spesa annua di ricerca sulla fusione nella Comunità è stata negli ultimi anni di 400 - 450 milioni di Ecu, il 45% dei quali a carico del bilancio

comunitario mentre il saldo è a carico delle rispettive organizzazioni nazionali.

4. Il programma viene eseguito principalmente sulla base di contratti di associazione che uniscono laboratori specializzati nella fusione degli Stati membri nel programma fusione della Comunità attraverso l'impresa comune JET (Joint European Torus), l'accordo NET (Next European Torus) e il Centro comune di ricerca. I lavori sono ripartiti tra i laboratori secondo un preciso sistema di coordinamento (per questo aspetto la Commissione si avvale della consulenza del comitato consultivo per il programma fusione) che tiene conto delle rispettive conoscenze e risorse dei laboratori interessati onde evitare inutili doppioni.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 663/90

dell'on. Hiltrud Breyer (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(23 marzo 1990)

(90/C 272/44)

Oggetto: Futuro reattore a fusione

Dai programmi JET (Joint European Torus) e NET (Next European Torus) dovrebbe scaturire la messa a punto di un reattore a fusione. Ciò premesso:

1. Condivide la Commissione il parere del ministro tedesco della ricerca Riesenhuber secondo cui già nel 2001 entrerà in funzione un reattore a fusione?
2. Quale ubicazione ha previsto la Commissione per un siffatto reattore a fusione?
3. Quali saranno le modalità di smaltimento delle scorie a media ed elevata radioattività risultanti da detto reattore?
4. Quale percentuale del consumo di energia primaria nella CEE potrebbe essere, secondo la Commissione, coperta nel 2010 grazie all'energia risultante dalla fusione nucleare?

**Risposta data dal sig. Pandolfi
in nome della Commissione**

(16 maggio 1990)

1. Un reattore a fusione di tipo sperimentale, NET a livello europeo e ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) a livello mondiale, è attualmente nella fase di progettazione di massima. Se si dovesse decidere di iniziare la costruzione di tale impianto verso la metà degli anni '90, cosa ritenuta possibile dal punto di vista tecnico, l'impianto diventerebbe operativo circa otto anni dopo.

2. Si deve ancora decidere un sito per la costruzione.

3. I parametri tecnici dell'attivazione che si produrrà probabilmente nell'impianto sono già oggetto di studio nel quadro delle attività di progettazione di massima. Non è possibile effettuare una valutazione quantitativa delle

scorie prima di disporre delle specifiche tecniche dell'impianto. Si può comunque già affermare che, a differenza della fissione, la fusione non produce scorie ad alta radioattività. La gestione dei residui (a media ed elevata attività) sarà sottoposta alla normativa nazionale del paese in cui è ubicato l'impianto.

4. Potenzialmente, la fusione può diventare la principale fonte di energia elettrica verso la metà del prossimo secolo. Nel reattore sperimentale l'energia prodotta (superiore a un GW termico) non sarà però trasformata in energia elettrica in quanto il carattere sperimentale dell'impianto non giustificherebbe gli investimenti supplementari che implica un impianto di conversione energetica.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 664/90

dell'on. Hiltrud Breyer (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(23 marzo 1990)

(90/C 272/45)

Oggetto: Stanziamenti per il programma ITER

In base a notizie di stampa i costi per ITER dovrebbero ammontare a circa 5 miliardi di marchi tedeschi. Ciò premesso:

1. Qual è il volume di stanziamenti che la Commissione prevede attualmente per il progetto ITER?
2. A quanto ammonterà la quota della CEE?
3. Sono necessari stanziamenti aggiuntivi degli Stati membri? In caso affermativo, a quanto ammonterebbero?
4. Quali sono i risultati principali della relazione interlocutoria dell'agenzia internazionale per l'energia atomica sul tema ITER, relazione ultimata alcuni mesi fa?

**Risposta data dal sig. Pandolfi
in nome della Commissione**

(16 maggio 1990)

In base ad un accordo tra quattro parti, la Comunità europea (Svezia e Svizzera comprese), il Giappone, gli USA e l'URSS, i lavori di progettazione teorica di ITER che saranno ultimati alla fine di quest'anno si svolgono sotto gli auspici dell'AIEA (Agenzia internazionale dell'energia atomica). La partecipazione comunitaria alle attività di ITER si svolge nel quadro delle successive decisioni sul programma fusione. La prosecuzione delle attività di progettazione tecnica di un ITER e l'eventuale futura costruzione dipenderanno dalle valutazioni tecniche e da ulteriori accordi tra le parti.

Secondo una stima preliminare del gennaio 1989, i costi di capitale per la costruzione di un impianto ITER ammontano a 4,9 miliardi di dollari USA ⁽¹⁾.

Le quote dei costi di costruzione saranno fissate nel relativo accordo. I costi delle attività di progettazione di massima sono ripartiti egualmente tra le quattro parti.

Non è stata per ora presa alcuna decisione in merito alla ripartizione del contributo della Comunità tra bilancio comunitario e Stati membri.

Un importante risultato dell'«ITER Conceptual Design Interim Report» (Rapporto intermedio sulla progettazione di massima di ITER) — (AIEA, Vienna, ottobre 1989) è che il Consiglio ITER ha deciso che, sotto il profilo puramente tecnico, la prossima tappa dovrebbe essere la progettazione tecnica e che sarebbe estremamente opportuno evitare ogni soluzione di continuità nei lavori tecnici al termine delle attività di progettazione di massima alla fine del 1990. I risultati sono pubblicati in: «ITER Documentation Series n. 7», «ITER Conceptual Design: Interim Report» e n. 9 «ITER Activities Status Report: Dicembre 1989» (AIEA, Vienna, 1990). Il Consiglio ITER pubblicherà alla fine del 1990 un rapporto finale sulle attività di progettazione di massima di ITER.

⁽¹⁾ ITER Documentation Series n. 9 «Iter Activities Status Report: Dicembre 1989» (AIEA, Vienna, 1990).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 677/90

dell'on. Ana Miranda de Lage (S)

ai ministri degli affari esteri
degli Stati membri della Comunità europea
riuniti nell'ambito della cooperazione politica

(23 marzo 1990)

(90/C 272/46)

Oggetto: Conferenza CSCE a Bonn

La prossima conferenza CSCE che si svolgerà a Bonn verterà sul tema della cooperazione economica in Europa. La conferenza ha luogo in un momento in cui le riforme politiche ed economiche avviate nei paesi dell'Europa centrale e orientale danno nuovo impulso alla cooperazione economica e schiudono nuove e incoraggianti prospettive.

A questo proposito va sottolineato che la Comunità svolge un ruolo chiave per quanto concerne tali riforme economiche. Si chiede pertanto ai ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica europea di fornire informazioni dettagliate in merito alla posizione che la Comunità assumerà alla conferenza di Bonn.

Risposta

(20 settembre 1990)

Durante il vertice straordinario del Consiglio europeo, tenuto a Dublino il 28 aprile, si è preso atto, come si

afferma nelle conclusioni della presidenza, che la Comunità ha fornito un contributo di primo piano al successo della conferenza e del documento di Bonn, che riconosce il nesso esistente tra pluralismo politico e economie di mercato, offre un orientamento fondamentale per le future relazioni economiche e la futura cooperazione in Europa.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 702/90

dell'on. James Ford (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(27 marzo 1990)

(90/C 272/47)

Oggetto: Progetto di propagazione indigena

Al fine di tutelare l'integrità ecologica delle aree rurali sfavorite, particolarmente in Turchia, dal commercio intracomunitario di bulbi di fiori raccolti allo stato selvatico e venduti come bulbi coltivati, può la Commissione confermare di annettere priorità al progetto di propagazione indigena della Società di preservazione della fauna e della flora attualmente in esame presso la Commissione?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(4 luglio 1990)

Il commercio delle varietà *Galanthus* e *Sternbergia* di ciclamini, raccolte allo stato selvatico, è disciplinato dal regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio⁽¹⁾ sull'applicazione nella Comunità della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES). Le importazioni di bulbi di ciclamini sono assoggettate alle quote di importazioni comunitarie concordate con il governo turco nel 1985. Le varietà *Galanthus* e *Sternbergia* figurano nell'appendice II della CITES dal 18 gennaio 1990.

In seguito a contatti tra governo ed esportatori turchi da un lato e botanici britannici, autorità scientifiche olandesi e tedesco-occidentali del CITES ed importatori olandesi dall'altro, alcuni esportatori turchi hanno elaborato progetti concernenti la coltivazione di queste varietà. I primi tuberi di dimensioni esportabili dovrebbero essere commercializzati nel 1991.

La Commissione sta esaminando il progetto presentato dalla Società di preservazione della fauna e della flora. Dato l'altissimo numero di progetti proposti per finanziamento alla linea di bilancio 946, non si sa ancora se questo

interessante progetto potrà o meno essere finanziato dalla Commissione.

(¹) GU n. L 384 del 31. 12. 1982, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 703/90

dell'on. James Ford (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(27 marzo 1990)

(90/C 272/48)

Oggetto: Universalità dell'impiego di cristalli «fumé» per le autovetture

La Commissione, nella sua risposta alla mia interrogazione scritta n. 726/89⁽¹⁾, si accontenta di mostrare un aumento del 5%, negli anni 1987 - 1988, delle vendite di autovetture prodotte con cristalli «fumé» e conclude affermando che l'industria automobilistica è ancora lontana dall'estendere all'intera sua produzione l'impiego dei cristalli «fumé», i quali non sono ancora montati di norma a meno che non lo chieda il cliente.

Può la Commissione riesaminare più seriamente le relative implicazioni per la scelta del consumatore alla luce dell'introduzione, da parte della Volkswagen, di cristalli «fumé» montati di norma sulle sue nuove serie di quest'anno a partire dal suo modello di base Polo?

(¹) GU n. C 97 del 17. 4. 1990, pag. 18.

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(14 maggio 1990)

La Commissione ha recentemente sottoposto al Consiglio una proposta di direttiva relativa ai cristalli destinati ad essere usati nell'industria automobilistica⁽¹⁾. Questa proposta, che sostituisce quella del 1972, è attualmente in discussione per parere al Parlamento europeo.

La proposta indica anche i requisiti che i fabbricanti devono rispettare sia per i cristalli chiari, che per i cristalli «fumé», per garantire in tutte le circostanze una buona visibilità nella circolazione stradale. La scelta che i costruttori faranno dipenderà essenzialmente dalla domanda dei consumatori, che si orienta sempre più verso i cristalli «fumé». L'esempio della Volkswagen, menzionato dall'onorevole parlamentare, non fa che rafforzare questa tendenza. Tuttavia i consumatori che non avessero la stessa preferenza potranno, su espressa richiesta, scegliere diversamente.

(¹) Doc. COM(89) 653 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 713/90
degli on. Yves Verwaerde e Jean-Pierre Raffarin (LDR)
alla Commissione delle Comunità europee

(27 marzo 1990)

(90/C 272/49)

Oggetto: Inquinamento delle acque

L'inquinamento di numerose falde freatiche è stato al centro dell'attenzione dei mass media in Francia nelle settimane scorse. Questa situazione, che viene evidenziata dopo la vicenda «Perrier», torna a sollevare il problema dell'inquinamento delle acque.

La Commissione prevede di elaborare nuove norme, in particolare nel settore dei fertilizzanti, affinché una situazione del genere non torni a verificarsi?

Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione

(24 aprile 1990)

La Commissione tiene a ricordare che essa ha presentato all'inizio del 1989 una proposta di direttiva del Consiglio relativa alla protezione delle acque dolci, costiere e marine dall'inquinamento causato dai nitrati provenienti da fonti diffuse⁽¹⁾. Il Consiglio non ha ancora statuito su tale proposta.

La Commissione ricorda agli onorevoli parlamentari che questa proposta prevede tra l'altro l'applicazione, in talune zone «vulnerabili», di norme concernenti lo spandimento di concimi chimici.

⁽¹⁾ GU n. C 54 del 3. 3. 1989, pag. 4.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 718/90
dell'on. Jessica Larive (LDR)
alla Commissione delle Comunità europee

(27 marzo 1990)

(90/C 272/50)

Oggetto: Ammissione alla categoria professionale dei chirurghi nei Paesi Bassi

1. La Commissione ha avuto notizia di un «gentlemen's agreement» del «Concilium Chirurgicum» (organo della categoria professionale dei chirurghi dei Paesi Bassi) nell'ambito del quale sarebbe stato deciso di non ammettere nella categoria professionale in parola, medici e chirurghi che si siano specializzati in altri Stati membri? La decisione si applicherebbe anche agli olandesi che sono stati costretti a specializzarsi in altri paesi in quanto il numero dei posti di formazione disponibili è mantenuto intenzionalmente limitato (vedi articolo di G. Kootstra in J. N. Keeman, «Entwicklungstendenzen in Holland», *Der Chirurg*, BDC, 28e jaargang supplement 1/1989).

2. La Commissione non ritiene che ciò sia in contrasto con la direttiva 75/362/CEE⁽¹⁾?

3. Norme del genere esistono anche per altre categorie professionali che, spesso rientrano già da anni nel campo d'applicazione delle direttive CEE in materia di riconoscimento dei diplomi e di accesso alla professione, quali ad esempio quelle dei veterinari, dei dentisti, del personale infermieristico, delle levatrici e degli architetti?

4. La Commissione è disposta a far eseguire un'indagine sulle decisioni del «Concilium Chirurgicum» di cui sopra e, eventualmente, ad adottare misure per porre fine a questa pratica anomala e discriminatoria?

⁽¹⁾ GU n. L 167 del 30. 6. 1975, pag. 1 e supplementi.

Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione

(25 giugno 1990)

1, 2 e 4. Per quanto consta alla Commissione, i chirurghi che hanno acquisito la loro specializzazione in un altro Stato membro possono esercitare nei Paesi Bassi.

Di conseguenza la Commissione ritiene che non sussista infrazione alla direttiva 75/362/CEE. Secondo le informazioni raccolte dalla Commissione, esisterebbe all'interno dell'associazione professionale dei chirurghi (Nederlandse Vereniging voor Heelkunde) dei Paesi Bassi, e non del Concilium Chirurgicum, un accordo mirante a limitare l'accesso alla professione per i chirurghi formati in altri Stati membri. Al fine di valutare la situazione sotto il profilo del diritto comunitario e in particolare dell'articolo 52 del trattato CEE, la Commissione deve necessariamente informarsi innanzitutto sulla natura del suddetto accordo e sulle competenze dell'associazione professionale dei chirurghi e del Concilium.

3. La Commissione non è a conoscenza dell'esistenza di norme analoghe per altre professioni disciplinate dalle direttive sul riconoscimento reciproco dei diplomi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 738/90
dell'on. Mechthild von Aleman (LDR)
al Consiglio delle Comunità europee

(27 marzo 1990)

(90/C 272/51)

Oggetto: Riconoscimento di diplomi di maturità conseguiti da cittadini tedeschi all'estero

Come giudica il Consiglio delle Comunità europee la circostanza che, in Germania federale, i cittadini tedeschi residenti devono sostenere un esame per il riconoscimento del diploma di maturità conseguito all'estero? È tale disposizione compatibile con la direttiva sul riconoscimento dei diplomi?

Risposta

(27 settembre 1990)

L'interrogazione riguarda il riconoscimento di un diploma di fine studi secondari per accedere all'istruzione superiore (Hochschulreife), quindi per fini universitari. La direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore ⁽¹⁾ nonché la proposta di direttiva del 26 luglio 1989 relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale ⁽²⁾, attualmente all'esame degli organi del Consiglio, riguardano il riconoscimento di un diploma per accedere ad una professione regolamentata o al suo esercizio.

⁽¹⁾ GU n. L 19 del 24. 1. 1989, pag. 16.

⁽²⁾ GU n. C 263 del 16. 10. 1989, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 747/90

dell'on. James Janssen van Raay (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(27 marzo 1990)

(90/C 272/52)

Oggetto: Sostegno finanziario per consentire ai paesi membri minori e più deboli di prendere parte pienamente al processo di elaborazione di norme europee

In seguito alla risoluzione del Consiglio del 7 marzo 1985 concernente un nuovo approccio nel settore dell'armonizzazione tecnica e della normalizzazione ⁽¹⁾ è cresciuto a dismisura il lavoro di normalizzazione a livello europeo affidato al CEN e al CENELEC.

Come è noto, per i membri del CEN e del CENELEC esiste l'obbligo di recepire le norme europee approvate da una maggioranza. Di conseguenza è importante per tutti i paesi membri prendere parte attivamente al processo di elaborazione di tali norme per poter tener conto in modo ottimale dei diversi interessi nazionali. Ciò rappresenta un grave onere in particolare per i paesi minori della Comunità, che dispongono di istituti di normalizzazione relativamente limitati.

La CEE mette effettivamente a disposizione dei fondi per l'elaborazione delle norme necessarie, ma ciò è sufficiente soltanto a coprire i costi di segreteria. Altri costi comportano anche la determinazione delle posizioni nazionali ed una partecipazione attiva alle commissioni e ai gruppi di lavoro a carattere tecnico.

Attualmente la parte del leone in questo processo la fanno tre grandi paesi industrializzati della Comunità. Una partecipazione equilibrata di *tutti* gli Stati membri risulterebbe incentivata se per *partecipare* al processo di elaborazione delle norme europee armonizzate necessarie venisse stanziato un contributo finanziario della CEE, che

potrebbe consistere in importi destinati agli istituti minori di normalizzazione o nel rimborso delle spese di viaggio degli esperti.

Un altro elemento importante di cui va tenuto conto è il fatto che il CEN utilizza tre lingue ufficiali: inglese, francese e tedesco. Questi tre grandi paesi possono pertanto portare direttamente in discussione le loro norme nazionali e i loro documenti, mentre gli altri paesi della Comunità debbono prima (fare) tradurre i loro apporti.

La CEE mette attualmente a disposizione delle sovvenzioni per tradurre nelle cosiddette «minority languages» le norme definitive, ma un analogo regolamento non esiste per i documenti di lavoro e le proposte. Anche per questo motivo gli altri Stati membri si trovano in una posizione sfavorevole.

Riconosce la Commissione questa disegualianza di base?

È disposta la Commissione a concedere un sostegno finanziario ai paesi membri minori e più deboli per consentir loro una piena partecipazione al processo di elaborazione di norme europee?

⁽¹⁾ GU n. C 136 del 4. 6. 1985, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(28 giugno 1990)

Nel quadro del libro bianco del mercato interno del 1992, diverse direttive di armonizzazione tecnica, basata sul nuovo approccio, come precisa la risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985, sono state adottate o sono in corso di adozione. Questo progresso considerevole a livello della legislazione comunitaria ha indotto la Commissione ad affidare al CEN e al CENELEC, dopo consultazione del comitato della direttiva 83/189/CEE ⁽¹⁾, diversi mandati di elaborazione di norme europee. Per far fronte a questo aumento notevole del carico di lavoro, il CEN e il CENELEC hanno preso diverse misure per migliorare le strutture e le procedure della normalizzazione europea, compreso l'adattamento di alcune regole interne. Queste regole definiscono l'utilizzazione delle tre lingue di lavoro (inglese, francese e tedesco). L'utilizzazione di altre lingue all'interno degli organismi CEN e CENELEC, che tra i loro membri contano anche gli organismi di normalizzazione dell'EFTA, comporterebbe il rischio di rallentare o paralizzare il funzionamento di questi organismi.

La Commissione è perfettamente conscia che la limitazione a tre lingue di lavoro implicherà un lavoro di traduzione relativamente oneroso che si aggiunge agli svantaggi dei paesi geograficamente lontani dalla sede centrale del CEN/CENELEC.

La Commissione finanzia la traduzione delle nuove norme europee adottate verso le altre lingue che non figurano tra le lingue di lavoro al fine di facilitare la trasposizione e

l'applicazione di queste norme a livello nazionale. A questo scopo essa utilizza gli stanziamenti previsti per l'insieme delle azioni di normalizzazione europee, iscritte sulla linea di bilancio 7750 «Azioni relative al completamento del mercato interno». La Commissione ha ricordato ancora ai membri del comitato allargato della direttiva 83/189/CEE, nella riunione del 14 dicembre 1989, l'esistenza di questa assistenza finanziaria.

Per quanto concerne la questione degli aiuti selettivi a taluni organismi di normalizzazione per la partecipazione ai lavori di normalizzazione europea, la Commissione ha già previsto, a titolo sperimentale, una partecipazione finanziaria che permette di compensare la lontananza geografica di paesi meno favoriti. Ciò è in particolare il caso della Grecia, del Portogallo e dell'Irlanda.

(¹) GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 753/90

dell'on. Hemmo Muntingh (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(29 marzo 1990)

(90/C 272/53)

Oggetto: Continuazione del programma d'azione relativo alla foca monaca fissato dagli Stati firmatari della convenzione di Barcellona

Nel quadro della convenzione di Barcellona è stato fissato un piano d'azione per la protezione della foca monaca. Dalla riunione degli Stati membri della convenzione di Barcellona tenutasi ad Atene alla fine del 1989 e da contatti con l'Unità di coordinamento del piano d'azione mediterraneo di Atene è emerso che la continuazione dell'esecuzione di detto piano d'azione segna il passo. In generale gli Stati membri firmatari della convenzione sembrano non rispettare gli impegni assunti in tale piano d'azione e il loro interesse nel proteggere la foca monaca risulta esser minimo. Nell'Unità di coordinamento del piano d'azione mediterraneo sembra inoltre esserci frustrazione per quanto concerne la prontezza della Comunità a cooperare attivamente nell'esecuzione di detto piano d'azione, e a riferire sulle attività della Comunità.

1. In che modo la Commissione collabora con l'Unità di coordinamento del piano d'azione mediterraneo per attuare il piano d'azione a favore della foca monaca?
2. Perché la Commissione non riferisce all'Unità di coordinamento del piano d'azione mediterraneo sulle attività che la Comunità intraprende per quanto riguarda la protezione della foca monaca?
3. In che modo la Commissione intende contribuire all'esecuzione del piano d'azione a favore della foca monaca?

Risposta data dal sig. Ripa di Meana in nome della Commissione

(29 giugno 1990)

1. Nel settembre 1989 il Consiglio d'Europa ha organizzato una riunione di coordinazione dei programmi nazionali e internazionali sulla conservazione della foca monaca del Mediterraneo (*Monachus monachus*) in cooperazione con il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente/piano d'azione per il Mediterraneo (PNUE/PAM), l'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (UNIC) e il segretario della convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica. La Commissione ha presentato le sue azioni in questa riunione.

La Commissione trasmette direttamente all'onorevole parlamentare, come pure al segretario generale del Parlamento, le raccomandazioni dei partecipanti alla riunione.

È stato chiesto in particolare che il piano d'azione per il Mediterraneo del PNUE coordini le attività di conservazione in stretta collaborazione con il Consiglio d'Europa e il segretario della convenzione di Bonn e che le organizzazioni interessate entrino direttamente in contatto con gli Stati se e ogni volta che necessario per migliorare la conservazione della foca monaca del Mediterraneo.

2. Nel quadro del piano d'azione per il Mediterraneo la Commissione, che rappresenta la Comunità, parteciperà come in passato alle riunioni in materia che possono essere convocate dall'Unità di coordinazione.

3. La Commissione ha approvato una proposta di regolamento del Consiglio riguardante azioni comunitarie per la salvaguardia della natura (¹). È previsto sostenere con fondi progetti per la conservazione dei biotipi e di habitat d'importanza comunitaria da un lato e progetti per la conservazione di specie in pericolo dall'altro.

(¹) Doc. COM(90) 125 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 776/90

dell'on. Hemmo Muntingh (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(29 marzo 1990)

(90/C 272/54)

Oggetto: Coordinamento delle attività per la protezione della foca monaca

Un notevole numero di organizzazioni governative e non governative operano nel settore della protezione della foca monaca. Da recenti contatti con una serie di persone e di organizzazioni operanti in tale settore si evince che manca in pratica qualsiasi forma di coordinamento tra le varie attività svolte per la protezione della foca monaca.

1. La Commissione è disposta a svolgere o assecondare attività che possano condurre ad un miglior coordinamento delle iniziative in materia di protezione della foca monaca?
2. La Commissione è disposta, in tale contesto, a far appurare mediante un'indagine genetica se esistano differenze genetiche fra le foche monache «atlantiche» e «mediterranee»?
3. La Commissione ritiene che sia possibile operare un potenziamento di talune colonie, immettendovi esemplari catturati in altre colonie più popolose?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(29 giugno 1990)

1. Sì.
2. La Commissione sta esaminando la fattibilità di un tale studio.
3. La Commissione non prevede, per il momento, di partecipare a tali operazioni la cui fattibilità deve ancora essere studiata.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 798/90

**degli on. Carlos Carvalhas e Joaquim Miranda da Silva
(CG)**

alla Commissione delle Comunità europee

(29 marzo 1990)

(90/C 272/55)

Oggetto: Pino marittimo

Nel quadro del programma «ECLAIR» — ricerca agroindustriale, concepito per incoraggiare la ricerca precompetitiva, la Francia, la Spagna, l'Italia ed il Portogallo (Osservatorio forestale nazionale, Scuola agraria superiore di Castelo Branco) hanno presentato alla Comunità un progetto sul pino marittimo.

Può la Commissione precisare la sua opinione in materia?

**Risposta data dal sig. Pandolfi
in nome della Commissione**

(1° giugno 1990)

La Commissione rinvia gli onorevoli parlamentari alla proposta del programma ECLAIR (1) n. 0171 dal titolo:

«Valutazione, modellizzazione e miglioramento della produzione di legname usando pini dell'Europa sud-occi-

dentale (*Pinus pinaster*, *pinus radiata*): conseguenze per la qualità dei prodotti finali».

Questa proposta è più connessa con il sottoprogramma FOREST del programma concernente il riciclaggio delle materie prime (2) che non con il programma ECLAIR.

Essa è stata pertanto trasferita al programma FOREST e viene attualmente valutata nel quadro di questo programma. La Commissione informerà gli onorevoli membri del risultato non appena possibile.

(1) GU n. L 60 del 3. 3. 1989.

(2) GU n. L 359 dell'8. 12. 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 818/90

degli on. Eusebio Cano Pinto e Ana Miranda de Lage (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 aprile 1990)

(90/C 272/56)

Oggetto: Avvenimenti nell'Europa orientale e loro ripercussioni nella Comunità

Il 7 marzo scorso il presidente della Commissione europea Jacques Delors si è incontrato con il segretario generale della NATO, Manfred Wörner, e con il segretario dell'assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale (UEO) Van Eekelen. Obiettivo dell'incontro è stato lo scambio di informazioni sugli avvenimenti verificatisi nell'Europa orientale e, in particolare, in Germania, nonché sulle loro ripercussioni sia nella Comunità che nella struttura di sicurezza in Europa.

Può la Commissione dare informazioni sull'esito di tali colloqui?

**Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione**

(31 maggio 1990)

Il 7 marzo scorso il presidente della Commissione delle Comunità europee si è effettivamente incontrato con il segretario generale della NATO, Manfred Wörner, e con il segretario dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale (UEO) Van Eekelen. Obiettivo degli incontri è stato lo scambio di informazioni sugli avvenimenti verificatisi nei paesi dell'Europa centrale ed orientale.

Tali incontri fanno parte del normale processo d'informazione del presidente e non possono dare adito a commenti particolari.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 875/90**dell'on. Peter Crampton (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(9 aprile 1990)**(90/C 272/57)*

Oggetto: Divieto totale di tutti i tipi di amianto all'interno della Comunità

La Repubblica federale di Germania e gli Stati Uniti d'America hanno dichiarato la loro intenzione di emettere un divieto totale su tutti i tipi di amianto entro la metà degli anni '90.

Intende la Commissione esaminare e approvare l'attuazione di un divieto totale dell'importazione, della produzione e dell'uso di tutti i tipi di amianto e in tal modo ottenere lo stesso obiettivo per tutti gli Stati membri della CE?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(3 luglio 1990)

Da diversi anni la Commissione ha intrappreso un'attività legislativa sull'amianto. Il Consiglio ha adottato diverse direttive e precisamente:

- Direttiva 83/477/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro ⁽¹⁾,
- Direttiva 83/478/CEE concernente la limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso dell'amianto ⁽²⁾,
- Direttiva 85/610/CEE concernente la limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso dell'amianto ⁽³⁾,
- Direttiva 87/217 del Consiglio del 19 marzo 1987 concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto ⁽⁴⁾.

La Commissione presenterà prossimamente al Consiglio una proposta di direttiva che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio concernente la protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.

La Commissione inoltre prepara una nuova proposta di direttiva per limitare o vietare l'immissione sul mercato e l'impiego di tutta una serie di prodotti contenenti amianto.

Tutte queste iniziative attestano l'intento della Comunità di proteggere la salute e la sicurezza delle persone e dell'ambiente dai pericoli dell'amianto.

Un divieto totale per l'amianto, alla stregua di quanto annunciato dalla Repubblica federale di Germania e dagli Stati Uniti, non sembra opportuno in quanto implicherebbe l'impiego massiccio di fibre di sostituzione molto varie di cui non si conoscono gli effetti a lungo termine. La

Commissione per il momento si attiene all'impiego, sotto controllo, dell'amianto e prende periodicamente delle iniziative nei settori dove la limitazione o il divieto dell'amianto risultano necessari.

La Commissione lascia comunque aperta la possibilità di ampliare ulteriormente la portata di questi divieti alla luce dei dati relativi alla tossicologia/sicurezza dei prodotti sostitutivi.

⁽¹⁾ GU n. L 263 del 24. 9. 1983.

⁽²⁾ GU n. L 263 del 24. 9. 1983.

⁽³⁾ GU n. L 375 del 31. 12. 1985.

⁽⁴⁾ GU n. L 85 del 28. 3. 1987, pag. 40.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 889/90**dell'on. Ernest Glinne (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(9 aprile 1990)**(90/C 272/58)*

Oggetto: «Tatuaggio» pericoloso per i ragazzi

Una sorta di «tatuaggio» per ragazzi dal nome Blue star (stella blu) è diffuso negli Stati Uniti e rischia di essere introdotto in tutta Europa.

Si tratta di un foglio di carta bianca che contiene delle piccole stelle dello spessore di una gomma.

Ogni stella è impregnata di LSD (derivato dell'acido lisergico, un allucinogeno molto potente) e può essere staccata e portata alla bocca. L'assorbimento può avvenire anche attraverso i pori della pelle, manipolando la carta per applicare il tatuaggio. I tatuaggi rappresentano Topolino, Superman o delle farfalle e si presentano sotto forma di timbri.

I timbri contenenti LSD sono di colore vivace e sono confezionati in un imballaggio di cartone rosso su cui figura l'immagine di Topolino: il tutto è presentato in un sacchetto trasparente richiudibile. La confezione contiene 5 fogli per un totale di 100 timbri. È il nuovo modo di vendere della droga.

Un ragazzo in possesso di questi timbri potrebbe essere vittima di un «trip» mortale. Vi è da temere anche che dei ragazzi più grandi regalino un tatuaggio ai più piccoli, per divertirsi di fronte alla loro reazione all'acido.

È molto importante che tutti i genitori siano avvertiti, nell'eventualità che i loro figli vengano a contatto con questi timbri.

Trasmettete queste informazioni a tutte le persone che conoscete e che hanno dei bambini».

Questo l'avvertimento lanciato da un'associazione con sede a Liegi, rue des Croisiers 24 (personale della SMAP).

Può far sapere la Commissione quale è la sua reazione, tenuto conto delle responsabilità degli Stati membri, della

necessità del coordinamento della loro azione e del ruolo della Commissione stessa?

Qualora si tratti di un errore o di uno scherzo di cattivo genere, quali disposizioni sono state prese finora per informare correttamente il pubblico?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(30 maggio 1990)

La Commissione non è informata in merito alla diffusione in Europa dei timbri contenenti droghe vietate come l'LSD.

Nel settore delle droghe, la Commissione partecipa attivamente ai lavori del «Comitato europeo di lotta anti-droga» (CELAD), istituito nel dicembre 1989 per coordinare le azioni di lotta contro le droghe della Comunità e degli Stati membri. Il comitato esamina tutti gli aspetti del problema droga, ivi compreso il problema della domanda, sul quale la Commissione sta elaborando un programma di azione a livello comunitario, che terrà conto delle precedenti risoluzioni del Parlamento europeo e del Consiglio Sanità. Tale programma conterrà elementi d'informazione e di educazione destinati al pubblico di massa.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 917/90

dell'on. George Patterson (ED)

alla Commissione delle Comunità europee

(17 aprile 1990)

(90/C 272/59)

Oggetto: Mercato delle specialità medicinali

Quali disposizioni ha adottato la Commissione relativamente alla proposta intesa all'eliminazione degli squilibri di mercato nel settore europeo delle specialità medicinali, come precisato dall'articolo 9 della direttiva 89/105/CEE⁽¹⁾? Come saranno strutturate tali proposte?

⁽¹⁾ GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 8.

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(28 maggio 1990)

La Commissione ancora non ha adottato altre misure per quanto concerne la direttiva 89/105/CEE⁽¹⁾.

L'articolo 9 della direttiva 89/105/CEE dispone che la Commissione sottoponga al Consiglio una proposta contenente misure appropriate per l'eliminazione di tutti gli ostacoli o distorsioni che ancora rimangono per quanto

riguarda la libera circolazione delle specialità medicinali. La Commissione esaminerà in maniera dettagliata l'attuale situazione nella Comunità, per quanto riguarda il prezzo ed il rimborso dei medicinali, nell'ambito del comitato consultivo istituito ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 89/105/CEE. Alla luce dell'esperienza acquisita e in consultazione con gli Stati membri la Commissione elaborerà e sottoporrà al Consiglio, non oltre il 31 dicembre 1991, una proposta come previsto nella direttiva.

⁽¹⁾ GU n. L 40 dell'11. 1. 1989, pag. 8.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 918/90

dell'on. George Patterson (ED)

alla Commissione delle Comunità europee

(17 aprile 1990)

(90/C 272/60)

Oggetto: IVA su attività educative

Quando un'impresa offre attrezzature o fondi per scopi educativi, ad esempio una cattedra in un'università, e quando la cattedra porta il nome della società fondatrice, ai sensi della sesta direttiva IVA e delle altre normative comunitarie i governi nazionali agiscono correttamente se richiedono il pagamento dell'IVA? Qual'è l'esatto grado di imponibilità di detti contributi all'istruzione: IVA ad aliquota normale, a tasso zero o esenzione?

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener
in nome della Commissione**

(3 luglio 1990)

L'articolo 5, paragrafo 6 della sesta direttiva IVA⁽¹⁾ assimila a una cessione a titolo oneroso, e pertanto imponibile, il prelievo di un bene da parte di un soggetto passivo il quale lo trasferisce a titolo gratuito, e a condizione che l'acquisizione di detto bene abbia consentito una deduzione totale o parziale dell'imposta sul valore aggiunto. Solo i regali di scarso valore e i campioni sono esonerati dall'imposizione fiscale.

Il livello dell'aliquota è fissato dagli Stati membri, che solo in circostanze particolari possono avvalersi di una disposizione transitoria della sesta direttiva che consente l'applicazione dell'aliquota zero.

Per contro, la fornitura di fondi in quanto operazione di finanziamento non rientra nel campo d'applicazione dell'IVA, poiché non può essere considerata come contropartita di un'operazione imponibile.

⁽¹⁾ GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 948/90**dell'on. Cristiana Muscardini (NI)****alla Commissione delle Comunità europee***(17 aprile 1990)**(90/C 272/61)*

Oggetto: Carenza di personale paramedico nelle strutture sanitarie italiane

La carenza in Italia di infermieri, tecnici di laboratorio, tecnici della riabilitazione e di sala operatoria, o più comunemente di personale paramedico crea uno squilibrio nella necessaria proporzione fra le diverse funzioni medico/personale paramedico che sta alla base dell'attività sanitaria/ospedaliera.

Potrebbe la Commissione far sapere se esiste o è allo studio un progetto a livello europeo che tenda, mediante formazione altamente qualificata, a rivalutare l'attività del personale paramedico e a dotarlo quindi di una figura professionale?

Potrebbe inoltre rendere nota l'attuale proporzione tra ricoverati/persone in cura e personale paramedico esistente presso le strutture sanitarie in ogni singolo Stato membro della Comunità?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione***(30 maggio 1990)*

I ministri della sanità, riuniti in seno al Consiglio il 13 novembre 1989, hanno avuto uno scambio d'opinioni sulle conclusioni del seminario organizzato dalla presidenza francese del Consiglio l'11 ottobre 1989 relativo alla tendenza all'inflazione del numero di medici e la mancanza di infermieri nella Comunità. In questa occasione, il Consiglio ha chiesto che si continuino gli studi nel quadro del comitato degli alti funzionari della sanità pubblica.

La Commissione non dispone delle statistiche richieste dall'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 972/90**dell'on. Antoni Gutiérrez Diaz (GUE)****alla Commissione delle Comunità europee.***(25 aprile 1990)**(90/C 272/62)*

Oggetto: Protezione del lago di Managua (Nicaragua)

Il governo del Nicaragua ha installato, con tecnologia italiana, una centrale geotermica ai piedi del vulcano Motomombo, la quale produce ormai il 30% dell'energia del paese.

A causa di difficoltà di finanziamento il prodotto finale, molto ricco di zolfo, si sta riversando nel lago di Managua con grave pregiudizio per la flora e la fauna.

La Commissione potrebbe farsi promotrice di un programma per il riciclo dei rifiuti in modo da evitare il degrado delle acque del lago di Managua?

**Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione***(4 luglio 1990)*

Finora la Commissione non ha ricevuto alcuna richiesta di finanziamento relativa al caso segnalato dall'onorevole parlamentare. Qualora essa dovesse riceverla in futuro, la istruirebbe in funzione del fascicolo presentato e delle disponibilità di bilancio.

La Commissione ricorda all'onorevole parlamentare che, di massima, la linea di bilancio 946, che dispone per il 1990 di 8 milioni di Ecu per tutti i paesi ACP, del Mediterraneo, dell'America latina e dell'Asia, non consente, per evidenti motivi di disponibilità finanziarie, di effettuare grossi progetti di investimenti, ma soltanto studi preparatori, progetti pilota o dimostrativi e assistenza tecnica.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 985/90**dell'on. Anna Hermans (PPE)****alla Commissione delle Comunità europee***(25 aprile 1990)**(90/C 272/63)*

Oggetto: Diserbante atrazina

L'atrazina viene molto utilizzata, almeno in Belgio, nella lotta contro le erbacce nelle coltivazioni di mais, ma anche come diserbante totale nei parcheggi, nei terreni industriali, ecc.

Una delle caratteristiche di tale prodotto è in pratica la sua non biodegradabilità. Esso può giungere, con le piogge, nelle acque superficiali o può addirittura infiltrarsi lentamente nelle falde freatiche più profonde. Naturalmente tutto ciò costituisce, a scadenza più o meno lunga, un rischio per la salute pubblica.

La Commissione può comunicare:

1. In quali Stati membri l'atrazina viene utilizzata?
2. In quali Stati membri l'atrazina è stata già trovata nelle acque superficiali e/o nelle falde freatiche?
3. Se la norma vigente di 0,1 microgrammi per litro non sia stata fissata ad un livello troppo elevato?

4. Quali misure gli Stati membri devono adottare onde prevenire i rischi di infiltrazione, qualora la norma sia inaccettabile perchè fissata ad un livello troppo elevato?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(3 luglio 1990)

L'atrazina è usata in tutta la Comunità. La Commissione però, nei suoi sforzi volti a determinare quali risorse idriche siano inquinate dall'atrazina e da altre sostanze, è stata ostacolata dal fatto che la direttiva 80/778/CEE del Consiglio⁽¹⁾ sull'acqua potabile non impone agli Stati membri di fornire alla Commissione dati sulla qualità delle loro risorse idriche.

Malgrado la Commissione abbia chiesto agli Stati membri di fornirle dati sulla qualità dell'acqua potabile e su problemi registrati nell'osservanza del valore limite per i pesticidi, pochi lo hanno fatto. In base alle risposte pervenute, risulta comunque la presenza dell'atrazina nell'acqua potabile nell'Italia settentrionale, in Lussemburgo, in Francia e nel Regno Unito. In Irlanda, dato che non dovrebbero trovarsi pesticidi nella maggior parte dell'acqua potabile, i controlli sui pesticidi sembrano limitati. In Belgio, il controllo dei pesticidi è iniziato nel 1989 ma, de facto, la Commissione non ha ancora ricevuto dati su queste operazioni di controllo. Dai dati forniti dalla Grecia risulta che il controllo dei pesticidi nelle riserve di acqua potabile non è molto diffuso.

Oltre a queste informazioni, secondo articoli di cui la Commissione ha preso visione, l'atrazina è presente nelle riserve idriche dei Paesi Bassi e della Repubblica federale di Germania.

La Commissione non dispone di dati sulla portata del controllo dei pesticidi in Danimarca, Spagna e Portogallo né sui risultati di tali controlli in questi paesi.

La Commissione ritiene che la concentrazione massima ammissibile di 0,1 microgrammi per litro per ogni pesticida nell'acqua destinata al consumo umano rappresenti un valore limite cautelativo sufficiente per l'atrazina. Nessun altro organismo infatti ha fissato per questo pesticida un valore limite così basso. La Commissione inoltre è del parere che gli Stati membri dovrebbero garantire che l'atrazina e gli altri pesticidi ad azione persistente, pericolosi per la salute umana, siano usati in modo da non contaminare le risorse di acqua potabile. Ove necessario, si dovrebbero usare prodotti alternativi e ridurre i dosaggi di applicazione.

⁽¹⁾ GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 11.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 988/90

dell'on. Anna Hermans (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(25 aprile 1990)

(90/C 272/64)

Oggetto: Denuncia della Commissione europea a proposito del «Vlaamse Kabeldecreet»

All'inizio del 1989 la Commissione europea, in una cosiddetta «lettera di intimazione», ha richiamato l'attenzione del Belgio in quanto Stato membro sul fatto che il «Vlaamse Kabeldecreet» e le decisioni di esecuzione contrastano su alcuni punti col trattato di Roma.

La Commissione può comunicare in che misura le autorità fiamminghe hanno già reagito a tale passo?

Se le autorità fiamminghe hanno reagito, su quali punti si sono dichiarate disposte ad adeguare la loro legislazione?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(28 giugno 1990)

La Commissione non ha finora ricevuto alcuna risposta da parte delle autorità belghe alla lettera di messa in mora, che è stata loro notificata l'8 marzo 1990, concernente talune incompatibilità con il trattato CEE del decreto della comunità fiamminga del 28 gennaio 1987 relativo alla trasmissione di programmi sonori e televisivi sulle reti di radiodistribuzione e di teledistribuzione e al riconoscimento delle società televisive non pubbliche.

La Commissione ritiene comunque di non dover rendere pubblico il contenuto di lettere e documenti relativi alla fase precontenziosa di una procedura a norma dell'articolo 169 del trattato CEE, poiché quest'ultima mira precisamente a giungere ad un accordo con lo Stato membro interessato.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1038/90

dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru (S)

al Consiglio delle Comunità europee

(11 maggio 1990)

(90/C 272/65)

Oggetto: Una seconda Camera nella Comunità

Il Consiglio ha in nessuna occasione studiato la proposta avanzata da vari politici europei di creare in un futuro prossimo una seconda Camera formata da rappresentanti dei Parlamenti nazionali?

Risposta

(19 settembre 1990)

Nel capitolo intitolato «Legittimità democratica», il Consiglio europeo di Dublino del 25 e 26 giugno 1990 ha

invitato i ministri degli esteri «a garantire che il principio di responsabilità democratica cui aderiscono tutti gli Stati membri della Comunità sia pienamente rispettato a livello comunitario».

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1079/90

dell'on. Winifred Ewing (ARC)

alla Commissione delle Comunità europee

(10 maggio 1990)

(90/C 272/66)

Oggetto: Anno del turismo — finanziamento di progetti scozzesi

La Commissione vuol far sapere quale percentuale della quota totale del Regno Unito di 250 000 Ecu per progetti relativi all'anno del turismo è stata assegnata e sarà a disposizione della Scozia? La Commissione può anche fornire i nomi dei singoli progetti e l'importo del finanziamento fornito?

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha
in nome della Commissione**

(26 giugno 1990)

Nella riunione del comitato direttivo per l'Anno europeo del turismo svoltosi nel luglio 1989, è stato deciso all'unanimità di ripartire la dotazione di 2 milioni di Ecu tra i 12 Stati membri della CE. Di conseguenza sono stati messi a disposizione di progetti del Regno Unito 250 000 Ecu. Come convenuto dal comitato direttivo, spettava a ciascun comitato nazionale presentare progetti nazionali di cofinanziamento. La Commissione ha quindi esaminato ciascuno di detti progetti, tenendo conto della distribuzione regionale degli stessi nonché dei criteri indicati nella decisione del Consiglio del dicembre 1988 ⁽¹⁾. Quanto ai progetti del Regno Unito, la Commissione non ha ravvisato alcun motivo per modificare i progetti proposti dal comitato nazionale a ai progetti nazionali presentati dalla Scozia è stato assegnato l'importo di 18 223 Ecu che rappresenta il 7% della quota totale del Regno Unito.

I progetti interessati sono i seguenti:

Progetti nazionali

CE	Progetto/Organizzatore	Importo (Ecu)
0144	Festival internazionale di cicloturismo KM 150	5 723
0210	Festival internazionale di musica e danza Inverness, Scozia	7 500
0214	Festival internazionale dell'organo Paisley	5 000

Da notare che saranno quanto prima accordati alla Scozia altri 10 000 Ecu dal fondo per i progetti paneuropei e che altri progetti paneuropei potranno eventualmente riguardare, in maggiore o minor misura, la Scozia.

⁽¹⁾ GU n. C 10 del 21. 12. 1988.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1089/90

dell'on. Lissy Gröner (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(10 maggio 1990)

(90/C 272/67)

Oggetto: Posizione giuridica della donna nei matrimoni con stranieri

Quali sono secondo la Commissione i punti sui quali occorre intervenire a livello comunitario, per tutelare la posizione giuridica delle donne sposate con

- stranieri cittadini di Stati membri
- stranieri extracomunitari

specie per quanto riguarda questioni come bigamia, diritto di soggiorno e diritto di tutela sui figli?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(28 giugno 1990)

La Commissione non prevede di intervenire in merito alla posizione giuridica delle donne sposate con uomini di diversa nazionalità.

Nella misura in cui possono beneficiare del diritto comunitario in materia di libera circolazione delle persone, uomini e donne sono trattati alla stessa stregua per quanto riguarda l'applicazione di tale diritto.

La bigamia e il diritto di tutela sui figli sono per contro questioni di diritto nazionale che attualmente non rientrano nella sfera di competenza delle Comunità europee. Per quanto riguarda il problema del «legal kidnapping», si rinvia l'onorevole parlamentare alla risposta data dalla Commissione all'interrogazione scritta n. 952/90 dell'onorevole Glinne ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 233 del 17. 9. 1990, pag. 44.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1120/90

dell'on. Anna Hermans (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 maggio 1990)

(90/C 272/68)

Oggetto: Articolo 40 della convenzione di Lomé IV

L'articolo 40 della convenzione di Lomé IV contiene le premesse secondo cui i paesi ACP possono ottenere, su

loro richiesta, informazioni tecniche ed aiuti relativi all'uso e alla rimozione di antiparassitari e di prodotti chimici.

1. Quali norme saranno applicate in merito?
2. In passato sono già stati forniti aiuti su questo piano?

**Risposta data dal sig. Marin
in nome della Commissione**

(6 luglio 1990)

1. Si stanno elaborando le modalità precise per l'applicazione dell'articolo 40. Le norme in materia di informazione si basano, tra l'altro, sulla rigorosa applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1734/88 del 18 giugno 1988⁽¹⁾. Per l'utilizzazione e lo smaltimento dei prodotti in questione potranno essere utilizzati, a seconda dei casi e su richiesta dei paesi interessati, strumenti appropriati quali campagne d'informazione e di sensibilizzazione e/o di dimostrazione.

2. Numerosi progetti di sviluppo rurale finanziati dal FES e numerosi utilizzatori di questo tipo di prodotti hanno ricevuto dai servizi di inquadramento (assistenza tecnica straniera nella persona dei divulgatori) i consigli necessari per un'utilizzazione adeguata, che riduca al minimo i fattori di rischio.

⁽¹⁾ GU n. L 155 del 22. 6. 1988, pag. 2.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1122/90

dell'on. Ben Fayot (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 maggio 1990)

(90/C 272/69)

Oggetto: Installazione della Società lorenese di recupero alla frontiera franco-belgo-lussemburghese

I progetti che prevedono l'installazione della Società lorenese di recupero (trattamento di rifiuti industriali, scarico) nei pressi di Longlaville, a cavallo, per così dire, della frontiera franco-lussemburghese e nelle immediate vicinanze del Polo europeo di sviluppo, suscitano profonda preoccupazione nelle popolazioni francese e lussemburghese, considerato l'elevato grado di nocività che tali progetti necessariamente comporteranno sia per l'ambiente che per la salute degli abitanti.

Non ritiene la Commissione che sia ormai tempo di disciplinare seriamente le norme concernenti l'installazione di

imprese inquinanti nelle regioni frontaliere nonché la loro applicazione?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(29 giugno 1990)

Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, per l'impianto indicato dall'onorevole parlamentare è stata accordata un'autorizzazione di esercizio rilasciata dalle autorità francesi. La direttiva 75/442/CEE⁽¹⁾ del Consiglio del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, prevede un'autorizzazione per questo tipo di impianto. La direttiva 85/337/CEE⁽²⁾ del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, contempla questo tipo di unità e prevede in particolare una consultazione pubblica, che per l'impianto in questione ha avuto luogo nel gennaio/febbraio 1990.

Inoltre, in mancanza di disposizioni specifiche, gli impianti per l'eliminazione dei rifiuti tossici e pericolosi possono rientrare nel campo della direttiva 82/501/CEE⁽³⁾ sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, nella misura in cui i quantitativi delle sostanze pericolose ammassate, manipolate o potenzialmente prodotte in loco superano le soglie previste. Nel quadro di questa direttiva, gli Stati membri sono tenuti a chiedere all'industriale di adottare il complesso delle misure necessarie per la prevenzione di incidenti gravi le cui conseguenze potrebbero superare i limiti dello stabilimento o causare danni transfrontalieri.

La Commissione sta attualmente preparando delle proposte di direttiva riguardanti da un lato il deposito dei rifiuti, dall'altro l'incenerimento dei rifiuti industriali. Queste proposte mireranno ad un elevato livello di protezione dell'ambiente, proponendo in particolare il ricorso alle migliori tecnologie disponibili. Tuttavia, nel quadro di tali proposte, non è prevista nessuna misura specifica per le regioni di confine.

Per contro la Commissione ha trasmesso nel settembre 1989 al Parlamento europeo⁽⁴⁾ un documento relativo a una strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti. Questo testo prevede in particolare la riduzione a un minimo dei movimenti dei rifiuti: ciò significa una ripartizione omogenea sul territorio comunitario degli impianti per l'eliminazione dei rifiuti e una collaborazione interregionale per la gestione dei rifiuti. Per favorire l'attuazione di quest'ultimo principio, la Commissione finanzia uno studio per la realizzazione di un piano interregionale di eliminazione dei rifiuti industriali tra la provincia del Lussemburgo in Belgio, il Granducato del Lussemburgo, la Saar e la Lorena. Questo studio è in corso di realizzazione, in cooperazione con le autorità locali competenti previste dalla direttiva 74/442/CEE sopra menzionata.

⁽¹⁾ GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 39.

⁽²⁾ GU n. L 175 del 5. 7. 1985 pag. 40.

⁽³⁾ GU n. L 230 del 5. 8. 1982.

⁽⁴⁾ Doc. CES(89).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1133/90

dell'on. Winifred Ewing (ARC)

ai ministri degli affari esteri
degli Stati membri della Comunità europea
riuniti nell'ambito della cooperazione politica

(14 maggio 1990)

(90/C 272/70)

Oggetto: Conferenza CSCE sulla dimensione umana

In che modo i ministri degli affari esteri stanno preparandosi alla conferenza CSCE sulla dimensione umana da tenersi a Copenhagen nel giugno 1990 al fine di mettere in luce le ingiustizie ancora perpetrate nei confronti dei refusenik ebrei in Unione Sovietica?

Intendono i ministri degli esteri cogliere l'occasione per chiedere che ai seguenti refusenik sia consentito di lasciare l'Unione Sovietica?

Sig. Lazar Rulyov-Kagan indirizzo: URSS/RSFSR.

Gorkovskaya Oblast Stantsiya Burlepolom P/Ya. U 3-62-4M.

Lev (nato 1939) e Shellya (nata 1941) Alexandrovsky, visto già rifiutato nel 1979.

Boris Chernobilsky.

Vladimir Raiz: visto già rifiutato nel 1973, 23 febbraio 1990, conferma del rifiuto; il sig. Raiz proviene da Vilnius.

Risposta

(20 settembre 1990)

Nel documento finale della riunione di Copenhagen della conferenza CSCE sulla dimensione umana, tenuta in giugno, gli Stati partecipanti riaffermano che «essi rispetteranno il diritto di ciascuno a lasciare qualsiasi paese, ivi compreso il proprio, e di fare ritorno nel proprio paese, conformemente agli obblighi internazionali dello Stato e agli impegni CSCE. Restrizioni a tale diritto devono costituire rarissime eccezioni, possono considerarsi necessarie solo se rispondono ad una esigenza pubblica specifica, perseguono un obiettivo legittimo e sono ad esso proporzionate, e non ne viene fatto abuso né applicazione arbitraria».

Come l'onorevole parlamentare sa, è abitudine dei Dodici cogliere le adeguate occasioni per comunicare alle autorità sovietiche la loro posizione sulle questioni relative ai diritti dell'uomo, compresi, se necessario, casi specifici.

Le autorità sovietiche sono del tutto al corrente delle preoccupazioni dei Dodici in merito al problema dell'emigrazione ebraica.

L'onorevole parlamentare sarà altresì al corrente del fatto che i sig. Alexandrovsky, Chernobilsky e Raiz hanno già lasciato l'Unione Sovietica.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1152/90

degli on. Eugenio Melandri e Alexander Langer (V)
alla Commissione delle Comunità europee

(14 maggio 1990)

(90/C 272/71)

Oggetto: Vendita di bambini nella Sierra Leone

Considerate le ultime rivelazioni dell'autorevole quotidiano inglese *The Independent* secondo cui nella Sierra Leone centinaia di bambini vengono letteralmente «venduti» o «affittati» a ricche famiglie inglesi e libanesi per indurli ad un lavoro sottopagato, instaurando così un traffico umano che ricorda la schiavitù — peraltro abolita in Sierra Leone già nel 1807 — si vuol sapere:

Quali passi intende compiere la Commissione verso il governo della Sierra Leone per richiamarlo al rispetto delle disposizioni sui diritti umani contenuti nella IV convenzione di Lomé e in particolare all'articolo 5?

Risposta data dal sig. Marin
in nome della Commissione

(5 luglio 1990)

La delegazione della Comunità a Freetown, Sierra Leone, ha discusso con i rappresentanti del governo le notizie riportate il 16 e 17 aprile sul giornale inglese *The Independent* riguardo al lavoro di bambini sierralionesi all'estero, in particolare nel Libano, in condizioni inaccettabili, pagonate nell'articolo alla schiavitù.

Da queste discussioni sono emersi i seguenti punti principali:

- Il governo della Sierra Leone sta prendendo sul serio queste notizie e il suo gabinetto ha istituito un comitato ad hoc per esaminare il problema in dettaglio. Il comitato è presieduto dal ministro degli esteri, sig. A.K. Koroma, e comprende anche il ministro degli affari sociali e l'ispettore generale di polizia. Il comitato non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione, ma è stato convenuto che, a tempo debito, la delegazione sarebbe stata informata in merito a eventuali conclusioni e raccomandazioni.
- Tra le iniziative possibili è stata presa in considerazione quella di predisporre procedure formali per esaminare tutti i contratti di lavoro all'estero per i sierralionesi di età inferiore ai 18 anni e per garantire che i termini di questi contratti soddisfino determinati requisiti minimi ancora da determinare. Questi accordi verrebbero appoggiati da un controllo più rigoroso del rilascio di passaporti ai ragazzi al di sotto dei 18 anni.
- Si prevede una collaborazione da parte dei capi della comunità libanese nella Sierra Leone. È opportuno ricordare che in questo paese vivono numerose per-

sone di origine libanese che detengono la nazionalità sierralionesi. I libanesi vogliono ovviamente evitare anche di essere trattati da «mercanti di schiavi» e vogliono evitare che le tensioni esistenti tra africani e libanesi vengano rinfocolate inutilmente. Sarà infatti opportuno non trascurare la dimensione politica del problema.

In linea generale, pur essendo consapevoli che un gran numero di giovani sierralionesi vanno all'estero a lavorare come domestici, i portavoce del governo ritengono che l'articolo abbia esagerato l'entità dell'abuso usando il termine «contratti da schiavi» e sottintendendo che tutti hanno subito la stessa misera sorte dei due casi specifici trattati in dettaglio nel giornale. Non di meno essi conengono sull'opportunità di eliminare, o almeno ridurre notevolmente, il rischio che tali situazioni si ripetano.

Tramite la delegazione in loco, la Commissione seguirà con molta attenzione gli sviluppi di questo caso. Nel frattempo si è richiamata l'attenzione dell'ordinatore nazionale sulle disposizioni dell'articolo 5 della quarta convenzione di Lomé, e in particolare sulla possibilità di aiutare il governo, nell'ambito del programma indicativo, a evitare simili violazioni dei diritti umani.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1156/90

dell'on. Carlos Robles Piquer (PPE)

ai ministri degli affari esteri
degli Stati membri della Comunità europea
riuniti nell'ambito della cooperazione politica

(14 maggio 1990)

(90/C 272/72)

Oggetto: Cooperazione diplomatica franco-tedesca

In occasione del vertice franco-tedesco del febbraio 1986 è stato deciso l'inizio di un interscambio tra funzionari dei rispettivi corpi diplomatici. Nel rispetto di tale accordo il diplomatico francese Michel Connan ha lavorato per circa un anno presso il ministero degli affari esteri della Repubblica federale tedesca, mentre un suo omologo tedesco faceva lo stesso in Francia. Riepilogando la sua esperienza, Michel Connan ha dichiarato testualmente, come riferisce *Le Monde* del 21 gennaio 1990: «È di moda affermare che l'Europa non progredisce, che non si riescono a superare gli interessi a breve termine, ma l'esempio delle relazioni franco-tedesche ed un'esperienza come la mia dimostrano che molto è stato fatto».

Poco tempo dopo, Francia e Germania decidevano un altro esperimento diplomatico comune, che il ministro francese degli affari esteri Roland Dumas ha commentato nei seguenti termini: «La cooperazione franco-tedesca per

parte sua continua a rafforzarsi. Ho infatti proposto al mio omologo Genscher di creare a titolo sperimentale un'ambasciata comune. Se questo esperimento riesce, lo rinnoveremo forse anche con altri paesi della Comunità. Abbiamo scelto la Mongolia, perché né la Repubblica federale tedesca né la Francia vi posseggono un'ambasciata.» Il ministro ha inoltre precisato le probabili modalità di funzionamento interno di questa ambasciata franco-tedesca (vedi *Le Figaro* del 24 ottobre 1988).

Dato che questi esperimenti possono rivestire una grandissima importanza per la politica esterna comune alla quale deve aspirare la Comunità unita, possono i ministri degli esteri fornire informazioni sull'esito e il seguito dei due citati esperimenti?

Risposta

(20 settembre 1990)

Questa interrogazione, relativa ai rapporti tra due Stati membri, non viene trattata nel quadro della cooperazione politica europea.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1170/90

dell'on. Maxime Verhagen (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 maggio 1990)

(90/C 272/73)

Oggetto: Scontri bellici in Etiopia

1. La Commissione ha preso conoscenza delle notizie relative all'intensificazione del conflitto armato tra il governo etiopico e i ribelli eritrei?
2. La Commissione è in particolare al corrente del fatto che il porto di Massaua non è più utilizzabile per l'importazione delle necessarie derrate alimentari, nonché delle notizie secondo cui molte tonnellate di derrate alimentari (aiuti alimentari ivi inviati per far fronte alla fame) sono andate perdute nel quadro dei bombardamenti del porto?
3. La Commissione è in grado di precisare quale sia il quantitativo delle derrate alimentari distrutte nel quadro di detti bombardamenti e quali conseguenze ciò potrà avere sulla situazione alimentare in Etiopia?
4. Quali iniziative prenderà la Commissione per far sì che le derrate alimentari che la Comunità e i suoi Stati membri devono ancora trasferire in Eritrea giungano effettivamente a destinazione?
5. Secondo la Commissione vi sono possibilità di mobilitare ONG, a parte l'esecuzione del programma delle Nazioni Unite, per andare incontro alla popolazione dell'Etiopia? In caso affermativo, quali sono tali possibilità?

6. La Commissione può fornire più precise informazioni sulla riunione con le ONG che ha avuto luogo nel quadro degli aiuti all'Etiopia?

**Risposta data dal sig. Marin
in nome della Commissione**

(26 luglio 1990)

1 e 2. La Commissione segue naturalmente molto da vicino tutti gli avvenimenti in Etiopia e in particolare tutti gli sviluppi che potrebbero portare all'utilizzazione per scopi umanitari del porto di Massaua, principio per altro recentemente accettato dal governo etiopico.

3. Non vi sono indicazioni precise per quanto concerne le derrate alimentari andate perdute in seguito agli episodi bellici verificatosi a Massaua.

Tuttavia, secondo le diverse informazioni disponibili, nel febbraio del 1990 a Massaua vi sarebbero state circa 45 000 t di derrate alimentari, che in gran parte è stato possibile recuperare, e che, a quanto pare sono state successivamente distribuite alle popolazioni eritree.

4. La Commissione ha partecipato alle diverse iniziative e dichiarazioni effettuate nel quadro della cooperazione politica miranti a garantire l'accesso sicuro a tutte le popolazioni colpite. Conformemente alla sua tradizionale politica, la Commissione inoltra il proprio aiuto umanitario attraverso tutti i canali disponibili e tutte le strade percorribili attualmente, ed in particolare attraverso il cosiddetto «corridoio sud» realizzato da un consorzio di organizzazioni non governative, la «Joint Relief Partnership» (JRP).

5. Da molto tempo la Commissione inoltra gran parte del proprio aiuto umanitario in Etiopia attraverso numerose organizzazioni non governative per poter raggiungere tutte le popolazioni colpite. Questa tradizionale politica della Commissione sarà proseguita per rispondere alle varie necessità in loco.

6. La Commissione non è a conoscenza di una riunione generale specifica delle ONG nel quadro delle azioni di aiuto all'Etiopia. Probabilmente l'onorevole parlamentare si riferisce all'ultima assemblea generale delle ONG europee di sviluppo, che effettivamente ha approvato una raccomandazione sull'Eritrea e il Tigré. Con questa risoluzione si richiede:

- alla Commissione di continuare ad appoggiare le ONG nel loro lavoro di assistenza, di aumentare l'aiuto in Eritrea e di facilitare l'invio di aiuti d'urgenza alle popolazioni locali;
- al governo etiopico e ai movimenti di liberazione del Tigré e dell'Eritrea di trovare una soluzione pacifica al conflitto e di dichiarare, per quanto riguarda gli aiuti d'urgenza, il libero e sicuro accesso alle regioni del conflitto.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1193/90

dell'on. **Cristiana Muscardini (NI)**

alla Commissione delle Comunità europee

(14 maggio 1990)

(90/C 272/74)

Oggetto: Aiuti ai profughi eritrei e somali

Si vuol conoscere quali sono i sistemi di controllo affinché gli aiuti sanitari ed alimentari alle popolazioni eritree e somale non vengano stornati, spesso per l'acquisto di materiale bellico utilizzato poi nel genocidio perpetrato dal governo di Menghistu nei confronti degli irridentisti eritrei e somali.

E se non sia il caso di inviare rappresentanti ufficiali della Comunità per verificare l'effettivo uso degli aiuti inviati e informarne la Comunità.

**Risposta data dal sig. Marin
in nome della Commissione**

(5 luglio 1990)

L'insieme delle azioni indicate dall'onorevole parlamentare viene attuato in gran parte tramite organismi internazionali (Programma alimentare mondiale, UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees), Croce Rossa) e organizzazioni non governative di concerto con le autorità nazionali. L'esperienza e la notorietà di queste istituzioni costituiscono, a priori, una garanzia del buon impiego dei fondi, su cui del resto vengono redatte regolari relazioni di esecuzione.

La parte dell'aiuto umanitario inviata tramite l'organismo di soccorso governativo (Relief and Rehabilitation Commission) è oggetto di accordi specifici la cui attuazione è seguita sul posto dalla delegazione della Commissione in Etiopia, ed è anche oggetto di periodiche relazioni.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1215/90

dell'on. **François-Xavier de Donnea (LDR)**

al Consiglio delle Comunità europee

(22 maggio 1990)

(90/C 272/75)

Oggetto: Ampliamento del sistema monetario europeo

Nel corso dell'incontro informale di Galway, i ministri dell'economia e delle finanze hanno deciso di accelerare l'esame delle richieste di taluni paesi europei per l'adesione delle rispettive monete allo SME.

1. È stato il Consiglio investito formalmente di richieste di adesione allo SME da parte di paesi europei extra-comunitari?
2. Ha il Consiglio adottato disposizioni concrete — e quali — per l'esame delle richieste sopra menzionate? È stato già fissato un calendario?
3. Conta il Consiglio di trattare tali dossier congiuntamente ai negoziati in corso fra la CEE e l'EFTA, nella prospettiva della creazione di uno spazio economico europeo?

Risposta

(19 settembre 1990)

Nel corso della riunione informale di Galway, i ministri delle finanze hanno discusso sulla possibilità che taluni paesi terzi aderiscano allo SME. Essi hanno convenuto di proseguire la discussione. Nessuna richiesta ufficiale è stata presentata al riguardo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1235/90

dell'on. Eugenio Melandri (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 maggio 1990)

(90/C 272/76)

Oggetto: Commercio degli armamenti convenzionali dismessi con gli accordi di Vienna

Alla luce delle recenti notizie riportate dai giornali americani sul fatto che le superpotenze si accingano ad immettere sul mercato mondiale le armi convenzionali risultanti eccedenti dagli accordi USA-URSS di Vienna sull'armamento convenzionale;

considerando in particolare che gli Stati Uniti da soli stanno per concludere contratti per un ammontare di oltre trenta miliardi di dollari soprattutto con paesi del terzo mondo e che questi armamenti sono spesso ceduti in sostituzione di aiuti economici promessi e mai concessi, come nel caso delle Filippine;

considerando la risoluzione del PE del 14 marzo 1989 sulle esportazioni di armi;

1. Non crede la Commissione che questi fatti siano contrari allo spirito di distensione scaturito dagli accordi internazionali sul disarmo, in quanto si concentrano armamenti micidiali e sofisticati proprio nelle zone del pianeta dove è maggiore la tensione e il rischio di conflitti, vanificando i progressi di pace o peggio aggravando realmente le possibilità di conflitti?

2. Ritiene opportuno la Commissione compiere dei passi, viste anche le dichiarazioni di disponibilità da parte di esponenti governativi sovietici, verso i governi degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica per fare presente il rischio ulteriore per la pace che questo commercio di morte comporta?

**Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione**

(26 luglio 1990)

Il problema del controllo degli armamenti evocato dall'onorevole parlamentare, non è oggetto di una politica comunitaria, ma rientra principalmente nelle responsabilità degli Stati membri.

La Commissione ha nondimeno preso debitamente atto della risoluzione adottata dal Parlamento europeo, in data 14 marzo 1989, sulle esportazioni europee di armamenti.

Nel quadro delle competenze comunitarie in materia di politica commerciale e conformemente alle disposizioni degli articoli 223 e 224, di cui la Commissione ha dato la sua interpretazione nel corso del dibattito del 14 marzo 1989 del Parlamento europeo, la Commissione è disposta a proporre le misure che richiederebbe lo sviluppo di tali scambi a destinazione o in provenienza dagli Stati membri: l'adozione del regolamento del 20 febbraio 1989 relativo alle esportazioni di taluni prodotti chimici, attesta una delle procedure e vie possibili.

Tuttavia, perché l'adozione di tali misure sia efficace, è necessario, come risulta dalla risoluzione 43/75 dell'assemblea generale delle Nazioni Unite sui trasferimenti internazionali di armi, che i partner industrializzati o recentemente industrializzati degli Stati membri della Comunità prendano contemporaneamente siffatte misure.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1241/90

dell'on. Gérard Monnier-Besombes (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 maggio 1990)

(90/C 272/77)

Oggetto: Misure discriminatorie e sanzioni contro gli obiettori di coscienza in Europa

Il 7 febbraio 1983 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sul diritto all'obiezione di coscienza (doc. 1-0546/82) e, nell'ottobre 1989, la relazione Schmidbauer (doc. A3-0015/89).

Ciò nonostante, successivamente a questa data il Parlamento europeo continua a ricevere numerose petizioni

che denunciano le discriminazioni e le sanzioni di cui sono vittime gli obiettori di coscienza, in particolare in Grecia, ma anche in altri Stati membri quali la Francia o l'Italia.

Quale posizione intende adottare la Commissione rispetto a questa situazione? In particolare, intende essa adottare iniziative intese a garantire lo status degli obiettori di coscienza e a proteggerli dalle misure di cui sono vittime?

**Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione**

(5 giugno 1990)

La Commissione è consapevole della natura politica del problema e del modo in cui la diversità delle legislazioni nazionali sullo statuto dell'obiettore di coscienza può essere avvertita dai cittadini dei vari Stati membri.

Tuttavia, e come lo ha indicato più volte, la Commissione non possiede alcuna competenza al riguardo e non può quindi prendere nessuna iniziativa volta a garantire lo statuto degli obiettori di coscienza e a proteggerli dalle misure di cui sono vittime.

Ad ogni buon conto, la Commissione ricorda all'onorevole parlamentare la raccomandazione agli Stati membri relativa all'obiezione di coscienza al servizio militare obbligatorio, adottata il 9 aprile 1987 dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1255/90

dagli on. Enrico Falqui, Gianfranco Amendola, Paul Lannoye, Gérard Monnier-Besombes, Virginio Bettini e Didier Anger (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 maggio 1990)

(90/C 272/78)

Oggetto: Contributi della Comunità per lo studio e/o l'uso di pesticidi negli Stati membri

Considerato che la Comunità europea mediante il bilancio comunitario finanzia azioni nei paesi terzi per favorire l'uso dei pesticidi;

1. può dire la Commissione se questo genere di finanziamento è concesso anche agli altri Stati membri della Comunità;
2. in caso di risposta affermativa, può la Commissione indicare gli Stati membri e l'ammontare dei contributi concessi come pure la loro precisa destinazione?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(3 luglio 1990)

La Commissione non accorda questo tipo di finanziamento agli Stati membri della Comunità.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1274/90

degli on. Jesús Cabezón Alonso, Josep Pons Grau e Maria Izquierdo Rojo (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 maggio 1990)

(90/C 272/79)

Oggetto: Sottoutilizzazione della voce 9651 del bilancio 1988

Quali motivi hanno impedito la totale utilizzazione degli stanziamenti della linea 9651 (terzi protocolli finanziari con i paesi del Mediterraneo meridionale) dell'esercizio di bilancio 1988?

**Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione**

(4 luglio 1990)

Gli stanziamenti di pagamento accordati nel 1988 nell'ambito dell'applicazione dei terzi protocolli finanziari con i paesi del Mediterraneo meridionale (linea di bilancio 9851) ammontavano a 15 milioni di Ecu. Di tale importo è stato speso il 72%, che equivale a 10,8 milioni di Ecu. I primi progetti finanziati nell'ambito dei terzi protocolli hanno preso il via concretamente nel corso del secondo semestre del 1988. Questa fase di avvio, leggermente più lenta del previsto, spiega il motivo per cui non è stata esaurita la totalità degli stanziamenti prima che si concludesse l'esercizio 1988.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1278/90

dell'on. François-Xavier de Donnea (LDR)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 maggio 1990)

(90/C 272/80)

Oggetto: Difficoltà di investimento negli Stati Uniti

La relazione sulle barriere commerciali e sulle pratiche commerciali sleali degli Stati Uniti, pubblicata dalla Commissione lo scorso 18 aprile, riferisce una crescente frammentazione e eterogeneità del mercato americano.

Quali disposizioni di ordine pratico ha preso la Commissione per essere informata in merito alle misure decise a

livello degli USA e secondo quali modalità intende passare tali informazioni agli operatori industriali europei?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(17 luglio 1990)

Effettivamente, sia a Bruxelles, sia attraverso la sua delegazione di Washington e l'ufficio di San Francisco, la Commissione sta seguendo con crescente attenzione la frammentazione del mercato americano.

Le diverse occasioni di contatto tra CEE e Stati Uniti, a livello sia bilaterale sia multilaterale, nell'ambito delle discussioni GATT e OCSE, consentono di approfondire i vari aspetti del problema.

Entro breve termine saranno avviati diversi studi allo scopo di identificare e di classificare sistematicamente con precisione gli ostacoli che si frappongono agli scambi esistenti con vari Stati americani.

I contatti costanti mantenuti con gli organismi di rappresentanza delle diverse categorie professionali europee consentono un reciproco flusso di informazioni.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1282/90

**dell'on. Winifred Ewing (ARC)
alla Commissione delle Comunità europee**

(22 maggio 1990)
(90/C 272/81)

Oggetto: Dazi imposti dal Giappone sulle importazioni di pellame provenienti dalla CEE

Il dazio del 60%, attualmente imposto dal Giappone sulle importazioni di pellame provenienti dalla CEE, oltre al relativo sistema di quote assai esigue, pregiudica seriamente i nostri scambi commerciali con il Giappone in tale settore.

Può la Commissione garantire che, nel rinegoziare gli accordi commerciali in materia entro il marzo 1991, coloro che tratteranno per la CEE non si dichiareranno soddisfatti se non dopo aver ottenuto una riduzione della tariffa doganale giapponese e non oltre il 10% e l'abolizione del sistema delle quote?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(4 luglio 1990)

Effettivamente, l'attuale sistema di contingenti tariffari applicato dal Giappone agli articoli di pelle della CEE compromette seriamente i nostri scambi nel settore con questo paese. La Commissione, pertanto, chiederà con insistenza un'apertura adeguata del mercato, a vantaggio dell'industria europea, durante i negoziati GATT

dell'Uruguay Round e durante i colloqui bilaterali con il Giappone. Si garantisce all'onorevole parlamentare che la Commissione cercherà di ottenere una notevole riduzione dei dazi giapponesi sui pellami e sulle calzature, nonché l'abolizione del sistema dei contingenti.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1302/90

**dell'on. Dieter Rogalla (S)
alla Commissione delle Comunità europee**

(28 maggio 1990)
(90/C 272/82)

Oggetto: Cartelli con la scritta «Douane» alle frontiere interne della Comunità

1. È esatto che gli Stati membri hanno convenuto in una decisione del novembre 1986 che tutti i cartelli con la scritta «Douane/Zoll» devono essere rimossi dalle frontiere interne della Comunità?

2. È noto alla Commissione che cartelli con la scritta «Douane» si ritrovano ancora in svariati passaggi di confine alle frontiere interne, per esempio sull'autostrada tra Anversa e Venlo al passaggio di confine belga-olandese?

3. Può la Commissione fornire un elenco degli altri passaggi di confine situati lungo le frontiere comunitarie in cui si ritrovano tali cartelli e può

4. comunicare quand'è che essi verranno rimossi?

5. Conviene con me la Commissione che l'attività di sorveglianza dell'esecuzione della decisione succitata costituirebbe un compito sensato per un urgentemente necessaria amministrazione dell'Unione doganale delle Comunità europee e come mai esita la Commissione a dotare tale Unione doganale comunitaria di una propria amministrazione comunitaria ai sensi dell'articolo 9 del trattato CEE?

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener
in nome della Commissione**

(18 luglio 1990)

1 e 2. Sì.

3 e 4. La Commissione continua ad adoperarsi affinché sia applicata integralmente la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 13 novembre 1986, relativa alla installazione di una adeguata segnaletica alle frontiere esterne e interne della Comunità (1).

Di recente essa ha rinnovato la richiesta alle competenti autorità degli Stati membri affinché le siano fornite informazioni sulla situazione effettiva in materia e sulle modalità di applicazione della risoluzione anzidetta.

5. La Commissione ha stipulato un contratto di studi con l'Istituto europeo di amministrazione pubblica, la cui sede è a Maastricht, per quanto riguarda l'organizzazione

dei servizi doganali della Comunità e degli Stati membri nell'ambito della realizzazione dell'obiettivo 1992. La relazione dell'istituto sarà disponibile nel secondo semestre dell'anno in corso.

(¹) GU n. C 303 del 27. 11. 1986, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1341/90

dell'on. Dorothee Piermont (ARC)
al Consiglio delle Comunità europee

(11 giugno 1990)
(90/C 272/83)

Oggetto: Conferma nel corso del vertice di Dublino del 28 aprile 1990 dello status di nazione non nucleare della Repubblica federale di Germania

Secondo quanto riferito dal *Canard enchaîné* del 2 maggio 1990, il cancelliere federale Kohl ha il 28 aprile 1990, in occasione del vertice di Dublino, accettato le condizioni poste dagli altri undici Stati membri per il loro consenso alla «riunificazione», fra cui anche l'impegno a rimanere Stato non nucleare.

1. Quali sono le condizioni poste dagli undici Stati membri?
2. In qual modo sono state formulate?
3. In che forma il cancelliere Kohl ha espresso la sua accettazione (verbalmente o per iscritto)?
4. Trattasi di accordi vincolanti sul piano del diritto internazionale?
5. Quando e in quale forma saranno essi presentati all'opinione pubblica mondiale?

Risposta

(19 settembre 1990)

Il Consiglio non è solito commentare gli articoli apparsi sui giornali.

La posizione sull'unificazione tedesca espressa dal Consiglio europeo nella riunione speciale del 28 aprile 1990 si riflette nelle conclusioni della presidenza, di cui il Parlamento europeo è stato informato.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1374/90

dell'on. Carlos Robles Piquer (PPE)
ai ministri degli affari esteri
degli Stati membri della Comunità europea
riuniti nell'ambito della cooperazione politica

(11 giugno 1990)
(90/C 272/84)

Oggetto: Sviluppi democratici in Messico

La riduzione dell'inflazione e del disavanzo pubblico

come pure l'aumento delle esportazioni non petrolifere sono successi di politica economica da ascrivere all'attuale amministrazione messicana; con ogni probabilità, questi successi troveranno conferma nella privatizzazione delle banche che è stata annunciata dal presidente Salinas de Gortari.

La ripresa economica si accompagna a un accordo con gli Stati Uniti riguardante il debito estero messicano, e ad alcuni elementi di democratizzazione come, ad esempio, il riconoscimento, da parte del partito rivoluzionario istituzionale (PRI), della vittoria conseguita dall'opposizione nello Stato della Bassa California e la recente presentazione al pubblico, da parte di un gruppo di dirigenti intermedi del PRI, di un documento con cui si invoca la democratizzazione del partito in tempi quanto più rapidi possibili. Inoltre, durante la visita di Sua Santità il papa, le autorità ufficiali hanno preso atto in modo encomiabile della realtà spirituale del popolo messicano.

Non rintengono i ministri degli affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica europea che l'adozione di misure idonee da parte della Comunità potrebbe giovare al Messico per allinearsi ai paesi latino-americani che ormai avanzano verso schemi di convivenza in un clima di autentica libertà?

Risposta

(20 settembre 1990)

La politica adottata dall'attuale amministrazione messicana è una questione di profondo interesse per la Comunità ed i suoi Stati membri i quali hanno costantemente cercato di promuovere la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo ed il progresso economico e sociale in America latina. In questo contesto, essi hanno perseguito un dialogo politico con il gruppo di Rio dei paesi democratici latino-americani, di cui il Messico è membro. Dal 1975 la Comunità europea intrattiene un accordo di cooperazione con il Messico, e nel 1989 il commissario Matutes ha ufficialmente inaugurato la sede del rappresentante della Commissione a Città del Messico.

La Comunità ed i suoi Stati membri sono decisi ad assicurare che il progresso verso il rafforzamento delle strutture democratiche nonché il progresso economico e sociale siano incoraggiati in ogni modo possibile dalla Comunità, mediante il meccanismo citato nel paragrafo precedente. Inoltre, è nostro obiettivo che detto progresso in Messico ed in altri paesi latino-americani porti a più stretti legami di cooperazione con l'area latino-americana nella sua globalità.

In occasione del viaggio europeo del presidente Salinas, lo scorso gennaio, ed in particolare durante la sua visita alla Commissione, il Messico ha formalmente chiesto la revisione dell'accordo di cooperazione del 1975. La Commissione proporrà al Consiglio, entro breve, un mandato di negoziato al fine di aggiornare detto accordo tenendo conto della situazione attuale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1418/90**dell'on. Adrien Zeller (PPE)****alla Commissione delle Comunità europee***(13 giugno 1990)**(90/C 272/85)*

Oggetto: Competenza giudiziaria, riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale tra gli Stati membri della CEE e quelli dell'EFTA

Può la Commissione fare il punto sulla situazione delle firme e delle ratifiche della convenzione di Lugano del 16 settembre 1988?

A suo avviso, sarebbe lecito attendersi che tale convenzione entri rapidamente in vigore?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione***(25 luglio 1990)*

A differenza della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 la convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 non prevede il deposito degli strumenti di ratifica presso la Comunità bensì presso il Consiglio federale svizzero. Inoltre la Comunità non è menzionata nell'articolo 67 come destinataria delle notifiche degli strumenti di ratifica e di altri documenti. Di conseguenza la Commissione non viene informata ufficialmente della situazione delle firme e delle ratifiche.

Tuttavia la Commissione è in grado di comunicare all'onorevole parlamentare che in base alle informazioni a sua disposizione la convenzione è stata ratificata unicamente dai Paesi Bassi. Talune informazioni lasciano pensare che nel corso di quest'anno essa sarà ratificata anche da uno Stato dell'EFTA. Di conseguenza la convenzione, conformemente al suo articolo 61, entrerebbe in vigore tra i suddetti due Stati. È impossibile fare previsioni sull'entrata in vigore della convenzione tra tutti gli Stati membri della Comunità e dell'EFTA.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1419/90**dell'on. Adrien Zeller (PPE)****alla Commissione delle Comunità europee***(13 giugno 1990)**(90/C 272/86)*

Oggetto: Competenza giudiziaria, riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale tra gli Stati membri della CEE

Con le interrogazioni scritte n. 1132/83 ⁽¹⁾, 462/84 ⁽²⁾, 895/84 ⁽³⁾, 1092/84 ⁽⁴⁾, 2171/84 ⁽⁵⁾, 328/86 ⁽⁶⁾, 2467/87 ⁽⁷⁾, 1041/87 ⁽⁸⁾, 1445/87 ⁽⁹⁾ e 1082/88 ⁽¹⁰⁾ la Commissione delle Comunità europee è stata regolarmente interpellata circa l'estensione della convenzione di Bru-

xelles del 27 settembre 1968 ai sei Stati membri non fondatori della CEE.

Può la Commissione aggiornare le risposte da essa fornite a tali interrogazioni, specie per quanto riguarda:

- le relazioni tra la Grecia e il Regno Unito e
- la convenzione di San Sebastian del 26 maggio 1989 relativa all'adesione della Spagna e del Portogallo alla convenzione di Bruxelles?

⁽¹⁾ GU n. C 24 del 30. 1. 1984, pag. 27.⁽²⁾ GU n. C 243 del 12. 9. 1984, pag. 18.⁽³⁾ GU n. C 71 del 18. 3. 1985, pag. 10.⁽⁴⁾ GU n. C 71 del 18. 3. 1985, pag. 10.⁽⁵⁾ GU n. C 189 del 29. 7. 1985, pag. 41.⁽⁶⁾ GU n. C 306 dell'1. 12. 1986, pag. 27.⁽⁷⁾ GU n. C 157 del 15. 6. 1987, pag. 42.⁽⁸⁾ GU n. C 42 del 15. 2. 1988, pag. 55.⁽⁹⁾ GU n. C 86 del 4. 4. 1988, pag. 62.⁽¹⁰⁾ GU n. C 95 del 17. 4. 1989, pag. 30.**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione***(6 luglio 1990)*

La convenzione del 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Grecia alla convenzione del 1968 è entrata in vigore:

- il 1° aprile 1989 per i Paesi Bassi, la Francia, il Lussemburgo, l'Italia, il Belgio, la Danimarca, l'Irlanda, la Grecia e la Repubblica federale di Germania;
- il 1° ottobre 1989 per il Regno Unito.

Di conseguenza la convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, modificata dalla convenzione del 9 ottobre 1978 (adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito) e dalla convenzione del 25 ottobre 1982 (adesione della Grecia) è attualmente applicabile tra tutti gli Stati membri ad eccezione della Spagna e del Portogallo.

La convenzione di San Sebastian del 26 maggio 1989 relativa all'adesione della Spagna e del Portogallo è stata ratificata dai Paesi Bassi. Conformemente al suo articolo 32, essa entrerà in vigore dopo la ratifica da parte di due Stati membri, uno dei quali deve essere la Spagna o il Portogallo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1441/90**dell'on. Cristiana Muscardini (NI)****alla Commissione delle Comunità europee***(13 giugno 1990)**(90/C 272/87)*

Oggetto: Disfunzioni nei servizi sanitari nazionali dei paesi membri

La magistratura italiana ha avviato un'indagine sia sul funzionamento delle Unità sanitarie locali sia sui casi di eventuale corruzione ed omissioni di atti di ufficio da parte dei dirigenti i comitati di gestione delle stesse USL.

In molti Stati membri della Comunità esistono palesi disfunzioni del servizio sanitario, disfunzioni che non tutelano sufficientemente la salute del cittadino in quanto bene primario dello Stato. Si chiede alla Commissione di promuovere un'indagine approfondita che riveli come è gestita la sanità e come viene tutelato il cittadino nei singoli Stati; chiede inoltre di promuovere sanzioni nei confronti degli Stati che risultino inadempienti alle direttive comunitarie e che con il loro operato abbiano leso gli stessi diritti del cittadino.

**Risposta data dal sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(13 luglio 1990)

La Commissione non è competente per trattare il problema posto dall'onorevole parlamentare; esso è di competenza esclusiva delle autorità nazionali responsabili.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1482/90

dell'on. Friedrich Merz (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(13 giugno 1990)

(90/C 272/88)

Oggetto: Trasporto gratuito nella Comunità europea per gli accompagnatori dei minorati

Si sta adoperando la Commissione per conseguire nei paesi CEE il trasporto uniforme e gratuito per ferrovia degli accompagnatori di quegli invalidi che in seguito alla loro minorazione sono considerevolmente pregiudicati nella capacità di movimento e intende la Commissione fissare uno standard europeo unico per i disabili che dovrebbero essere assistiti gratuitamente da un accompagnatore nonché introdurre una tessera unificata per i disabili e definire un sistema di compensazione per le ferrovie?

**Risposta data dal sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(22 agosto 1990)

La Commissione si pregia di rinviare l'onorevole parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta n. 791/89 dell'on. Topmann⁽¹⁾.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1561/90

dell'on. Filippos Pierros (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(27 giugno 1990)

(90/C 272/89)

Oggetto: Creazione di una borsa europea

I repentini sviluppi verificatisi sulla scena politica ed economica europea hanno cominciato a suscitare l'interesse per investimenti azionari sui titoli europei e sembra proprio che questi titoli siano destinati a diventare la forma più proficua di investimento nel decennio in corso. Ciononostante, la creazione di un portafoglio azionario europeo presenta problemi connessi con i cambi. Per tale motivo, le autorità responsabili delle borse europee più importanti mirano all'instaurazione di un mercato mobiliare europeo unico per un valore globale di circa 3 mila miliardi di dollari, nell'intento di semplificare le procedure e dare impulso agli investimenti europei.

Qual è la posizione della Commissione circa la creazione di una borsa europea?

**Risposta data da sir Leon Brittan
in nome della Commissione**

(20 luglio 1990)

La Commissione è favorevole ad una più stretta cooperazione tra le borse valori della CEE poiché questo contribuirà al conseguimento dell'obiettivo di creare un mercato unico dei capitali nella Comunità. La Commissione sta cercando di raggiungere questa meta con diverse direttive nel campo dei mercati dei capitali, basate sul principio di un reciproco riconoscimento delle autorizzazioni rilasciate dallo Stato membro di provenienza. La Commissione mantiene stretti contatti con la federazione delle borse valori europee per quanto riguarda le proposte formulate da queste ultime al fine di promuovere i sistemi transfrontalieri d'informazione sui prezzi (progetto PIPE) ed i suggerimenti per la costituzione di mercati paneuropei per il commercio all'ingrosso e al dettaglio.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1591/90

dell'on. Gérard Deprez (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(2 luglio 1990)

(90/C 272/90)

Oggetto: Interventi finanziari dei fondi strutturali in Valonia

Può la Commissione fornire dati relativi all'entità degli interventi finanziari dei fondi strutturali (Fondo sociale europeo, Fondo europeo per lo sviluppo regionale e

⁽¹⁾ GU n. C 145 del 14. 6. 1990, pag. 4.

Fondo europeo di garanzia) di cui ha usufruito la regione vallona negli ultimi cinque anni?

**Risposta data dal sig. Christophersen
in nome della Commissione**

(22 agosto 1990)

A causa dell'ampiezza della risposta, la quale comprende numerose tabelle, la Commissione ne trasmette il testo direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1610/90

degli on. Maria Izquierdo Rojo, Josep Pons Grau, Jesús Cabezón Alonso, Enrique Sapena Granell, Mateo Sierra Bardají, Carmen Díez de Rivera Icaza e Francisco Sanz Fernández (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(2 luglio 1990)
(90/C 272/91)

Oggetto: Creazione di una banca euro-mediterranea di sviluppo

Il Consiglio europeo di Strasburgo, nella sessione del dicembre 1989, sulla base di un'iniziativa del governo francese, ha sollecitato la creazione di una banca europea di ricostruzione e di sviluppo per i paesi dell'Est.

In seguito a ciò, eminenti autorità comunitarie hanno suggerito l'idea di creare una banca euro-mediterranea di sviluppo, con l'obiettivo di rendere possibile lo sviluppo economico dei paesi terzi del Mediterraneo, proposta che darebbe corpo e sostegno alla volontà stessa del Consiglio europeo di Strasburgo nel senso di approfondire anche la cooperazione con i paesi terzi del Mediterraneo.

La Commissione sarebbe favorevole a dare impulso a un progetto o a un piano di attuazione per la creazione di una banca euro-mediterranea di sviluppo?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1658/90

dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(4 luglio 1990)
(90/C 272/92)

Oggetto: Banca euro-mediterranea

Cosa pensa la Commissione dell'idea, presentata in seno alla delegazione parlamentare per la cooperazione con il Maghreb, di creare una banca euro-mediterranea analoga alla BERS?

**Risposta comune data dal sig. Matutes
in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte n. 1610/90 e 1658/90**

(31 luglio 1990)

La Commissione ritiene che l'idea di creare un'istituzione finanziaria specifica per il Mediterraneo, analoga alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo dei Paesi dell'Est (BERS), meriti un approfondimento.

Tuttavia è opportuno domandarsi se i necessari aumenti dei finanziamenti a favore dei paesi terzi del Mediterraneo richiedano effettivamente necessaria la creazione di una nuova istituzione o se invece sia possibile avvalersi delle istituzioni esistenti.

D'altronde è interessante rilevare che sei paesi mediterranei: Cipro, Egitto, Israele, Marocco, Turchia e Jugoslavia sono membri fondatori della BERS e che uno di questi paesi, la Jugoslavia, beneficerà dei prestiti di tale banca.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1639/90

dell'on. Bryan Cassidy (ED)
al Consiglio delle Comunità europee

(4 luglio 1990)
(90/C 272/93)

Oggetto: Piano d'azione 1990 - 1994 nel quadro del programma «L'Europa contro il cancro»: prevenzione del consumo di tabacco

Nella *Gazzetta ufficiale* delle Comunità europee n. L 137, del 30 maggio 1990, vengono delineate quattro azioni volte a conseguire l'obiettivo in oggetto. La suddetta *Gazzetta* pubblica anche una deroga temporanea alla direttiva sul tenore massimo di catrame, che consente in Grecia il consumo di sigarette con elevato tenore di catrame fino al 31 dicembre 2006.

Queste due comunicazioni, riportate nello stesso numero della *Gazzetta ufficiale*, non sono in contraddizione tra di loro?

Risposta

(19 settembre 1990)

Come indicato nell'ultimo considerando della direttiva menzionata dall'onorevole parlamentare (direttiva 90/239/CEE), l'introduzione di tenori massimi di catrame comporta per la Repubblica ellenica particolari difficoltà socioeconomiche; tali difficoltà, riguardanti i coltivatori di tabacco di detto Stato membro, sono alla base della deroga temporanea citata dall'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1645/90

dell'on. Joachim Dalsass (PPE)
 al Consiglio delle Comunità europee
 (4 luglio 1990)
 (90/C 272/94)

Oggetto: Decreto del presidente della Repubblica italiana n. 223 del 30 maggio 1989, articolo 7, paragrafo 3 — Violazione delle norme CEE sulla libera circolazione

Con l'articolo 7, paragrafo 3 del D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989 lo Stato italiano ha disposto che:

«Gli stranieri iscritti nell'anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare annualmente all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, corredata di permesso di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe procederà comunque agli opportuni accertamenti ed adotterà i conseguenti richiedi provvedimenti dandone comunicazione al prefetto.»

Dato che la disposizione in parola, applicandosi anche ai cittadini degli Stati membri della CEE, è in flagrante contraddizione con il principio della libera circolazione delle persone ed il completamento del mercato interno, si vuole sapere dal Consiglio:

1. se è al corrente dell'emanazione da parte dell'Italia di detta disposizione che limita la libertà di circolazione delle persone;
2. se non è anch'esso del parere che tale disposto violi il principio della libera circolazione delle persone all'interno della Comunità per quanto riguarda i cittadini comunitari;
3. quali misure esso intende prendere, in particolare sotto la presidenza italiana, per ripristinare pienamente anche in Italia il principio della libera circolazione dei cittadini.

Risposta

(19 settembre 1990)

La disposizione alla quale l'onorevole parlamentare fa riferimento nella sua interrogazione non è stata portata a conoscenza del Consiglio.

Tuttavia, spetta alla Commissione delle Comunità europee vigilare sull'applicazione dei trattati e delle disposizioni adottate in virtù di questi ultimi, proponendo al Consiglio le eventuali misure da adottare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1660/90

dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru (S)
 alla Commissione delle Comunità europee
 (4 luglio 1990)
 (90/C 272/95)

Oggetto: Occupazione dei locali del patriarcato ortodosso a Gerusalemme

Dopo che il Parlamento europeo ha condannato l'occupazione di locali appartenenti al patriarcato ortodosso di Gerusalemme da parte di coloni israeliani e dopo le sue raccomandazioni perché sopravvivano le comunità cristiane nella città santa, la Comunità ha ricevuto risposte soddisfacenti da parte del governo di Israele?

**Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione**

(30 luglio 1990)

L'occupazione dell'edificio appartenente al patriarcato ortodosso da parte di un gruppo di coloni israeliani durante la settimana santa è stata seguita con estrema preoccupazione dalla Comunità.

Essa ha presentato infatti una protesta presso il governo israeliano nella quale ha espresso la propria preoccupazione riguardo all'accaduto. Attualmente la questione è all'esame delle autorità giudiziarie israeliane.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1680/90
 dell'on. Guadalupe Ruiz-Giménez Aguilar (LDR)
 alla Commissione delle Comunità europee

(4 luglio 1990)
 (90/C 272/96)

Oggetto: Preparazione di amministratori pubblici latino-americani

Considerando che la formazione e preparazione di risorse umane sono fondamentali per il consolidamento della democrazia e lo sviluppo economico e sociale dei paesi latino-americani,

che in molti paesi latino-americani le amministrazioni pubbliche hanno un'urgente necessità di essere modificate e ristrutturate per divenire efficienti e democratiche,

che purtroppo in molti casi i direttori e gli amministratori non hanno una formazione sufficiente,

può la Commissione far sapere se è consapevole del problema?

Se sì, quali misure ha adottato o intende proporre nel quadro della cooperazione allo sviluppo affinché tali paesi

possano preparare i loro dirigenti e amministratori pubblici?

**Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione**

(31 luglio 1990)

La Commissione è pienamente consapevole delle difficoltà che incontrano molti paesi latino-americani nel loro intento di modernizzare e razionalizzare l'amministrazione pubblica nonché dell'importanza di una buona amministrazione per il consolidamento delle democrazie e per il progresso economico.

Essa condivide peraltro l'opinione dell'onorevole parlamentare sull'importanza della formazione di pubblici funzionari per realizzare tali obiettivi.

Pertanto, la Commissione ha già intrapreso una serie di azioni di formazione degli amministratori pubblici latino-americani, in particolare con viaggi di studio («Europe Visitors programme»), tirocini presso la Commissione oppure corsi presso le istituzioni comunitarie o degli Stati membri. Spesso tali azioni sono state realizzate con l'aiuto di organismi europei specializzati, come l'istituto europeo di amministrazione pubblica (Maastricht) o l'istituto per le relazioni Europa-America latina. La Commissione intende continuare e, per quanto possibile, rafforzare la propria attività in questo campo. Essa considera infatti che la cooperazione tra la Comunità e i paesi latino-americani nel settore dell'amministrazione pubblica, in particolare attraverso l'assistenza tecnica e la formazione, debba diventare un elemento chiave della cooperazione globale ed ha proposto pertanto di includerla espressamente nei futuri accordi settoriali tra la Comunità e tali paesi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1710/90

del' on. Dagmar Roth-Behrendt

alla Commissione delle Comunità europee

(5 luglio 1990)

(90/C 272/97)

Oggetto: Criteri applicati nei concorsi delle istituzioni europee

1. Può la Commissione fornire delucidazioni sui limiti di età previsti per le candidature ovvero per la partecipazione ai concorsi nelle varie istituzioni della Comunità europea e su come il limite di età si applichi a seconda delle categorie e dei gradi?

2. La Commissione sta riflettendo sull'opportunità di valutare positivamente, nell'ambito dei concorsi, altri

modelli ed esperienze di vita di donne che spesso, per motivi di famiglia, sono costrette ad abbandonare il mondo del lavoro e, nel caso di rigidi limiti di età, di dedurre eventualmente un certo numero di anni trascorsi ad allevare i figli?

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha
in nome della Commissione**

(31 luglio 1990)

1. La Commissione non è in grado di precisare i limiti di età previsti per le altre istituzioni comunitarie. Per quanto la concerne, la situazione si presenta nel modo seguente:

Carriera	Esperienza professionale dopo l'ottenimento del diploma richiesto	Età limite
A3 ⁽¹⁾	15 anni	50 anni
A5/A4 ⁽¹⁾	12 anni	50 anni
B3/B2 ⁽¹⁾	12 anni	50 anni
C3/C2 ⁽¹⁾	12 anni	50 anni
A7/A6	2 anni	35 anni
B5/B4	2 anni	35 anni
C5/C4	2 anni	35 anni
A8	—	32 anni

(¹) La maggior parte dei concorsi è organizzata per l'assunzione nella carriera di base.

Per quanto riguarda la carriera D3/D2 è stato organizzato unicamente un concorso generale, il quale prevedeva un'esperienza professionale di cinque anni e un'età limite di 30 anni.

2. I bandi di concorso della Commissione prevedono sistematicamente la possibilità di una deroga al limite d'età per le donne e gli uomini che non hanno esercitato alcuna attività professionale per almeno un anno per occuparsi di un bambino piccolo. Queste donne e questi uomini possono beneficiare di un anno supplementare per bambino, fino ad un massimo di tre anni complessivamente.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1713/90

dell'on. Rolf Linkohr (S)

al Consiglio delle Comunità europee

(5 luglio 1990)

(90/C 272/98)

Oggetto: Occupazione di minorati nelle istituzioni della CEE

Nella sua raccomandazione 86/379/CEE⁽¹⁾ del 24 luglio 1986, il Consiglio caldeggia una serie di misure incentivanti per minorati.

Qual è il numero di minorati attivi nell'amministrazione del Consiglio?

Ritiene il Consiglio di essere in grado di applicare alla propria amministrazione quanto suggerito nella raccomandazione agli Stati membri e lo riterrebbe opportuno per statuire un esempio? In caso negativo, come mai?

Quali misure positive per i minorati adotta l'amministrazione del Consiglio per quanto riguarda la sua politica del personale?

(¹) GU n. L 225 del 12. 5. 1986, pag. 43.

Risposta

(19 settembre 1990)

Il servizio medico del segretariato generale del Consiglio non elabora statistiche sui membri del personale vittime di una minorazione. In effetti, al momento dell'assunzione, tali persone vengono assunte soltanto se la loro invalidità è tale da non intralciare lo svolgimento della mansione loro assegnata.

Il segretariato generale del Consiglio ritiene di agire in armonia con la raccomandazione del Consiglio e prende quindi in considerazione tutte le candidature presentate per un determinato impiego senza fare distinzioni personali tra validi e meno validi. Soltanto qualora dall'esame medico risultasse un'incompatibilità specifica fra una determinata minorazione e un'attività connessa con una precisa mansione, tale fattore viene preso in considerazione per dichiarare che il candidato non è idoneo ad occupare il posto richiesto.

Nel contesto delle procedure di assunzione, il segretariato generale del Consiglio ha previsto nei bandi di concorso deroghe al limite di età per i minorati.

Nei confronti dei candidati che dichiarano il loro handicap, nel momento in cui presentano l'atto di candidatura, vengono prese particolari disposizioni durante le prove per consentire loro di partecipare al concorso in condizioni di parità con gli altri candidati.

Nel quadro delle procedure di mobilità vigenti presso il segretariato generale del Consiglio, è stato esplicitamente previsto che, qualora funzionario o agente subisse una minorazione tale da impedirgli di continuare ad esercitare la sua funzione, questi può essere trasferito prioritariamente a qualsiasi altro posto vacante senza che tale trasferimento sia oggetto di particolare pubblicità.

Inoltre, un gruppo di lavoro interno sta attualmente esaminando varie misure, in particolare in materia di infrastrutture, intese a facilitare ulteriormente l'inserimento dei minorati nella vita professionale del segretariato generale del Consiglio.

Infine, il collocamento a riposo di un funzionario o agente per motivi di invalidità viene sempre considerato un provvedimento estremo e si applica soltanto quando le probabilità di un ritorno ad uno stato di salute compatibile con la natura delle mansioni da svolgere sono chiaramente scarsissime o addirittura inesistenti.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1724/90

dell'on. Gerardo Fernández-Albor (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(5 luglio 1990)

(90/C 272/99)

Oggetto: Promozione comunitaria della pubblicazione di guide per la ricerca di un impiego

La pubblicazione di una guida per la ricerca del lavoro destinata ai giovani, iniziativa intrapresa dal governo basco (Spagna), ha superato tutte le aspettative in quanto la prima edizione di quindicimila esemplari è andata esaurita non appena messa in commercio.

Ciò dimostra l'esigenza di fornire ai giovani in cerca di lavoro un utile mezzo d'informazione che li guidi nell'avventura della ricerca del primo impiego, giacché molto spesso non sono al corrente delle possibilità che gli si offrono mentre numerose fabbriche e imprese cercano giovani «capaci di soddisfare i requisiti prefissati in materia di produzione mediante il loro apporto professionale».

Pertanto, si chiede alla Commissione se non ritenga interessante promuovere e patrocinare la pubblicazione di guide del tipo edito dal governo basco al fine di aiutare i giovani in cerca del primo lavoro.

Risposta data dalla sig.ra Papandreou in nome della Commissione

(30 luglio 1990)

Le analisi relative all'inserimento o al reinserimento dimostrano fino a qual punto l'orientamento e la guida rappresentano elementi determinanti nella ricerca di un posto di lavoro. Se ricevuta al momento in cui si conclude un tipo di formazione o prima che si perda il lavoro, l'informazione sul fabbisogno del mercato del lavoro, sugli organismi che prestano assistenza nella ricerca di un impiego o su centri di formazione professionale, ha un ruolo preventivo essenziale.

Per essere efficace, l'informazione sparsa deve tuttavia essere ben mirata. Il livello pertinente d'azione in materia è per lo più il bacino d'occupazione, in alcuni casi la regione e in altri lo Stato o la Comunità.

L'intervento comunitario a favore dell'inserimento professionale dei giovani riguarda essenzialmente il Fondo sociale europeo, in base all'obiettivo n. 4. Nel quadro dell'assistenza tecnica o della promozione di progetti di carattere innovativo, le azioni di informazione, di consulenza o d'orientamento possono ricevere un aiuto comunitario.

Per quanto positive, tali azioni devono comunque essere integrate in dispositivi più globali, che offrano risposte individuali e uniscano consulenza, informazione, orienta-

mento, formazione e collocamento, al fine di consentire ai giovani che cercano un impiego di sviluppare vere e proprie strategie d'inserimento.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1727/90

dell'on. Ernest Glinne (S)
al Consiglio delle Comunità europee
(5 luglio 1990)
(90/C 272/100)

Oggetto: Situazione politico-militare in Etiopia e programma d'aiuto

Ancora una volta un milione di etiopi rischiano di morire di fame. La guerra civile ha dato origine ad una modificazione dei rapporti di forza a detrimento del regime del tenente-colonnello Mengistu: attualmente più dell'85% della popolazione vive nelle zone controllate dai movimenti di liberazione dell'Eritrea e del Tigre, e persino il porto di Massaua sfugge al controllo governativo. Un massiccio aiuto militare israeliano in termini di materiali e di consulenti, accordato al fine di «evitare che il Mar Rosso divenga un mare arabo», non basta a volgere la guerra civile a favore di Mengistu, soprattutto in vista della cessazione, nel 1991, delle forniture di armi da parte dell'Unione Sovietica (800 milioni di dollari nel 1989).

D'altro canto, il regime di Mengistu ha compiuto violazioni dei diritti dell'uomo sempre più gravi: una quarantina di militari di alto rango sono stati giustiziati in quanto sospettati di «tiepidità» nei confronti del dittatore mentre più di 200 amministratori civili e militari sono stati arrestati.

Desidero pertanto sapere:

1. Il Fronte popolare di liberazione dell'Eritrea ha offerto l'uso del porto di Massaua per lo sbarco e la distribuzione degli aiuti forniti dalla Comunità internazionale. Il movimento di liberazione del Tigre ha avanzato proposte analoghe. Perché la Comunità europea si ostina a cooperare mediante ponte aereo con il governo ormai prossimo al crollo di Addis Abeba senza garanzie che gli aiuti vengano effettivamente distribuiti alla popolazione?
2. Qualora le proposte dei movimenti di liberazione non venissero accolte non si dovrebbero sospendere le diverse forme di aiuto della Comunità fino all'instaurazione di un governo ampiamente rappresentativo ad Addis Abeba?
3. Come possono i Dodici accettare ancora che gli israeliani seguitino a fornire un aiuto militare a Mengistu?

Risposta

(9 settembre 1990)

1. La Comunità e gli Stati membri stanno facendo tutto il possibile per ottenere la cooperazione delle parti inte-

ressate e per accertarsi che i soccorsi umanitari raggiungano le regioni minacciate da siccità e carestia.

In seguito agli appelli lanciati a tale scopo nelle dichiarazioni del 23 gennaio, 20 febbraio e 15 marzo, la Comunità e gli Stati membri hanno avvicinato le parti interessate e sono state in stretto contatto con i paesi donatori occidentali.

Il 24 aprile alcuni rappresentanti della Comunità e degli Stati membri, nonché di Canada, Norvegia, Svezia, Svizzera e Stati Uniti d'America hanno pubblicato a New York una dichiarazione congiunta in cui invitano tutte le parti coinvolte nel conflitto a conformarsi rigorosamente ai seguenti principi:

- sospendere immediatamente le ostilità allo scopo di agevolare le operazioni di soccorso, poiché la situazione di conflitto interno ostacola enormemente gli interventi di carattere umanitario;
- garantire che l'inoltre per via terrestre, aerea e navale, nonché la distribuzione dei soccorsi mediante intermediari neutrali quali le organizzazioni internazionali, le chiese o altre ONG, siano effettuati in condizioni di sicurezza;
- vigilare affinché i principali porti, nonché i campi d'aviazione e le strade di collegamento rimangano aperti, per consentire l'inoltre degli aiuti, e,
- non sferrare attacchi militari contro aerei, navi o veicoli stradali utilizzati per l'inoltre dei soccorsi, allo scopo di garantire la consegna, in condizioni di perfetta sicurezza, dell'aiuto alimentare attraverso tutte le possibili vie.

Tutti gli sforzi di soccorso umanitario della Comunità internazionale dovranno rispettare pienamente i principi adottati dalle Nazioni Unite per dirigere questo tipo di operazioni.

In tale occasione è stato lanciato un appello a tutti i donatori affinché contribuiscano con generosità alla realizzazione di tutti gli elementi del programma di aiuto umanitario, compresi quelli riguardanti le misure da adottare per ripristinare il normale funzionamento di porti, campi d'aviazione e strade di collegamento.

Infine, nel rammentare che i disordini che imperversano in Etiopia costituiscono un fattore importante della crisi umanitaria attraversata da questo paese, i raggruppamenti di paesi e i paesi sopraccitati hanno lanciato un pressante appello a tutte le parti affinché esse rinnovino gli sforzi ai fini del ripristino della pace e della riconciliazione nazionale e, a tale scopo, affinché diano prova di flessibilità, nella prospettiva di risolvere i problemi di ordine amministrativo in sospenso, e avviino fitti negoziati per giungere ad una composizione politica duratura.

Nella riunione ministeriale della cooperazione politica europea del 18 giugno 1990 a Lussemburgo, la Comunità e gli Stati membri hanno accolto con compiacimento l'annuncio recentemente diramato dal governo etiopico in base al quale esso accetta in linea di massima l'utilizzazione del porto di Massaua per la consegna degli aiuti di emergenza.

Essi ritengono che si tratti di un importante provvedimento inteso ad agevolare lo sforzo di apportare un aiuto internazionale per prevenire la carestia nel nord dell'Etiopia. Essi hanno vivamente esortato tutte le parti a cooperare attivamente per giungere ad una rapida riapertura del porto e per agevolare la consegna e la distribuzione dell'aiuto umanitario attraverso tutti i canali disponibili.

Il ponte aereo di Asmara è stato realizzato, sotto l'egida delle Nazioni Unite, da un gruppo internazionale di donatori cui partecipa anche la Comunità. I prodotti trasportati mediante questo ponte aereo vengono distribuiti alle popolazioni vittime della siccità e della guerra civile ad Asmara e nella regione circostante da un'organizzazione non governativa, il «Joint Relief Partnership» (JRP). Le Nazioni Unite assicurano altresì l'attuazione e il controllo di dette operazioni.

2. Per quanto riguarda la sospensione dei diversi aiuti della Comunità, l'onorevole parlamentare comprenderà, alla luce di quanto precede, che in fin dei conti un siffatto provvedimento danneggerebbe inevitabilmente una popolazione già duramente provata e, quindi, risulterebbe controproducente.

La Comunità e gli Stati membri hanno da sempre considerato i suoi aiuti (alimentari, sanitari o di altro genere) innanzitutto come un aiuto di carattere *umanitario*, inteso ad assistere le popolazioni vittime di catastrofi naturali o di analoghi disastri, ovunque si trovino e indipendentemente dal regime politico del loro paese.

3. Il problema del programma israeliano di aiuto militare a favore delle autorità insediate ad Addis Abeba non è stato discusso nell'ambito della cooperazione politica europea.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1729/90

dell'on. Ernest Glinne (S)

al Consiglio delle Comunità europee

(5 luglio 1990)

(90/C 272/101)

Oggetto: Programma delle Nazioni Unite per la protezione dell'ambiente e della fascia d'ozono

Mustafa K. Tolba, direttore del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, ha proposto che i paesi industrializzati forniscano al terzo mondo i mezzi economici e tecnici necessari all'eliminazione delle emissioni di residui chimici come i clorofluorocarburi (CFC), responsabili della distruzione della fascia d'ozono della nostra atmosfera. Il sig. Tolba ha inoltre formulato una proposta più generale tesa a rafforzare il diritto internazionale in tale materia, sia per quanto concerne la sua definizione che la sua attuazione.

Gradirei conoscere gli orientamenti dell'esecutivo della Comunità in merito a tali proposte.

Risposta

(19 settembre 1990)

La Comunità partecipa attivamente ai negoziati nel quadro dell'UNEP in vista della revisione del protocollo di Montreal.

Nella sessione del 7 giugno 1990 il Consiglio ha ampiamente condiviso le iniziative del direttore dell'UNEP volute a sostenere la richiesta dei paesi in via di sviluppo affinché vengano loro concesse risorse finanziarie e tecniche supplementari per aiutarli ad attuare il protocollo.

Nella seconda conferenza delle parti contraenti tenutasi a Londra dal 20 al 29 giugno 1990, la conferenza ha convenuto di istituire un meccanismo finanziario per aiutare i paesi in via di sviluppo ad applicare il protocollo, sulla base dei seguenti elementi:

- il meccanismo permetterà ai paesi in via di sviluppo di far fronte a taluni costi supplementari derivanti dall'applicazione del protocollo;
- il finanziamento avverrà mediante mezzi multilaterali o bilaterali. Per quanto riguarda i mezzi multilaterali, le parti hanno convenuto di istituire un fondo multilaterale finanziato con i contributi delle parti contraenti, calcolati in base alla scala di valutazione delle Nazioni Unite;
- l'attuazione del fondo multilaterale verrà garantita da un comitato esecutivo che opererà sotto l'egida delle parti ed in cooperazione con le istituzioni esistenti e cioè la Banca mondiale, l'UNDP e l'UNEP;
- i trasferimenti di tecnologia verso i paesi in via di sviluppo aderenti al protocollo verranno facilitati anche mediante, se del caso, un finanziamento concesso avvalendosi del meccanismo finanziario.

In occasione di una sessione speciale del Consiglio tenutasi a Londra, il Consiglio ha espresso il proprio accordo (con riserva di espletamento delle procedure interne della Comunità) su questa decisione che è conforme agli orientamenti emersi dal Consiglio del 7 giugno.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1756/90

dell'on. Pol Marck (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(12 luglio 1990)

(90/C 272/102)

Oggetto: Terreni orticoli

Può la Commissione comunicare, per tipo di coltivazione e per Stato membro, le superfici adibite all'orticoltura, a seconda che essa avvenga:

1. sotto vetro,
2. sotto plastica,
3. su terreno aperto?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(23 agosto 1990)

La Commissione trasmette direttamente all'onorevole parlamentare ed al segretariato generale del Parlamento le informazioni richieste.

- Quali sono i periodi di congedo di maternità previsti nei vari paesi della CEE?
- Sono, detti congedi, retribuiti e in quale percentuale?
- Quali sono le agevolazioni eventualmente accordate ai genitori per sistemare i loro figli negli asili nido?
- Esiste in taluni casi un intervento, finanziario o in natura, a carico del governo interessato e/o del settore privato?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1839/90

dell'on. Fernand Herman (PE)

alla Commissione delle Comunità europee

(20 giugno 1990)

(90/C 272/103)

Oggetto: Politica familiare

Potrebbe la Commissione far sapere:

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(11 settembre 1990)

La Commissione trasmette direttamente all'onorevole parlamentare ed al segretariato generale del Parlamento le informazioni richieste.

I sostegni della formazione professionale




Chi è?

Che cosa fa?

Che cosa fa per la formazione professionale?

Le ricerche ed i rapporti stesi su incarico del CEDEFOP informano circa il modo di lavorare ed i tipi di organizzazione delle parti sociali a livello comunitario e nei singoli Stati membri; forniscono, in particolare, informazioni su:

- le istituzioni della Comunità,
- le strutture della cooperazione e del dialogo sociale, cioè sulle forme di intervento comune attuate dai sindacati e dalle organizzazioni imprendi-



toriali a livello locale e nei diversi settori dell'economia negli ultimi tempi.

Le monografie possono essere richieste presso il CEDEFOP. Sono attualmente disponibili le seguenti edizioni:

In quanto organismo comunitario il CEDEFOP apporta il proprio contributo alla realizzazione del mercato interno. Il CEDEFOP contribuisce a realizzare la dimensione sociale dell'obiettivo 1992 mediante attività di ricerca, studi comparativi, documentazione e lavori sulla corrispondenza dei livelli di qualifica.

CEDEFOP
Centro Europeo
per lo sviluppo
della formazione
professionale
D-1000 Berlin 15
Bundesallee 22
Tel.: (030) 88 41 20
Telex: 184 163
Telefax:
(030) 88 41 22 22



Staccare il tagliando e spedire al CEDEFOP:

- | | |
|---|--|
| <p><input type="checkbox"/> Employers' organizations — their involvement in the development of a European vocational training policy
 Lingue: <input type="checkbox"/> DE <input type="checkbox"/> EN <input type="checkbox"/> FR
 Prezzo: ECU 5; LIT 7.500</p> <p><input type="checkbox"/> Les organisations de travailleurs et leur contribution au développement de la politique de formation professionnelle dans la Communauté européenne
 Lingue: <input type="checkbox"/> DE <input type="checkbox"/> EN <input type="checkbox"/> FR
 Prezzo: ECU 5; LIT 7.500</p> <p><input type="checkbox"/> The role of the social partners in vocational education and training in Belgium
 Lingue: <input type="checkbox"/> EN <input type="checkbox"/> NL
 Prezzo: ECU 5; LIT 7.500</p> <p><input type="checkbox"/> The role of the social partners in youth and adult vocational education and training in Denmark
 Lingue: <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> EN
 Prezzo: ECU 5; LIT 7.500</p> <p><input type="checkbox"/> The role of the social partners in vocational training and further training in the Federal Republic of Germany
 Lingue: <input type="checkbox"/> DE <input type="checkbox"/> EN
 Prezzo: ECU 5; LIT 7.500</p> <p><input type="checkbox"/> La place des partenaires sociaux dans la formation professionnelle en France
 Lingue: <input type="checkbox"/> EN <input type="checkbox"/> FR
 Prezzo: ECU 5; LIT 7.500</p> | <p><input type="checkbox"/> The role of the social partners in vocational education and training, including continuing education and training in Ireland Lingua: <input type="checkbox"/> EN
 Prezzo: ECU 5; LIT 7.500</p> <p><input type="checkbox"/> Il ruolo delle parti sociali nella formazione professionale in Italia
 Lingue: <input type="checkbox"/> EN <input type="checkbox"/> IT
 Prezzo: ECU 5; LIT 7.500</p> <p><input type="checkbox"/> Social partners and vocational education in the Netherlands
 Lingue: <input type="checkbox"/> DE <input type="checkbox"/> EN
 Prezzo: ECU 5; LIT 7.500</p> <p><input type="checkbox"/> The role of the social partners in vocational education and training in the United Kingdom Lingue: <input type="checkbox"/> DE <input type="checkbox"/> EN
 Prezzo: ECU 10; LIT 15.000</p> <p><input type="checkbox"/> Le rôle des partenaires sociaux dans la formation professionnelle au Portugal
 Lingue: <input type="checkbox"/> FR <input type="checkbox"/> PT
 Prezzo: ECU 5; LIT 7.500</p> <p><input type="checkbox"/> Il dialogo fra le parti sociali negli Stati membri della Comunità europea sul tema della formazione professionale e continua.
 Lingue: <input type="checkbox"/> DE <input type="checkbox"/> EN <input type="checkbox"/> ES <input type="checkbox"/> FR
 <input type="checkbox"/> IT, Prezzo: ECU 5; LIT 7.500</p> |
|---|--|

Nome, cognome _____
 Via, n. _____
 CAP, città _____
 Professione, funzione, organizzazione _____

CEDOLA DI ORDINAZIONE

Giovani in transizione:

l'investimento locale

**Coordinamento ed integrazione
— una metodologica program-
matica per organizzatori ed
operatori a livello locale**

**Strategie, meccanismi,
direttive, condizioni
politiche generali e
proposte a livello
nazionale e comunale**

**Formazione ed istruzione
per il futuro**

Dati di base

Il nuovo manuale del CEDEFOP si occupa dell'integrazione sociale e professionale dei giovani. Le esperienze e le opinioni di esperti competenti nonché gli esempi di iniziative e di progetti realizzati a livello locale offrono degli stimoli e delle proposte organizzative a coloro che:

- sono alla ricerca di nuove formule per un'offerta formativa di indirizzo generale e professionale
- intendono adattare queste offerte alle esigenze locali ed individuali.

Jeremy Harrison e Henry McLeish
1988, 182 pag.
Lingue: ES, DE, GR, EN, FR, IT, NL
ISBN 92-825-6879-2

N. di catalogo: HX-46-86-581-IT-C
Prezzi al pubblico in Lussemburgo, IVA esclusa
ECU 4; LIT 6.000

In quanto organismo comunitario il CEDEFOP apporta il proprio contributo alla realizzazione del mercato interno. Il CEDEFOP contribuisce a realizzare la dimensione sociale dell'obiettivo 1992 mediante attività di ricerca, studi comparativi, documentazione e lavori sulla corrispondenza dei livelli di qualifica.

CEDEFOP
Centro Europeo
per lo sviluppo
della formazione
professionale
D-1000 Berlin 15
Bundesallee 22
Tel.: (030) 88 41 20
Telex: 184 163
Telefax:
(030) 88 41 22 22



Chiedo mi venga inviata la seguente pubblicazione:

»Giovani in transizione
— l'investimento locale«

in lingua tedesca italiana *
 inglese olandese
 spagnola greca
 francese

* N. di cat.: HX-46-86-581-IT-C, ISBN 92-825-6879-2
al prezzo di ECU 4; LIT 6.000 escluse IVA e spese postali.

Nome, cognome _____

Via, n. _____

CAP, città _____

Professione, funzione, organizzazione _____

Staccare il tagliando e spedire al CEDEFOP

CEDOLA DI ORDINAZIONE